

Doc. XXIII
n. 13

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI**

*ricostituita con la legge 23 dicembre 1992, n. 499,
che richiama la legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive modificazioni*

(composta dai senatori: *Gualtieri*, Presidente; *Ianni*, Vice Presidente; *Balesi*, *Boniver*, *Bono Parrino*, *Ferrara Salute*, *Fontana Albino*, *Frasca*, *Granelli*, *Lopez*, *Loreto*, *Migone*, *Perin*, *Pierani*, *Pierrri*, *Polenta*, *Pozzo*, *Rognoni*, *Saporito*, *Tabladini*, *Zamberletti*; e dai deputati: *Tortorella*, Vice Presidente; *Piro e Russo Spina*, Segretari; *Alaimo*, *Buttitta*, *Caldoro*, *Casini Pier Ferdinando*, *Cicciomessere*, *Colaianni*, *Fausti*, *Fava*, *Fragassi*, *Giuliani*, *Maceratini*, *Nenna D'Antonio*, *Pappalardo*, *Pujia*, *Rinaldi*, *Sgarbi*, *Zampieri*)

- Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo giugno 1993 - febbraio 1994 (*relatore*: senatore **LIBERO GUALTIERI**)
- Relazione sulle stragi meno recenti (*relatore*: deputato **NICOLA COLAIANNI**)
- Relazione sugli sviluppi del caso Moro (*relatore*: senatore **LUIGI GRANELLI**)

approvate dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 1994

Comunicate alle Presidenze il 28 febbraio 1994

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1988, n. 172



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

IL PRESIDENTE

Roma, 28 febbraio 1994
Prot. n. 437/CS.

Onorevole Presidente,

la Commissione che ho l'onore di presiedere, nella seduta del 23 febbraio 1994, ha approvato: una relazione generale sulle attività svolte dalla sua ricostituzione, nel periodo dal giugno 1993 al febbraio 1994, e due relazioni specifiche concernenti le stragi meno recenti, (1969-1984) e gli sviluppi del caso Moro.

Alla relazione sulle stragi sono allegate nove schede informative riguardanti procedimenti giudiziari.

Le trasmetto il testo degli elaborati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1988, n.172.

L'occasione mi è gradita per esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione.

Libero Gualtieri

all: 2

Onorevole
Sen. Prof. Giovanni SPADOLINI
Presidente del
Senato della Repubblica



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

IL PRESIDENTE

Roma, 28 febbraio 1994
Prot. n. 437/CS

Onorevole Presidente,

la Commissione che ho l'onore di presiedere, nella seduta del 23 febbraio 1994, ha approvato: una relazione generale sulle attività svolte dalla sua ricostituzione, nel periodo dal giugno 1993 al febbraio 1994, e due relazioni specifiche concernenti le stragi meno recenti (1969-1984) e gli sviluppi del caso Moro.

Alla relazione sulle stragi sono allegate nove schede informative riguardanti procedimenti giudiziari.

Le trasmetto il testo degli elaborati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1988, n.172.

L'occasione mi è gradita per esprimere i sensi della mia più alta considerazione.

Libero Gualtieri

all: 2

Onorevole
Dottor Giorgio NAPOLITANO
Presidente
Camera dei deputati

INDICE

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NEL PERIODO GIUGNO 1993 - FEBBRAIO 1994 (<i>relatore</i> : senatore Libero GUALTIERI)	Pag.	5
RELAZIONE SULLE STRAGI MENO RECENTI (<i>relatore</i> : deputato Nicola COLAIANNI)	»	13
RELAZIONE SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO (<i>relatore</i> : senatore Luigi GRANELLI)	»	27
* * *		
Schede informative sulle stragi meno recenti (1969-1984)	»	51

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
NEL PERIODO GIUGNO 1993 - FEBBRAIO 1994**

(relatore: senatore Libero Gualtieri)

I

L'attività della Commissione viene interrotta dallo scioglimento anticipato delle Camere, dopo appena sette mesi di lavoro effettivo.

Istituita nel dicembre 1992 (legge 25 dicembre 1992, n. 499), la Commissione, per il ritardo con cui furono designati i suoi componenti, ha potuto iniziare la sua attività solo nel giugno 1993.

Ciò ha fatto sì che tra l'ultima seduta della precedente Commissione e la prima seduta dell'attuale Commissione vi sia stato un vuoto di quattordici mesi.

Ora siamo di fronte ad una nuova interruzione. E se anche è vero che nella prossima legislatura non ci sarà più bisogno di una nuova legge per riattivare la Commissione (il mandato scade il 30 dicembre 1995), è però altrettanto vero che per la ricomposizione della Commissione e dei suoi uffici ci vorrà altro tempo e occorreranno difficili trattative.

Di questo modo di procedere ha risentito il nostro lavoro per la difficoltà di impostare programmi di ricerca, di selezionare il materiale accumulatosi nel tempo, di verificare gli elementi di novità emersi nel corso dei procedimenti giudiziari.

Dei nove magistrati richiesti per completare lo staff delle consulenze, il Consiglio superiore della magistratura ne ha concessi in tempo utile solo quattro e solo a partire dal mese di dicembre del 1993.

La decisione adottata nelle riunioni iniziali fu quella di completare il lavoro avviato dalla precedente Commissione e di dedicarsi alle situazioni nel frattempo emerse e rientranti nelle tematiche fissate dalla legge istitutiva.

Il primo ottobre 1990 avevamo inviato al Parlamento una prima relazione in ordine alle vicende connesse con il disastro aereo di Ustica e il 22 aprile 1992, sullo stesso argomento, trasmettemmo una seconda relazione.

L'11 gennaio 1991 facemmo seguire una relazione sulla documentazione concernente gli «omissis» dell'inchiesta Sifar.

Il 9 luglio 1991 il Parlamento ebbe una prima relazione sulle vicende connesse all'operazione Gladio, seguita poi, il 22 aprile 1992, da una seconda relazione.

Il 10 gennaio 1991 avevamo trasmesso al Parlamento una relazione sulla documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso a Milano e riguardante il caso Moro.

Sul caso Moro, il 22 aprile 1992, trasmettemmo al Parlamento una relazione, risultato del lavoro di una speciale sottocommissione.

Anche l'inchiesta avviata sul terrorismo in Alto Adige da un'apposita sottocommissione si concluse con due separate relazioni trasmesse il 22 aprile 1992.

Numerose sedute della Commissione furono dedicate alle vicende del caso Cirillo di cui, nel frattempo, si era riaperta l'inchiesta giudiziaria.

Ma l'attività principale che la Commissione si era assegnata era quella di dare una lettura unitaria all'intero periodo del terrorismo in Italia, sia per rispondere a quanto la legge istitutiva espressamente richiedeva (le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi), sia per vedere se non ci fossero state strategie comuni dietro i singoli accadimenti.

Questo impegno fu solo parzialmente assolto, dato che non si è riusciti, per la brevità del tempo avuto a disposizione, a completare nemmeno la fase preliminare della ricerca e l'analisi dell'enorme quantità di atti e di documenti che la Commissione si era procurata.

Da qui è partito il lavoro della Commissione, allorquando, il 15 giugno 1993, ha potuto riprendere la sua attività.

Il campo della ricerca è stato ristretto all'individuazione, nei vari procedimenti sia istruttori che dibattimentali riguardanti le stragi, delle interferenze, delle deviazioni, degli inquinamenti effettuati al fine di impedire o di ostacolare l'acquisizione della verità.

Si è partiti con la redazione di schede di lettura delle vicende processuali di ciascuna strage, così da evidenziarne l'iter, i magistrati che vi presero parte e gli imputati, con particolare riguardo alla posizione di dipendenti dei Servizi, delle forze dell'ordine o in genere di funzionari pubblici. L'obiettivo è stato quello di far emergere, al di là degli episodi di depistaggio processualmente acclarati, tutti i casi di conduzione negligente o incongruente di attività di polizia giudiziaria o di attività istruttorie; di illuminare il contrasto, e le sue ragioni, tra giudicati di istanze di diverso grado e operato della Cassazione; il grado di collaborazione all'accertamento della verità da parte di amministrazioni dello Stato e gli eventuali ostacoli da queste frapposti. Tutto ciò allo scopo di individuare elementi comuni di disfunzione degli apparati pubblici che possano auspicabilmente essere emendati con apposite iniziative politico-parlamentari, nonché nella prospettiva squisitamente politica di fornire una chiave interpretativa di quei tragici episodi della più recente storia nazionale.

In tale contesto si colloca l'incontro informale svoltosi il 7 luglio 1993 presso la sede della Commissione tra i membri dell'Ufficio di Presidenza allargato ed alcuni fra i magistrati che hanno maturato le esperienze più significative nella conduzione di inchieste per fatti di strage: i dottori Vigna, Priore, Salvini, De Ficchy, Alemi, Zorzi, Mancuso, Cesqui, Casson e Salvi.

I magistrati hanno dato una preziosa testimonianza delle difficoltà incontrate nella conduzione di quel particolare genere di istruttorie, documentandone i passaggi più complessi.

Dei risultati raggiunti si dà conto in una separata relazione.

II

Analogo orientamento è stato assunto per gli sviluppi del caso Moro.

A distanza di due anni dalle considerazioni formulate dalla precedente Commissione sono emersi, sia sul piano processuale che su

quello delle indagini, nuovi elementi, tali da confermarci nella convinzione che nella ricostruzione dei fatti esistono tuttora numerose lacune e zone d'ombra e che molti degli interrogativi da sempre sul tappeto sono rimasti senza una risposta soddisfacente. Necessita soprattutto un'analisi più profonda e meno scontata del retroterra su cui le Brigate rosse innestarono quello che chiamarono «l'attacco al cuore dello Stato» e che permise loro di andare vicini al raggiungimento del loro obiettivo strategico: il riconoscimento come controparte nella sfida lanciata contro il sistema.

Che il destino di Aldo Moro fosse già segnato nel momento stesso in cui egli fu rapito e la sua scorta sterminata non è un fatto che possa essere accettato senza ammettere una fragilità dello Stato e delle istituzioni democratiche, grave sino al punto di dover sacrificare una delle più alte coscienze del paese per resistere alla violenza di una minoranza terroristica.

Il caso Moro non può pertanto essere chiuso. E di ciò dà conto la relazione che è stata predisposta da un apposito gruppo di lavoro.

III

La Commissione non ha ritenuto di riaprire il caso Ustica: l'abbattimento del DC9 Itavia e il ritrovamento sulla Sila di un aereo da caccia di nazionalità incerta.

Le ragioni di questa decisione stanno, da un lato, nell'essere l'attuale fase istruttoria pervenuta all'acquisizione e alla interpretazione delle perizie tecniche predisposte, una responsabilità che appartiene solo e in toto alla magistratura, e dall'altro, nell'avere, la precedente Commissione, formulato già un giudizio non equivoco sul comportamento censurabile dei pubblici poteri e della pubblica amministrazione per il modo in cui hanno affrontato quella che è stata una delle più grandi tragedie del paese.

Qualunque sia l'esito peritale e la decisione finale del magistrato, rimane confermata la responsabilità di quei settori dello Stato che hanno creato nel tempo e sistematicamente una serie infinita di condizionamenti atti a rendere difficile e quasi impossibile l'accertamento della verità.

Il nuovo Parlamento dovrà, se lo vorrà, creare le condizioni di garanzia perchè questo non possa più accadere, innovando profondamente le procedure e le regole per la costituzione delle Commissioni tecniche e peritali sui disastri aerei, togliendo ogni possibilità di interferenza e di inquinamento alle possibili parti in causa e rendendo veramente neutrali i poteri di accertamento.

IV

L'attenzione della Commissione è stata rivolta nei mesi scorsi soprattutto alla ripresa di una forte e preoccupante attività terroristica

nel nostro paese e all'insorgenza di pericolosi segnali di una parallela attività di sfruttamento delle tensioni così provocate.

Nella primavera-estate del 1993 cinque gravi attentati, condotti tutti mediante autobombe, hanno fatto comprendere che era stata avviata un'operazione complessa finalizzata ad influire sull'intero quadro politico-istituzionale in un momento in cui questo era sottoposto ad altre tensioni e ad altri assestamenti.

Da una lettura «facile» di tale attività si è passati assai rapidamente ad analisi più complesse. Disegni destabilizzanti si intravedevano nello sviluppo delle vicende italiane e, come denunciato dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio a reti unificate del 3 novembre 1993, una strategia delle bombe si inseriva fra le preoccupazioni del paese.

Nello stesso senso può essere stata finalizzata la prolungata opera di «disinformazione» alla quale si è dedicata la Falange Armata, un'attività che comportava un supporto informativo e logistico non disponibile sul semplice mercato criminale.

Per i necessari approfondimenti la Commissione ha ascoltato in formali audizioni il ministro dell'interno, senatore Nicola Mancino, il ministro della difesa, senatore Fabio Fabbri, il capo della polizia, prefetto Vincenzo Parisi, il direttore pro tempore del Sisde, prefetto Angelo Finocchiaro, il capo della Direzione investigativa antimafia, dottor Gianni De Gennaro, il direttore del Sismi, generale Cesare Pucci. Contatti informali si sono avuti con il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Luigi Federici, il comandante del Ros, generale Mario Nunzella, il vicedirettore dello Sco, dottor Antonio Manganelli, il direttore del Sisde, prefetto Domenico Salazar.

Al momento si può solo affermare che si è di fronte ad un «problema aperto» senza che sia stato possibile acquisire una chiave di lettura certa.

Quel che appare abbastanza evidente è che l'aspettativa di chi ha organizzato la nuova offensiva terroristica, stante i mezzi impiegati, deve riguardare qualcosa di più dell'alleggerimento della pressione introdotta dallo Stato nel settore carcerario nei confronti dei detenuti per fatti di mafia con la nuova formulazione dell'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario introdotta dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

Un'inchiesta per «attentato alla Costituzione» ha, quanto meno, una piattaforma più ampia e più complessa.

V

Con riferimento a questo settore di inchiesta, riteniamo di dover portare all'attenzione del Parlamento il danno che è stato arrecato alla sicurezza democratica del paese dall'allontanamento dai compiti istituzionali suoi propri da parte del Sisde, l'organismo precipuamente deputato a questo.

Il controllo sui Servizi non è compito della nostra Commissione e non intendiamo certo entrare nel merito degli aspetti organizzativi e

amministrativi del Sismi e del Sisde. Ma una Commissione che, chiamata a vigilare sul terrorismo, trova assente e distratto proprio l'organismo che dovrebbe cogliere sul nascere e segnalare ogni avvio di attività di tipo terroristico, non può tacere al riguardo.

Noi abbiamo acquisito le prove che, più di un anno prima che la magistratura si imbattesse «per caso» in attività anomale del Sisde, ai vertici del Governo erano stati denunciati i comportamenti scorretti dei responsabili del Sisde, la gestione fuori bilancio dei fondi di istituto, gli arricchimenti abnormi verificatisi e, per altro verso, i sospetti sull'attività «interna» della Falange Armata.

Con decreti ministeriali non registrati alcuni dei responsabili delle malversazioni, invece di essere allontanati dal Servizio, furono nascosti dentro altri uffici e dietro altre sigle al solo scopo di mantenerli nella gestione del denaro.

Così è stato lasciato sguarnito il campo di interesse, e certe disattenzioni si sono pagate. Di questo, però, non solo il Sisde va ritenuto responsabile.

VI

Con questo sono stati riassunti e indicati i vari filoni di indagine che ci siamo dati. La Commissione che il nuovo Parlamento riattiverà in base alla legge istitutiva sarà, ovviamente, libera di impostare in altro modo il lavoro o di assumere priorità diverse. Avevamo però il dovere di far conoscere le risultanze della nostra attività, alla quale ci siamo dedicati nella convinzione che, fino a quando la nostra storia recente non potrà essere letta nella sua verità e le nostre istituzioni di garanzia non saranno ricondotte al servizio della comunità nazionale nella sua interezza, la democrazia non potrà dirsi sicura e forte.

RELAZIONE SULLE STRAGI MENO RECENTI

(relatore: deputato Nicola Colaianni)

1. Il breve tempo entro il quale la Commissione ha potuto operare durante questa legislatura (poco più di sei mesi, compresa la pausa estiva) obbliga ad una relazione assai sintetica che, esponendo i risultati parziali sin qui acquisiti, dia qualche indicazione di metodo alla Commissione che verrà costituita dal nuovo Parlamento.

Pertanto, la scelta è stata quella di realizzare un primo «quadro delle concordanze» sui depistaggi delle indagini nei vari processi sulle stragi verificatesi, cercando di ricavarne una chiave di lettura unitaria.

Possiamo distinguere gli episodi terroristic-stragistici in tre gruppi sotto il profilo cronologico:

- a) stragi remote (Portella della Ginestra e attentati in Alto Adige);
- b) stragi pregresse (da Piazza Fontana sino alla strage di Natale del 1984);
- c) terrorismo recente (da via Fauro in poi).

Il primo gruppo esula dal presente lavoro, sia perchè riguarda un contesto politico lontano nel tempo e poco collegato con le successive dinamiche, sia perchè si è trattato di episodi legati a contesti periferici ben delimitati (Sicilia e Alto Adige).

Il terzo gruppo riguarda episodi che sono oggetto di indagini in corso.

L'attenzione è stata rivolta al secondo gruppo e precisamente alle stragi con maggior numero di vittime, delle quali la Commissione aveva acquisito i relativi atti processuali (cosa che, ad esempio, non è stato possibile fare per gli attentati savonesi del 1974 dei quali non erano disponibili gli atti). Dunque i casi presi in considerazione sono stati i seguenti:

- 1) Piazza Fontana (Milano 1969);
- 2) Peteano (1972);
- 3) Piazza della Loggia (Brescia 1974);
- 4) Treno Italicus (1974);
- 5) Stazione di Bologna (1980);
- 6) Rapido 904 (1984).

Si è preferito considerare a parte per le loro atipicità altri tre casi:

- 1) Gioia Tauro (1970);
- 2) Questura di Milano (1973);
- 3) Ustica (1980).

Per vero, anche la strage del «904» andrebbe considerata a parte, per la mancanza di legami sostanziali con le altre, anche alla luce della recentissima sentenza assolutoria della Corte di assise di appello di Firenze. Del resto, essendone stati condannati i responsabili, essa si sottrae all'indagine di questa Commissione, rivolta ad accertare le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Si tratta di considerazioni in qualche modo estensibili anche alla strage di Peteano, della quale risulta individuato il responsabile e che, d'altro canto, è una strage «atipica» configurandosi piuttosto come un attentato mirato contro rappresentanti dello Stato, e soggettivamente inserito in una logica di «guerra rivoluzionaria».

Alla presente relazione sono allegate le schede che riassumono l'iter processuale e descrivono brevemente le particolarità tecniche e politiche di ogni caso. Ad esse faremo costante riferimento.

Non sfuggerà che la serie di casi prescelti coincide con una particolare stagione di storia della Repubblica, quella delle minacce di colpo di stato alla stabilità delle istituzioni democratiche.

Purtroppo non è stato possibile, per il tempo troppo limitato a disposizione, approfondire questo nesso come sarebbe stato necessario. È un compito che la Commissione dovrà affrontare nella prossima legislatura studiando attentamente l'interazione fra gli episodi di strage e le evoluzioni della costituzione materiale del nostro paese: il «contesto», cioè, delle stragi.

2. La prima evidentissima concordanza riguarda l'esito processuale: in quattro dei sei casi considerati non disponiamo di una sentenza definitiva che individui mandanti e/o esecutori delle stragi (salvo i casi cennati di Peteano e del 904).

Più tormentato è l'esito dei tre casi che abbiamo considerato a parte:

a) nel caso della Questura di Milano abbiamo una sentenza definitiva che riguarda l'esecutore, ma occorre considerare che il colpevole, Gianfranco Bertoli, è stato arrestato in flagranza di reato. D'altro canto, se per Peteano disponiamo di una verità processuale abbastanza soddisfacente (anche grazie alle ammissioni dello stesso Vinciguerra), nel caso di Milano è ancora aperta una istruttoria formale per l'individuazione dei complici e degli eventuali mandanti del Bertoli. Infatti, sia la sentenza di primo che quella di secondo grado, espongono in modo assai diffuso ed argomentato i motivi per cui appare non credibile la versione dell'imputato che sostiene di aver agito da solo. Dunque, se l'iter processuale ha portato all'individuazione ed alla condanna dell'esecutore materiale, restano ancora inquietanti zone d'ombra sulla preparazione della strage, sulle sue motivazioni politiche, sugli eventuali mandanti;

b) nel caso di Gioia Tauro, stando al giudicato penale, non possiamo neppure dire con certezza che si sia trattato di una strage piuttosto che di un sinistro, anche se nella pubblicistica corrente e nella convinzione diffusa questo episodio è considerato senz'altro come una strage;

c) quanto al disastro aereo di Ustica, l'istruttoria è ancora in corso e si attende il responso del collegio peritale in ordine alla causa della deflagrazione, interna o esterna all'aeromobile. Ma, prescindendo dall'esatta ricostruzione della dinamica del gravissimo episodio, ciò che conta sono le valutazioni sull'efficienza e sul grado di collaborazione dei responsabili militari e politici, valutazioni già espresse dalla Commissione nella relazione conclusiva della X Legislatura (doc. XXIII, n. 50).

Dunque, sostanzialmente permane la situazione di mancata individuazione dei responsabili delle stragi che aveva portato, sei anni or sono

alla costituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, anche se, per i prossimi mesi, è prevista la conclusione di nuove istruttorie riguardanti episodi tra i quali Piazza Fontana, Ustica, Questura di Milano. La ricerca della verità, pertanto, non è affatto conclusa, ed anzi è legittimo nutrire la speranza che, almeno per qualche caso, sia prossimo il momento della condanna dei responsabili ma non si può fare a meno di notare quanto tempo sarebbe comunque intercorso fra i fatti e l'eventuale condanna dei responsabili: ad esempio, ci separano 25 anni dalla strage di Piazza Fontana.

E, dunque, resta attuale la domanda sul perchè lo Stato si sia rivelato così spesso incapace di individuare e colpire i responsabili di reati tanto efferati.

3. L'esame delle concordanze fra i diversi episodi consente di abbozzare un percorso di ricerca e di desumere alcune prime risultanze. In breve, la storia processuale dei casi considerati evidenzia queste concordanze:

- a) assenza di credibili rivendicazioni utili ad orientare le indagini;
- b) modesto numero e non piena affidabilità di «pentiti» che collaborino con l'azione dei magistrati;
- c) opposizione del segreto di Stato alle indagini specialmente nei primi anni anche se non in tutti i casi;
- d) frequente scomparsa di testimoni o di indiziati;
- e) sistematica presenza di errori, omissioni o sviamenti delle indagini da parte degli incaricati delle stesse, funzionari civili o militari che siano.

A) L'assenza di rivendicazioni

In quasi tutti gli episodi qui trattati manca una rivendicazione dell'attentato. In qualche caso (come per la strage del 904) compare qualche rivendicazione (anzi, ben più di una) ma si tratta con ogni evidenza di opera di mitomani o, più probabilmente, di falsi destinati a creare confusione e disorientare inquirenti ed opinione pubblica.

Questa assenza si presta a qualche considerazione. Innanzitutto balza agli occhi la diversità del fenomeno dal terrorismo di sinistra, che ha rivendicato quasi sempre le sue azioni. D'altra parte, è ormai un dato pacifico l'assenza di elementi che portino verso il «terrorismo rosso» nei casi di strage: l'eversione di sinistra ha operato attraverso attentati mirati verso persone determinate (ancorchè individuate semplicemente per la divisa indossata) ma non ha mai fatto ricorso alla violenza indiscriminata. È evidente la diversità della logica politica dei due fenomeni, orientati, quello di sinistra, a colpire i rappresentanti dello Stato o del potere economico ed a fiaccare la resistenza morale di magistrati, agenti di polizia ecc.; quello stragista a creare panico e terrore fra i cittadini allo scopo di favorire una svolta autoritaria, o anche, semplicemente, a creare confusione ed a distrarre l'attenzione da altre inchieste (si pensi alla strage del treno 904). È palese che, sia che si riprometta di creare terrore, sia che cerchi di distogliere l'attenzione da altra vicenda, lo stragista non ha alcun interesse a

esprimere rivendicazioni e questo priva gli inquirenti di quegli elementi (perizie foniche o grafologiche) che, talvolta, sono risultati determinanti in altra inchiesta.

B) Lo scarso numero di «pentiti»

Chi ha maggiormente collaborato alla ricostruzione del quadro storico-politico delle stragi è certamente Vincenzo Vinciguerra, reo confesso e condannato per la strage di Peteano. Questi però, non si ritiene (e non è) un «pentito» o un dissociato. Infatti, Vinciguerra ha sempre premesso di non essere disposto a rivelare tutto quanto a sua conoscenza e, in particolare, non è mai stato disposto a fare rivelazioni che direttamente o indirettamente portassero all'individuazione di responsabilità penali di persone che professassero le sue stesse idee politiche, così come si è sempre riservato il diritto di scegliere il momento in cui rivelare le notizie in suo possesso. D'altro canto, Vinciguerra non ha mai chiesto attenuazioni di pena, accettando di scontare l'ergastolo irrogatogli e, in questo modo si è, per così dire, pagato il diritto a rivelare quello che ritiene opportuno nel momento che reputa adatto. Ovviamente questo ha ridotto considerevolmente la portata della collaborazione di Vinciguerra che resta, comunque, il caso più rilevante di collaborazione con la giustizia su questo versante di indagini.

Va notato che non mancano collaboratori di giustizia nel settore dell'eversione di destra, ma che tale fenomeno perde di spessore sin quasi a scomparire nei casi di strage; d'altro canto, la loro attendibilità è controversa, visto che qualcuno di essi è stato condannato per calunnia.

Si tratta, quindi, di un fenomeno assai limitato in confronto ai processi contro l'eversione di sinistra o quelli per mafia, nei quali un contributo fondamentale è venuto proprio dalla presenza di collaboratori di giustizia, la cui abbondanza ha talvolta consentito anche verifiche incrociate delle rispettive dichiarazioni, con ovvio giovamento per il quadro processuale.

C) Opposizione del segreto di Stato

In diversi casi (anche se non sempre), le attività dei magistrati hanno trovato un ostacolo nell'opposizione del segreto di stato da parte, prima, degli organi della pubblica amministrazione interpellati, poi da parte del governo che ha deciso di confermarla.

Anche in questo caso, nessuno ha mai spiegato il motivo che ha guidato all'opposizione del segreto: non si comprende, ad esempio, in cosa avrebbe sofferto la sicurezza dello Stato se fosse stata rivelata la qualifica di collaboratore dei Servizi, propria di Giannettini (vedi strage Piazza Fontana).

Ma, in realtà, l'opposizione del segreto di Stato si è configurata solo come l'«*extrema ratio*» di un comportamento più generale che ha visto l'esecutivo costantemente riluttante a fornire la propria collaborazione: gli organi della pubblica amministrazione, in possesso di documenti di interesse di indagini su casi di strage, ben raramente hanno fornito

spontaneamente tali elementi all'autorità inquirente (e tale comportamento talvolta è stato tenuto anche nei confronti di questa Commissione parlamentare); le informazioni sono state reticenti sino al limite del possibile, le stesse deposizioni di ex Presidenti del Consiglio o Ministri (si ricordino le deposizioni di Rumor e Andreotti al processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana) non sono mai state generose di indicazioni.

A proposito di questa mancata collaborazione dell'esecutivo, sembra esemplare la vicenda della rogatoria internazionale per Gianni Guido, relativa al processo per la strage di Brescia, per la quale il Ministero degli esteri ha fornito al magistrato competente una documentazione in forma quantomeno irrituale (si veda l'ordinanza del giudice Zorzi in data 23 maggio 1993, pag. 22 e ss.).

D) La scomparsa di testimoni e indagati

Le schede allegate documentano come il fenomeno sia costante e riguardi quasi tutti i casi, salvo rare eccezioni, ove per scomparsa si intende tanto la morte (per cause naturali o no) quanto l'assenza protratta nel tempo per irreperibilità.

Per quanto riguarda i decessi di testi ed indagati, è probabile che il fenomeno trovi una sua parziale spiegazione nella lunghezza dei processi durante i quali, inevitabilmente, una parte dei decessi ha luogo per ragioni del tutto indipendenti dalla vicenda processuale. Ma questa spiegazione non appare esaustiva, anche perchè in taluni casi si assiste ad una mortalità fortemente concentrata negli anni immediatamente successivi al verificarsi dell'evento (si pensi in particolare al caso di Piazza Fontana in cui una decina di testi scompaiono nel giro di un paio d'anni) e dunque la durata del processo appare del tutto ininfluenza.

Ovviamente anche la casualità gioca un suo ruolo nella serie di decessi fra testimoni ed indagati di un processo, avvenuti in un periodo di tempo abbastanza concentrato. Ma, ugualmente, non può non colpire la fortissima incidenza di morti violente per incidente automobilistico o per suicidio ed in circostanze non sempre convincenti. Si tratta di casi troppo frequenti e di modalità troppo insolite per non far sorgere legittimamente il dubbio che in diversi casi si possa esser trattato di omicidi malamente camuffati. È sintomatico, poi, che anche i casi di morte di testi ed indagati diano luogo, talvolta, a vicende processuali a loro volta ricche di errori e omissioni.

Probabilmente, questa serie di morti sospette è una delle ragioni che spiega la scarsità di «pentiti». Si potrebbe obiettare che anche nei casi di mafia esiste una lunga teoria di testimoni assassinati, e questo non ha impedito che, alla fine, emergessero numerosi «pentiti». L'osservazione, però, non tiene conto del fatto che il pericolo per i testimoni, mentre nel caso della mafia viene da una entità che è esterna e contrapposta allo Stato (anche se con ramificazioni, relazioni o contiguità interne allo Stato), nel caso delle stragi il pericolo può venire da settori interni agli stessi apparati di sicurezza che dovrebbero proteggere i testi. E qui non è possibile non richiamare il caso di Ermanno Buzzi che, dopo un lungo peregrinare per le carceri meno sicure di tutto il paese, approdava al carcere di Novara nel quale, dopo

sole trentasei ore dall'arrivo, veniva strangolato dall'ex comandante militare del movimento politico Ordine nuovo, Pierluigi Concutelli (vedi allegato sulla strage di Piazza della Loggia).

Nessuno ha spiegato i motivi dei ripetuti trasferimenti di Buzzi sino a quello nel «mattatoio» di Novara.

È persino retorico chiedersi quale possa essere l'effetto di simili episodi su chi, da teste o da indagato, pensi di offrire la propria collaborazione alla giustizia. E, dunque, la carenza di «pentiti» in casi del genere non è davvero casuale.

Per quanto riguarda l'altro fenomeno qui osservato, quello dell'improvviso allontanamento di futuri indagati, dobbiamo constatare come questo sia accaduto in diversi casi fra quelli qui esaminati.

Naturalmente esiste la possibilità che alcune fra le persone dileguatesi avessero motivi personali per temere di essere arrestate da un momento all'altro (il dubbio di essere stati riconosciuti da un testimone, o di essersi in qualche modo traditi) ma, anche in questo caso, è l'eccessiva frequenza del fenomeno a rendere non esaustiva questa spiegazione e ad autorizzare il sospetto che organi dello Stato siano attivamente intervenuti per avvisare gli interessati ed organizzarne la fuga. Tanto più che in alcuni casi (e si pensi a Giannettini e Pozzan, vedi strage Piazza Fontana) ciò costituisce un dato processuale accertato.

E) La sistematica presenza di errori, omissioni e sviamenti delle indagini

Si tratta probabilmente del punto più complesso dell'indagine condotta. Si è ritenuto opportuno accomunare errori, omissioni e depistaggi: non sempre, infatti, è facile distinguere fra l'una e l'altra cosa, ma le conseguenze, oggettivamente, sono identiche contribuendo ad allontanare il raggiungimento della verità processuale.

Non sempre è possibile stabilire con certezza se l'omissione o l'errore di un funzionario di polizia sia il prodotto della scelta deliberata o di una carenza di professionalità o, anche, un comunissimo errore nel quale chiunque sarebbe potuto incorrere; ma certamente lascia perplessi la decisione del vice questore che ordina di lavare con le autopompe il teatro di una strage (Piazza della Loggia) prima dell'arrivo del magistrato, o quella del funzionario di pubblica sicurezza che decide di far brillare la carica inesplosa rinvenuta (attentato alla Banca Commerciale di Milano, in concomitanza con la strage di Piazza Fontana) e senza che ve ne sia alcun bisogno. Può darsi che simili decisioni siano state dettate da reazioni emotive incontrollabili, ma questa ipotesi sarebbe più convincente se non fosse riferita ad ufficiali di polizia dai quali ci si attenderebbe una maggiore freddezza e professionalità.

D'altro canto, i casi di errori od omissioni sono tanto frequenti da indurre anche il più benevolo degli osservatori a concludere che ogni episodio di strage ha fatto scattare immediatamente una rete di protezione all'interno stesso degli apparati di sicurezza. Ma se anche una deduzione logica del genere non bastasse, possiamo richiamare i diversi casi in cui la presenza di depistaggi è stata definitivamente stabilita anche in sede processuale.

Sotto un primo profilo può ricordarsi il caso per cui recentemente un ufficiale dei carabinieri è stato condannato con sentenza non definitiva (Peteano). Invero, il centro controspionaggio del SID di Padova iniziò ad acquisire, nella primavera del 1975 e tramite una fonte apparentemente attendibile, informazioni concernenti il coinvolgimento del gruppo costituito intorno a Freda nella strage del 12 dicembre 1969. Benchè proprio Freda e il suo gruppo fossero condannati in primo grado per l'attentato terroristico, la fonte fu disattivata e i documenti distrutti per intervento del generale Maletti, capo del Reparto D del SID.

Sotto altro profilo, quello dell'occultamento di materiale documentale o di informazioni che avrebbero portato alla individuazione di fatti di eversione o di persone in essi coinvolte, il caso più interessante è quello di Peteano, per il quale disponiamo di una sentenza definitiva che descrive in modo abbastanza dettagliato i meccanismi del depistaggio. È estremamente interessante notare come Mingarelli ed i suoi subordinati inizino subito l'opera di occultamento della verità, sin dalle prime ore delle indagini. Così come è interessante osservare l'uso politico che essi fanno del caso.

Dunque possiamo concludere che in diversi casi le stragi appaiono differenziarsi fra loro per logica politica, per provenienza, per modalità di esecuzione, ma in comune mantengono sempre un elemento: l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato. Leggendo le schede allegate si potrà constatare come non vi siano eccezioni a questo comportamento. Se spesso non è stato possibile individuare mandanti ed esecutori delle stragi, in compenso, frequentemente si è potuta riconoscere la mano di chi operava per nascondere la verità.

4. Il quadro delle concordanze così tracciato consente una lettura unitaria dei casi esaminati.

Dal punto di vista logico, si potrebbero prospettare due soluzioni opposte:

- a) che non vi sia alcun legame fra un episodio e l'altro e che le concordanze siano solo il prodotto di una serie di coincidenze;
- b) che le stragi siano state tutte prodotte da un'unica regia, pur nel succedersi delle persone e delle situazioni, ed ispirate ad un unico disegno politico.

La prima soluzione appare chiaramente come insoddisfacente: le probabilità che una serie di concordanze così numerose si presenti in cinque casi su sei sono assolutamente irrilevanti. Dunque, non conviene spendere altre parole per eliminare questa tesi la cui inconsistenza è assolutamente palese.

D'altro canto, non sembra persuasiva neppure l'ipotesi della regia unica. Si pensi ai due soli casi risolti da sentenze definitive, Peteano e la strage del treno 904: abbiamo una metodologia comune (quella della strage), abbiamo una comunanza di dinamiche nei depistaggi, negli allontanamenti, ma abbiamo due tipi di responsabili e due tipi di obiettivi almeno parzialmente diversi tra loro. Per quanto in entrambe le vicende esistano aspetti ancora discussi, la diversità politica dei due casi sembra palese.

Peraltro, pur non escludendo affatto la possibilità che tre o quattro stragi siano riconducibili ad un medesimo gruppo e ad uno stesso disegno politico, riesce difficile immaginare una continuità sia dei soggetti che delle finalità per tutto il quindicennio 1969-1984.

Non sembra, dunque, a questa Commissione che la ricerca di un'unica centrale criminosa responsabile di tutti gli episodi di eversione stragista abbia molte probabilità di successo. Il «grande vecchio», in questo senso, sembra più una figura retorica adatta a descrivere un immaginario collettivo che non una concreta ipotesi di spiegazione del fenomeno indagato.

Eppure gli episodi qui esaminati presentano una serie di analogie impressionanti, troppe perchè possa trattarsi di un semplice caso. In particolare le analogie più inquietanti riguardano proprio il comportamento degli apparati statali che, in troppi casi, sono apparsi al di sotto delle proprie responsabilità e, non di rado, attivamente impegnati ad impedire il raggiungimento della verità processuale.

Le difficoltà create al lavoro degli inquirenti, da una parte attraverso un'impressionante serie di depistaggi, che ha costantemente accompagnato ogni inchiesta, e dall'altra attraverso ostacoli allo sviluppo dei filoni investigativi più promettenti (riferiti da ciascuno dei magistrati ascoltati da questa Commissione), nonchè l'atteggiamento imbarazzato di diversi governi troppo inclini ad opporre il segreto di stato nei confronti delle indagini, costituiscono un insieme che getta una luce assai allarmante sull'intera vicenda.

Tutto questo non può essere spiegato semplicisticamente nè con l'ipotesi di un'unica centrale criminosa profondamente radicata nei meccanismi più delicati dello Stato, nè con quella dell'occasionale sommatoria di tanti casi individuali di devianza da parte di altrettanti funzionari degli apparati di sicurezza.

Sembra, piuttosto, che una pluralità di soggetti criminali abbia trovato un unico terreno di coltura all'interno dello Stato. La comunanza più vistosa fra i vari casi riguarda proprio il comportamento deviante di settori rilevanti di apparati di sicurezza (e più in generale della pubblica amministrazione): il che è particolarmente facilitato dalle maglie larghe della struttura normativa, che rende l'apparato statale permeabile all'azione di gruppi eversivi e criminali. Ed è questo il punto sul quale occorre concentrare l'analisi.

Si tratta del fenomeno che la letteratura politologica ha da tempo definito come «doppio stato» o «stato parallelo»: una patologia della costituzione materiale, per cui all'interno stesso degli apparati statali si forma un reticolo di connessioni fra soggetti che delinquono, dando luogo ad una sorta di «ordinamento antigiuridico», rovesciamento speculare di quello legale.

È questo il nodo politico che la Commissione deve affrontare nella consapevolezza che il rinnovamento in atto delle istituzioni risulterebbe totalmente pregiudicato se il nuovo assetto istituzionale dovesse assumere su di sé questa che è la più grave e terribile eredità dell'ordinamento precedente. E i recenti episodi di Roma, Milano e Firenze fanno seriamente temere che lo stragismo sia diventato una patologia endemica del nostro sistema politico.

Molti segnali autorizzano le peggiori preoccupazioni; d'altro canto, non si può non notare come il lavoro svolto nella scorsa legislatura da questa Commissione sia stato spesso determinante nel progresso delle indagini giudiziarie, oltre che, come è proprio dei compiti di una commissione parlamentare, nella formazione di un giudizio storico politico sul fenomeno. Altrettanto si può dire delle precedenti commissioni di inchiesta quali quella sul caso Moro o quella sulla P2.

Si può dire che da oltre dieci anni il Parlamento ha svolto un lavoro di permanente riesame della storia della Repubblica alla ricerca del suo «lato oscuro».

E proprio questo lavoro di ricostruzione consente di individuare alcune misure da assumere per risanare l'apparato statale dalle «deviazioni» sin qui evidenziate.

5. Questa relazione intende fornire alcune indicazioni in merito a possibili interventi legislativi.

Alcune proposte si connettono ad esigenze processuali:

- a) misure idonee a supportare il coordinamento delle inchieste di questo tipo;
- b) misure per la protezione dei testimoni e degli indagati;
- c) provvedimenti penali specifici contro i depistaggi.

Altre indicazioni sono connesse ad esigenze di buona e corretta amministrazione e, in particolare, a quella di garantire una maggiore trasparenza dell'attività degli organi dello Stato:

- a) riforma del segreto di Stato;
- b) riforma dei criteri di formazione e conservazione della documentazione amministrativa degli apparati di sicurezza dello Stato;
- c) abbreviazione dei tempi di secretazione ordinaria e militare.

Qualche precisazione sarà utile.

Le misure processuali (ma, in qualche modo, anche le altre) sono pensate partendo da un presupposto: pur rifiutando ogni assurda ipotesi di criminalizzazione generalizzata degli apparati di sicurezza dello Stato, occorre tener presente che i maggiori pericoli di inquinamento in alcune indagini sono venuti proprio dall'interno degli stessi apparati. Occorre quindi proteggere le inchieste da questo rischio di inquinamento e identificare, circoscrivere e punire le aree deviate all'interno dello Stato. Ma per prevenire queste patologie va risolto il problema fondamentale della ridefinizione della struttura dei servizi di sicurezza, finora fisiologicamente deviata. L'indicazione delle misure appropriate non spetta a questa Commissione, che tuttavia si limita ad auspicare che il Parlamento nella prossima legislatura esamini in via prioritaria le proposte di riforma dei Servizi già presentate.

A) Il coordinamento fra le indagini

La prima misura tende a sviluppare il coordinamento fra le inchieste in materia strage e fra queste e quelle riguardanti la mafia o i

poteri occulti, dato che, in più di un'occasione, è stato documentato un intreccio fra questi tre fenomeni criminali. Il presupposto da cui si prendono le mosse è proprio quello dell'esistenza di un reticolo di relazioni fra i diversi soggetti coinvolti nei vari episodi di strage, gli apparati deviati, i poteri occulti e la criminalità organizzata. Un reticolo che, pur mantenendone la distinzione, lega i diversi soggetti interagenti in un sistema organizzativo comune. Se tale presupposto è valido, ne consegue che ciascuna inchiesta può fornire elementi di conoscenza utili ad altre inchieste e, sicuramente, utili alla ricostruzione del quadro di insieme (gli stessi magistrati ascoltati dalla Commissione hanno lamentato una «scarsa valutazione globale da parte di alcune corti di merito»). Senza pensare a nuove «superprocure», appaiono tuttavia raccomandabili istanze di coordinamento (non di impulso) delle indagini, strumentali all'espletamento delle stesse.

Appare inoltre opportuno che lo sforzo della magistratura inquirente venga dotato di adeguati supporti tecnici: allo stato attuale le inchieste sulle stragi hanno prodotto circa un milione di documenti, ci sono inchieste che hanno richiesto l'audizione di migliaia di testimoni; le commissioni parlamentari, dal canto loro, hanno costituito archivi di imponenti dimensioni. Pensare di poter utilizzare questa enorme massa documentaria senza il necessario supporto informatico sarebbe puramente utopistico. Nè è possibile pensare di risolvere il problema attraverso soluzioni «individuali». Si rende quindi opportuna la costituzione di un osservatorio-banca dati presso il quale raccogliere ed informatizzare tutto il materiale documentario in materia per metterlo a disposizione dei magistrati e (con le ovvie misure di tutela di eventuali ragioni di riservatezza) degli studiosi che ne abbiano bisogno.

B) Le misure per la protezione dei testimoni e degli indagati

Con la legge 15 marzo 1991, n. 82, e con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sono state introdotte nel nostro ordinamento misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Queste norme sono applicabili anche ai collaboranti nei procedimenti per fatti di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale; tuttavia vi sono per questi collaboratori specifiche e peculiari esigenze di protezione, legate anche alle accertate compromissioni con ambienti eversivi di settori dell'apparato statale. Di queste peculiari esigenze sarà opportuno tener conto nel predisporre in concreto il programma di protezione e nel controllarne l'esecuzione.

Al fine di garantire in tutte le fasi del procedimento la genuinità delle dichiarazioni rese dai collaboranti e di evitare che la gestione in concreto del programma di protezione possa interferire con l'acquisizione delle dichiarazioni, si raccomanda di tenere estranee al procedimento penale la predisposizione e l'esecuzione del programma di protezione.

C) Provvedimenti penali specifici contro i depistaggi

Una nuova fattispecie criminosa di «depistaggio» potrebbe essere inserita fra i reati contro l'amministrazione della giustizia (condividendo

done il bene giuridico offeso e differenziandosene solo per il dolo specifico). In alternativa, il che sembra preferibile, potrebbe essere prevista una aggravante specifica, «il pericolo di depistaggio», applicabile a reati come la calunnia, le falsità (in rapporti di polizia giudiziaria, informative dei Servizi di sicurezza, perizie, consulenze, testimonianze, etc.), l'omissione di atti d'ufficio, la subornazione, il favoreggiamento e così via.

Nel primo caso (istituzione di una specifica fattispecie criminosa) dovrebbe essere prevista una pena edittale minima piuttosto elevata e del reato dovrebbero rispondere i pubblici ufficiali e ovviamente i civili che concorrano con loro, anche sotto la forma dell'istigazione. Il dolo dovrebbe essere individuato nella finalità di ostacolare, rallentare o comunque deviare su falsi obiettivi le indagini della polizia giudiziaria o della magistratura in materia di reati di strage ed eventualmente di altri reati (costituzione di banda armata, partecipazione ad associazioni segrete, associazioni sovversive con finalità antidemocratiche, associazioni di stampo mafioso).

Nel secondo caso, dovendosi considerare un'aggravante ad effetto speciale, la pena per il reato base potrebbe essere aumentata della metà (e così consentire di raggiungere ugualmente l'effetto dell'allungamento dei termini di prescrizione, necessario per l'utile espletamento delle indagini). Quanto all'applicazione, l'aggravante dovrebbe conseguire al mero pericolo di sviamento delle indagini della polizia giudiziaria o della magistratura in materia di reati di strage ed eventualmente degli altri reati poco sopra indicati.

D'altro canto, bisogna considerare che per impedire i depistaggi si deve fare affidamento non solo sulla deterrenza indotta da una maggiore pena, ma anche e soprattutto sull'efficienza dei servizi e su un'effettiva capacità di controllo e di indagine da assicurare alla magistratura.

Sotto questo profilo appare di particolare importanza la questione dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria agli archivi dei servizi di informazione.

Le questioni che si sono poste in questi casi possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- completezza della documentazione trasmessa;
- esistenza di criteri di archiviazione diversi da quelli apparenti, che di conseguenza consentono l'occultamento di informazioni utili;
- criteri di conservazione o distruzione dei documenti.

È con riferimento a tali questioni, che sono di rilievo anche con riferimento alle proposte di riforma dei servizi segreti, che vanno valutate le ipotesi di previsioni di nuove sanzioni di carattere penale e disciplinare in relazione all'inosservanza del dovere di fedeltà da parte di appartenenti a detti organismi e loro concorrenti.

Inoltre, le modalità di tenuta degli archivi e il controllo sugli stessi da parte di soggetti diversi dagli stessi Servizi sono punto centrale della responsabilità politica in materia di segreto di Stato.

Anche nel caso che l'Autorità nazionale per la sicurezza decida di non opporre il segreto di stato o che l'autorità giudiziaria valuti non opponibile il segreto, in punto di fatto l'informazione ricercata sarà o meno resa effettivamente disponibile solo se correttamente archiviata.

Per quanto riguarda le misure volte ad aumentare la trasparenza, è sufficiente richiamare le proposte giacenti di riforma del segreto di Stato (la cui discussione è auspicabile che compaia fra i primi impegni del prossimo Parlamento) e, in particolare, l'abolizione del segreto per i reati di strage e di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato.

Qualche parola in più la merita la questione della formazione, archiviazione e secretazione degli atti amministrativi. Innanzi tutto si avverte l'esigenza di garanzie più stringenti circa la formazione degli atti che documentano la formazione delle decisioni in seno alla pubblica amministrazione, soprattutto quando queste siano assunte da uffici di polizia o degli apparati di sicurezza dello Stato. È opportuno che la rendicontazione (ad esempio) sia assai più trasparente ed intellegibile di quanto oggi non accada, così come è opportuno che di essa resti traccia per un periodo di tempo più esteso di quanto non preveda la normativa vigente.

Ultimo punto è quello concernente i tempi della secretazione che nel nostro paese sono di quaranta anni per quel che riguarda gli atti dell'amministrazione civile e settanta per quel che riguarda quella militare.

Si tratta di uno dei tempi di secretazione più lunghi fra quelli adottati dai paesi europei (e, negli USA, i tempi sono ancora meno lunghi). Quale sia la conseguenza di tutto questo sia nei comportamenti della pubblica amministrazione che sulla formazione della coscienza storica del paese è facilmente intuibile. È pertanto auspicabile una nuova disciplina che, razionalizzando l'intera materia, riduca notevolmente i tempi di secretazione.

RELAZIONE SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO

(relatore: senatore Luigi Granelli)

Premessa

La legge 23 dicembre 1992, n. 499 ha riproposto, fra i compiti della Commissione d'inchiesta, quello dell'approfondimento degli aspetti del rapimento e dell'assassinio dell'onorevole Moro sulla base degli eventuali sviluppi delle indagini e della raccolta di ulteriori elementi atti ad integrare le conoscenze acquisite dall'apposita Commissione d'inchiesta che era stata istituita nel 1979 con riferimento alla strage di via Fani ed agli eventi che ne seguirono.

Questa Commissione, nei pochi mesi a sua disposizione, ha valutato - alla luce dei nuovi fatti, di dichiarazioni, nonché di risultanze processuali - alcuni tra gli aspetti significativi della drammatica vicenda che erano stati giudicati meritevoli di attenzione dall'analogo organismo parlamentare inquirente che aveva operato nel corso della X Legislatura.

A distanza di due anni dalle considerazioni e dai rilievi formulati nella relazione conclusiva di quella fase di inchiesta, la Commissione ritiene che le perplessità allora manifestate e le lacune rilevate sono ancora, in larga parte, attuali e restano in attesa di risposte convincenti. Questo nonostante (ed anzi in connessione con) alcuni sviluppi non privi di interesse, sia sul piano processuale che su quello della valutazione «storica», che sono affiorati negli ultimi due anni.

* * *

La Commissione, per meglio focalizzare la parte dell'inchiesta relativa al «caso Moro», ha costituito nel suo seno uno speciale gruppo di lavoro con il compito di esaminare ed analizzare i documenti affluiti da parte degli organi giudiziari precedenti e da parte delle autorità di governo interessate alla vicenda.

La Commissione ha ascoltato nel corso di due lunghe sedute l'ex Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, Ministro dell'interno all'epoca del sequestro, con particolare riferimento a quanto era stato pianificato in tema di misure da adottare, nella duplice eventualità di un ritrovamento dello statista ancora in vita oppure di un esito infausto delle ricerche.

La Commissione ha inoltre preso in considerazione gli sviluppi cui si è pervenuti in sede giudiziaria (dibattimento del processo «Moro quater»); ha preso atto dell'avvio delle nuove indagini («Moro quinquies») ancora in fase istruttoria ma già produttive di alcuni elementi di novità; ha acquisito conoscenza delle più recenti, ripetute dichiarazioni dei componenti del commando brigatista circa l'autonomia di gestione della vicenda Moro da parte delle Brigate rosse; ha riportato la sua attenzione su una parte dell'ampio materiale documentario a suo tempo acquisito dalla precedente Commissione di inchiesta e da quella istituita sull'eccidio nel 1979.

La Commissione ha ritenuto di dover trasmettere sia ai due rami del Parlamento sia al prossimo organismo inquirente che (a norma della legge n. 499 del 1992) dovrà essere costituito subito dopo le elezioni del 27 e 28 marzo un breve documento interlocutorio che contenga opportune precisazioni ed indicazioni su quanto finora fatto e, nel contempo, formuli suggerimenti ed orientamenti per l'indagine che dovrà completarsi entro il dicembre 1995.

Gli avvenimenti dalla ricostituzione della Commissione

Dopo anni di stasi, in cui l'inchiesta sul caso Moro sembrava ormai sul punto di esaurirsi per l'impossibilità di acquisire nuovi elementi utili a colmare i troppi «buchi neri» presenti nella vicenda del sequestro e dell'assassinio dello statista democristiano e del massacro della sua scorta, dal 1989 - e in particolare nell'ultimo anno, in concomitanza con l'apertura della fase dibattimentale del Moro-quater - sono emersi fatti nuovi, alcuni dei quali conseguenza del lavoro di indagine che la magistratura ha condotto in questi ultimi anni, in particolare a partire dal secondo ritrovamento dei documenti in via Monte Nevoso, altri invece inattesi. Nel volgere di pochi mesi si sono succedute rivelazioni riguardo alcuni degli aspetti che, a sedici anni di distanza, ancora si frappongono ad un accertamento pieno e persuasivo della verità sul caso Moro. Tra questi, la presenza in via Fani di altri brigatisti, almeno uno, oltre ai nove di cui finora si era certi; l'esistenza, e l'identità, del «quarto carceriere» presente in via Montalcini; la incompletezza del memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso, a Milano. Altri problemi restano invece ancora del tutto aperti.

Dopo sedici anni, e più di quattro processi, la giustizia ha percorso un lungo cammino che ha consentito di identificare e condannare quasi tutti i terroristi che hanno partecipato al sequestro Moro. Le questioni ancora aperte potrebbero dunque sembrare poca cosa rispetto a quanto è stato fatto finora in termini di accertamento della verità processuale. Eppure, data la particolare natura del caso in questione, trattandosi del più importante assassinio politico verificatosi nel nostro paese dai tempi del delitto Matteotti, è legittimo affermare che fintantochè resteranno zone d'ombra nella vicenda del rapimento e dell'omicidio dell'onorevole Aldo Moro sarà inevitabile concedere diritto di cittadinanza al dubbio che dietro ai responsabili materiali già assicurati alla giustizia ve ne possano essere stati altri, il cui intervento, diretto o indiretto, ha contribuito a determinare l'esito della vicenda.

Per questo motivo, non ritenendo di accogliere la tesi secondo cui il caso Moro deve ormai considerarsi chiuso perchè non c'è più nulla che non sia stato accertato, definito, acclarato, la Commissione intende segnalare, con la presente relazione, la necessità di proseguire nelle indagini, in direzione di un'ulteriore ricerca attorno a quei punti oscuri presso i quali, in tutti questi anni, si sono concentrati i fantasmi che tanto spesso hanno turbato la vita del nostro paese.

Di seguito si cercherà dunque di dare sinteticamente conto tanto dei progressi verificatisi nel periodo compreso tra la ricostituzione della Commissione e la stesura della presente relazione quanto degli ostacoli

e degli interrogativi che ancora restano da risolvere. Seguiranno quindi alcune osservazioni finali circa i limiti e le prospettive di un'inchiesta parlamentare che, a sedici anni di distanza, intende portare il proprio specifico contributo allo sforzo di fare definitivamente luce sull'episodio di terrorismo politico che ha segnato più profondamente la storia della nostra Repubblica.

Gli interrogativi del Pm Marini

Antonio Marini, pubblico ministero nel processo «Moro quater», in un'intervista al Sabato (17 giugno 1993) ha ricordato gli aspetti principali ancora da chiarire del «caso Moro». I problemi che Marini solleva riguardano punti nodali dell'intera vicenda, che non a caso nel passaggio del quarto processo Moro alla fase dibattimentale sono nuovamente tornati alla ribalta, nonostante i ripetuti tentativi - si pensi in particolare al cosiddetto «memoriale Morucci» - di accreditare l'idea di una ricostruzione dei fatti ormai definitiva e senza più zone oscure.

Tra gli interrogativi che il pubblico ministero indica come in attesa di risposta vi è quello relativo alla presenza in via Fani di una moto Honda con due terroristi armati, da cui partirono alcuni colpi contro un testimone che stava raggiungendo il luogo del sequestro a bordo di un motorino. La circostanza, confermata da due testimonianze (tra cui quella di Alessandro Marino, contro il quale furono esplosi i colpi) era già stata accertata nel corso del primo processo Moro e del Moro bis. Tuttavia nelle successive ricostruzioni della dinamica dell'agguato ogni riferimento a questi due ulteriori brigatisti si era perso. Le versioni fornite da pentiti e dissociati sono sempre state concordi nell'escludere la partecipazione all'azione di brigatisti a bordo di una moto. Dinanzi a una contraddizione tanto stridente tra le affermazioni di testimoni oculari e le ricostruzioni dell'agguato fornite dai brigatisti che vi presero parte, Marini ha ritenuto necessario portare l'attenzione su tanta reticenza. Se nessuno è disposto a parlarne - è la convinzione del magistrato - l'unica spiegazione possibile è che si tratti di un argomento inconfessabile, e ciò autorizza obiettivamente a nutrire sospetti circa un intervento nell'azione di via Fani di presenze esterne alle Brigate rosse.

Nè questa è l'unica zona d'ombra che si stende sull'agguato teso a Moro ed alla sua scorta. Un'altra convinzione del magistrato è che all'azione abbiano preso parte più brigatisti rispetto ai nove identificati nelle precedenti fasi processuali. Marini ritiene del tutto probabile che vi furono altri terroristi in ruolo di copertura, di cui uno quasi certamente con l'incarico di vigilare sul furgone che, poco lontano dal luogo del sequestro, era stato scelto come il mezzo più sicuro per raggiungere, attraversando Roma, il parcheggio sotterraneo della Standa di via dei Colli Portuensi, dove la cassa contenente Moro avrebbe dovuto essere trasbordata sull'auto che doveva giungere in via Montalcini. «Non è pensabile - ha osservato il pubblico ministero Marini - che un mezzo così importante fosse stato abbandonato senza un uomo di guardia».

È a dir poco impensabile che un'azione complessa come il rapimento Moro potesse essere eseguita da un nucleo di appena nove

persone, quando invece le stesse Brigate rosse per il sequestro Sossi avevano agito con un gruppo di dodici membri. In un conflitto a fuoco non si può essere sicuri di non subire perdite. Tanto più che, come ha rivelato il brigatista Bonisoli a Sergio Zavoli che lo intervistava in televisione: «Noi avevamo una preparazione militare approssimativa. C'eravamo allenati ogni tanto a sparare alle bottiglie, in periferia. Il mio mitra si inceppò e io non sapevo cosa fare». Possibile che i brigatisti fossero solo in nove, ad affrontare una scorta composta da cinque uomini? L'agente Iozzino riuscì ad uscire dall'auto di scorta: e se fosse riuscito a colpire uno dei terroristi? Di qui la ragionata convinzione che la dinamica dell'agguato ed il numero dei partecipanti debba ancora essere oggetto di accertamenti per raggiungere una verità piena e convincente.

Un altro interrogativo sollevato da Marini riguarda invece la mancata richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, militante brigatista latitante in Nicaragua e presente in via Fani. Il nome di Casimirri come partecipante alla strage di via Fani è stato fatto per la prima volta da Morucci, nel suo più che noto «memoriale». Sospetti a suo carico erano però già esistenti da tempo. Ciononostante Casimirri per sedici anni ha potuto vivere del tutto tranquillamente in Nicaragua, dove aveva anche aperto un ristorante nella capitale del paese, senza che la magistratura italiana abbia fatto nulla per perseguirlo.

Un ultimo argomento sollevato da Marini nella citata intervista riguarda invece la possibilità che Moro non sia stato ucciso in via Montalcini. Un'ipotesi più volte ripresa in questi anni è che l'ultima prigionia di Moro fosse in realtà a pochi passi dal luogo dove il cadavere fu fatto ritrovare, forse nel ghetto ebraico. Come infatti ha osservato lo stesso Marini: «Sparare a Moro nel garage di via Montalcini poteva essere un rischio non da poco. E trasportarne il corpo a due passi dalle sedi della Dc e del Pci, sedi in quei giorni fortemente presidiate, mi è sempre apparsa una sfida eccessiva».

La perizia balistica del «Moro quater»

La perizia medico-balistica disposta il 2 giugno 1993 dal pubblico ministero Antonio Marini, nell'ambito del quarto processo Moro, ha ribadito quanto già affermato nella perizia del 1981, ovvero che a sparare in via Fani furono sette armi. I medici legali Silvio Merli e Enrico Ronchetti, con il perito balistico Antonio Ugolini, hanno fornito una ricostruzione dell'agguato divergente rispetto a quella descritta da Valerio Morucci nel suo «memoriale». Secondo Morucci infatti i brigatisti avrebbero colpito la scorta di Moro con il fuoco di quattro mitra e due pistole semiautomatiche, sparando tutti i colpi dallo stesso lato della strada. I periti hanno invece identificato i bossoli di una quinta pistola, una calibro 9, ed hanno accertato che l'attacco fu portato da entrambi i lati. Inoltre la nuova ricostruzione peritale ha rilevato un altro elemento contrastante con la versione fornita da Morucci nel memoriale scritto nel 1986: secondo questa versione l'unico del gruppo di fuoco ad avere una pistola calibro 7,65 sarebbe stato Bonisoli, il quale tuttavia non avrebbe sparato contro il capo scorta maresciallo Oreste

Leonardi. La perizia ha invece stabilito che a colpire Leonardi, oltre tutto dal lato opposto della strada rispetto a quanto dichiarato da Morucci, sarebbe stata proprio un'arma calibro 7,65. Il che porterebbe a ritenere che il commando fosse composto da un numero di persone superiore alle nove indicate da Morucci (lo stesso Morucci, Mario Moretti, Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Alvaro Lojacono, Alessio Casimirri, Bruno Seghetti). Tanto più che la perizia ha anche stabilito un'ulteriore circostanza sempre negata da Morucci e dagli altri brigatisti pentiti: il parabrezza del motorino di Alessandro Marini, l'occasionale testimone che riferisce di essere stato fatto oggetto di colpi di arma da fuoco da parte di due terroristi a bordo di una moto, è risultato effettivamente infranto da un proiettile.

L'insieme di tali circostanze porta dunque, ancora una volta, a ritenere che la ricostruzione che brigatisti pentiti e dissociati hanno fornito dell'azione di via Fani presenta ancora oggi dei vuoti. Spesso, quando sono emerse discordanze tra la versione dei brigatisti e gli accertamenti della magistratura, si è sostenuto, da parte dei partecipanti all'agguato, che non dovevano considerarsi lacune essenziali, ma particolari secondari del tutto ininfluenti rispetto alla ricostruzione della verità. Così ad esempio è stato nel caso della recente ammissione che a via Fani era presente, con un ruolo di copertura, Rita Algranati. Può anche darsi che le omissioni nel racconto dei brigatisti siano realmente di poco conto, e destinate più che altro a coprire qualche personaggio minore mai toccato finora dalla vicenda processuale. È difficile tuttavia accettare che in quella vicenda, a distanza di sedici anni e di quattro processi, possano ancora esservi aspetti ignoti. Ed ancor più duro è accettare che attorno a tali aspetti si sia stabilita una sorta di trattativa rateizzata, per cui la verità viene fatta emergere a frammenti a misura di convenienze e interessi i cui contorni tendono ad essere sempre sfuggenti.

La seconda prigionia

In seguito a quella intervista, la tesi di una seconda prigionia di Moro, situata nel ghetto ebraico di Roma nelle vicinanze di via Caetani, ha ripreso vigore sulla stampa. In particolare, sono state ricordate alcune circostanze già note. In primo luogo il sequestro nel covo brigatista di via Gradoli di due appunti di Mario Moretti, catalogati al numero 652 tra i 1115 reperti. Sul primo dei due foglietti manoscritti - rinvenuti nella base terrorista scoperta in seguito ad una perdita d'acqua il 18 aprile 1978, in pieno sequestro Moro - era riportato il nome ed il numero di telefono di una società immobiliare, la «Savellia», proprietaria di un immobile in via Monte Savello 30, conosciuto come Palazzo Orsini. Un edificio la cui piantina, tra l'altro, fu ritrovata nell'appartamento della ex-fidanzata di Valerio Morucci, altro brigatista presente in via Fani e responsabile logistico delle Brigate rosse romane. Il secondo appunto recava invece l'indicazione di quello che si direbbe un appuntamento: «Marchesi Liva mercoledì 22 ore 21 e un quarto - atropina». Proprietaria dell'Immobiliare Savellia era all'epoca la marchesa Valeria Rossi in Litta Modigliani, nobildonna romana che si

firmava anche Li(va) Va(leria). La nota di Moretti sembra indicare un particolare interesse delle Brigate rosse, appena pochi giorni dopo il sequestro (Moro fu rapito giovedì 16 marzo ed il successivo mercoledì era appunto il 22), per uno stabile collocato nel centro di Roma, a non più di 300 metri dal luogo dove fu abbandonata la Renault rossa con il cadavere di Moro. Un interesse che forse diede luogo ad un incontro con la proprietaria dell'immobile.

Palazzo Orsini si trova a poca distanza dal Portico d'Ottavia ed è un palazzo «che ha un ampio passo carraio», come annotato da Moretti nei suoi appunti. Circostanza questa singolarmente coincidente con quanto Mino Pecorelli aveva scritto sul numero di *OP* del 17 ottobre 1978, nel quale «rivelava» che la prigionia del popolo era dalle parti del ghetto ebraico ed era caratterizzata da «un passo carrabile al centro di Roma». La «pista del ghetto», come d'altro canto si è verificato per altre vicende del caso Moro, è comparsa in più occasioni nel corso di questi sedici anni. A parlarne, nell'agosto del 1978, è stato anche l'avvocato Pino De Gori, legale di parte civile per la Dc al terzo processo per la strage di via Fani, il quale ha riferito di un messaggio anonimo registrato dalla propria segreteria telefonica, con il quale si informava che l'ultima prigionia di Moro era un locale del ghetto al quale era possibile accedere «attraverso un ampio passo carraio». Il 19 luglio 1984 fu proprio l'avvocato De Gori a rilanciare l'ipotesi del covo nel ghetto ebraico con un articolo pubblicato su *Il Popolo*.

Negli atti processuali della vicenda Moro non risulta tuttavia alcun cenno che riguardi palazzo Orsini. Sugli appunti rinvenuti in via Gradoli, in apparenza, non è stato condotto alcun accertamento. La marchesa Valeria Rossi in Litta Modigliani non è mai stata sentita dagli investigatori in ordine alla Immobiliare Savellia e ad eventuali contatti, durante il sequestro Moro, con persone riconducibili alle Brigate rosse. All'ipotesi di una seconda «prigionia del popolo» utilizzata nel sequestro Moro, non è stato dato alcun peso, al di fuori di qualche articolo di stampa. Anche perchè per molti anni l'attenzione degli inquirenti si è concentrata principalmente sulla ricerca di via Montalcini, di cui non si ebbe certezza finchè non ne parlò Morucci. Solo di recente, a partire dalle indagini condotte agli inizi degli anni Novanta dal sostituto procuratore De Ficchy, il tema della seconda prigionia è stato riproposto all'attenzione degli investigatori, come testimonia tra l'altro l'interesse che ad esso dedica l'istruttoria del procedimento «Moro quinquies».

Il quarto uomo

La questione della seconda prigionia di Moro, per quanto possa ancora sussistere un legittimo dubbio riguardo il fatto che Moro sia stato ucciso nel garage condominiale di via Montalcini e poi trasportato fino a via Caetani, con un elevato rischio di essere notati dai vicini di casa o bloccati dalle forze dell'ordine nel corso del trasferimento, verosimilmente non è di quelle destinate a modificare il quadro generale delle conoscenze finora acquisite. Non altrettanto può dirsi per la presenza di un quarto uomo nell'appartamento di via Montalcini.

Gli atti processuali, fino al 1993, hanno parlato sempre e soltanto di tre carcerieri: Mario Moretti, Prospero Gallinari e Anna Laura Braghetti. Tuttavia il sospetto circa la presenza di un quarto «carceriere» è stato spesso avanzato da parte di quanti osservavano come fosse improbabile che il covo-prigione potesse essere gestito soltanto da tre persone, di cui l'unica insospettabile, e dunque in grado di dare copertura all'appartamento ed affrontare eventuali emergenze, era assente da casa tutto il giorno perchè impegnata nel proprio lavoro d'ufficio.

Anna Laura Braghetti ha per la prima volta parlato in pubblico della prigionia di Moro in un'intervista a Speciale TG1 del 12 novembre 1993. Affermando di avere avvertito, dopo 15 anni, l'esigenza di offrire un «contributo di verità», la Braghetti, condannata all'ergastolo per la partecipazione al sequestro Moro, pur mantenendo la propria posizione di brigatista non pentita nè dissociata, ha ricostruito nell'intervista i 55 giorni del sequestro. Moro fu rinchiuso nell'appartamento di via Montalcini dal giorno del rapimento, il 16 marzo, fino al momento dell'uccisione, il 9 maggio, senza mai venire trasferito in altri luoghi. L'arrivo in via Montalcini, in una cassa di legno, avvenne sull'auto della stessa Braghetti, per non dare nell'occhio. Al tragitto finale, dal garage della Standa in via dei Colli Portuensi, avevano preso parte Moretti, Gallinari ed il «signor Altobelli», gli stessi che insieme alla Braghetti avevano abitato il covo-prigione durante i due mesi del sequestro. Nessun altro militante delle Brigate rosse ha mai varcato la soglia dell'appartamento. Moro, per l'intero periodo, «è sempre stato presente a se stesso». La «cella» in cui rimase rinchiuso durante tutto il sequestro - un ambiente piccolissimo, non più largo di 90 centimetri, appena sufficiente ad ospitare una brandina e un water da roulotte - era stata ricavata dagli stessi brigatisti rimpiccolendo una delle stanze dell'appartamento. Della prigionia non esiste alcun filmato, solo alcune foto polaroid e la registrazione degli interrogatori, che venne però subito distrutta. Anche le due borse di Moro prelevate dai brigatisti in via Fani, portate in via Montalcini, furono distrutte insieme al loro contenuto, perchè non contenevano nulla di importante.

Dalla «cella» Moro uscì soltanto per essere condotto nel box del garage condominiale dove era parcheggiata la Renault rossa a bordo della quale fu ucciso. «Era mattina molto presto, credo che fossero le 6 e mezzo, le 7. Io ero all'esterno del garage, e passò una signora: la saracinesca non era chiusa, la signora vide la parte posteriore della Renault rossa... Nel garage c'erano Aldo Moro e chi lo avrebbe ucciso di lì a poco».

Del «signor Altobelli» la Braghetti non ha voluto rivelare il nome. Quel che però ha voluto precisare è che si trattava di «un militante delle Brigate rosse a tutti gli effetti. Una persona che fu scelta, credo dalla direzione di colonna, perchè mi affiancasse in questa azione...». La descrizione di Altobelli come un «regolare» contrasta tuttavia con le dichiarazioni di Morucci e della Faranda, che hanno invece identificato Altobelli con Germano Maccari, un militante non ancora noto alle forze dell'ordine che conduceva un'esistenza normale e che pertanto era pienamente adatto ad affiancare la Braghetti nel ruolo di copertura dell'appartamento di via Montalcini.

Germano Maccari è stato interrogato dal sostituto procuratore Franco Ionta in più occasioni (13, 16, 21 ottobre e 17 novembre 1993). In tali circostanze ha sempre negato non soltanto di essere il «quarto carceriere» dell'onorevole Moro, ma di aver fatto parte delle Brigate rosse e di aver mai conosciuto la Braghetti, Moretti e Gallinari. Viceversa, ha dichiarato di aver avuto rapporti di militanza politica, tra il 1974 e il 1977, con Seghetti, Morucci e Faranda, all'interno dell'organizzazione armata FAC (Formazioni armate comuniste). Con questa sigla partecipò nel 1975 ad un attentato dinamitardo a Roma, ai danni della Sip di via Cristoforo Colombo. Per questo episodio fu arrestato nel 1982 e condannato a quattro anni di reclusione, poi ridotti per la dissociazione del Maccari. Dall'accusa di aver partecipato all'omicidio Zicchieri fu invece assolto in secondo grado per insufficienza di prove (dopo la precedente assoluzione in primo grado per non aver commesso il fatto).

Le FAC si sono sciolte tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977; in seguito gli appartenenti si divisero tra quanti ritenevano necessario continuare a militare in strutture armate e quanti invece non condivisero tale scelta. Maccari ha dichiarato al giudice di aver cessato all'epoca ogni attività politica ma di aver mantenuto contatti con le persone che erano appartenute all'organizzazione, pur senza immaginare che alcune di queste erano transitate nelle Brigate rosse. Tra quanti aveva continuato a frequentare, nel periodo antecedente al sequestro Moro, vi era anche Seghetti, in compagnia del quale talvolta era anche uscito. In tali occasioni Seghetti era accompagnato dalla sua ragazza, Anna Laura Braghetti. Di lei Maccari sapeva soltanto che faceva parte del cosiddetto Movimento, senza sospettarne perciò l'impegno politico in strutture eversive.

Maccari, in poche parole, ha insistito con i giudici sul fatto che a partire dal 1977 la sua fu una vita del tutto normale, senza più alcun rapporto con la militanza armata. A riprova di questa normalità esistenziale Maccari ha tra l'altro citato il fatto che, poco dopo la conclusione del sequestro, alla fine del mese di luglio del 1978, partì per il servizio militare.

Della presenza di Maccari in via Montalcini per l'intera durata del sequestro Moro hanno parlato tanto la Faranda (interrogatorio in data 20 ottobre 1993) quanto Morucci (interrogatorio in data 21 ottobre 1993). La Faranda ha anche precisato (interrogatorio in data 10 ottobre 1993) che l'«ingegner Altobelli» era un militante «irregolare» delle Brigate rosse che aveva preso parte al sequestro a partire dal trasbordo della cassa di legno in cui era stato rinchiuso Moro sulla Ami 8 della Braghetti, con cui fu condotto in via Montalcini. Ciò malgrado Maccari è rimasto fermo sulla propria posizione, confermando le precedenti dichiarazioni di totale estraneità al sequestro Moro e, più in generale, alle Brigate rosse.

Il «memoriale» di via Monte Nevoso

La vicenda del memoriale e delle lettere scritte da Moro durante il sequestro è scandita, com'è noto, da due date.

1° ottobre 1978: i carabinieri del Nucleo speciale antiterrorismo comandati dal generale Dalla Chiesa fanno irruzione nel covo di via Monte Nevoso, a Milano, arrestando alcuni capi brigatisti e sequestrando un'ingente mole di materiale documentale. Per quattro giorni gli specialisti passano al setaccio l'appartamento alla ricerca di elementi utili. Vengono inventariate migliaia di pagine che documentano l'attività delle Brigate rosse, ma soprattutto viene rinvenuta la copia del testo dattiloscritto del «memoriale» scritto da Moro durante i 55 giorni di prigionia.

9 ottobre 1990: ben dodici anni dopo l'irruzione nel covo alcuni operai, lavorando alla ristrutturazione dell'appartamento, rimasto fino ad allora sotto sequestro giudiziario, trovano sotto una finestra un vano nascosto da un pannello di legno. All'interno viene rinvenuto un plico contenente parte del riscatto pagato per il rilascio dell'imprenditore Costa, copie delle lettere di Moro, tra cui alcune inedite, e copia del manoscritto del memoriale di Moro. Il ritrovamento suscitò grande scalpore. Un muratore aveva portato alla luce senza fatica quel che i carabinieri di Dalla Chiesa per quattro giorni di seguito non erano riusciti a scoprire.

Dal confronto tra dattiloscritto e manoscritto emerse che il brigatista che ricopiò il memoriale di Moro aveva ommesso parte del testo originale: il testo battuto a macchina, rinvenuto da Dalla Chiesa nel 1978, corrisponde infatti alla trascrizione di circa una metà, la seconda, delle quasi quattrocento pagine che compongono il manoscritto. Dal dattiloscritto manca invece l'intera prima parte, oltre - ed è piuttosto singolare - ad alcuni passaggi della seconda: in particolare, non sono stati rinvenuti trascritti i brani relativi alle stragi ed alla strategia della tensione, nonché alcuni giudizi su Giulio Andreotti ed i suoi rapporti con i servizi segreti americani. In relazione a queste omissioni - che difficilmente trovano una giustificazione plausibile dal punto di vista brigatista, anche se si volesse supporre che l'irruzione del 1978 nel covo di via Monte Nevoso avesse interrotto il lavoro di copiatura - vi fu chi ipotizzò rimaneggiamenti ed amputazioni intervenuti in seguito alla scoperta delle carte.

Tra questi vi fu il leader socialista Bettino Craxi, che parlò, in una dichiarazione del 16 ottobre 1990, di qualche «manina» che aveva fatto trovare quei materiali in via Monte Nevoso. All'epoca la dichiarazione di Craxi fu interpretata dalla stampa come un riferimento, neppure troppo velato, allo stesso Andreotti. Tale sospetto sembrava dovesse trovare riscontro nella circostanza che proprio al leader democristiano, allora Presidente del consiglio dei Ministri, la copia del dattiloscritto fu portata in visione appena ritrovata dagli uomini di Dalla Chiesa. Di questo episodio sono state fornite due versioni diverse. Secondo la prima, ufficiale, il generale Dalla Chiesa consegnò il documento poche ore dopo il suo ritrovamento al ministro dell'interno dell'epoca, Virginio Rognoni, e questi lo portò di persona al Presidente del consiglio, il quale ne prese visione alla presenza del ministro. Il documento in questione si componeva di 49 pagine ed era lo stesso consegnato alla magistratura, e poi diffuso dalla stampa. Una seconda versione - ribadita anche di recente da Franco Evangelisti, il più stretto collaboratore di Andreotti, in un interrogatorio reso poche settimane prima di morire -

riferisce invece di un incontro notturno, e senza testimoni, tra Andreotti e Dalla Chiesa, nel corso del quale il generale avrebbe mostrato al politico le carte di Moro. Questa circostanza tuttavia, che Evangelisti ha raccontato di aver appreso dallo stesso Andreotti, è sempre stata smentita da quest'ultimo.

Alla vicenda del memoriale, e delle discordanze tra dattiloscritto sequestrato nel 1978 e manoscritto rinvenuto nel 1990, si è ora aggiunto un ulteriore capitolo. L'analisi filologica di un redattore dell'Istituto della enciclopedia italiana, lo storico Franco Maria Biscione, ha sollevato il dubbio che neppure la copia del manoscritto scoperta sotto la finestra dell'appartamento di via Monte Nevoso sia completa. Utilizzando per il proprio lavoro anche le carte del collega professor Mario Medici, linguista, recentemente scomparso, che è stato perito del tribunale di Roma per l'analisi di tutti i comunicati delle Brigate rosse durante il caso Moro, Biscione ha avanzato l'ipotesi che il manoscritto abbia subito «sia pure limitate e circostanziate sottrazioni». Attraverso un lavoro di comparazione e di classificazione dei rinvii interni al testo (condotto attraverso l'analisi di espressioni quali, ad esempio, «come ho detto» oppure «ho avuto occasione di fare un cenno»), Biscione ha appurato che in almeno due casi il discorso di Moro fa riferimento a passaggi di cui non c'è traccia nelle versioni conosciute. In particolare - questa è la tesi presentata nel libro *Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano* - mancherebbero stralci di testo che hanno per oggetto i servizi segreti. Il primo riguarda il giudizio di Moro sull'operato del Sid, il vecchio servizio segreto, in Libia. Il secondo è invece relativo ai rapporti di reciproca diffidenza tra Andreotti e il generale Miceli, direttore del Sid.

Lo studio comparato di Biscione - acquisito agli atti del procedimento «Moro quinquies» dal pubblico ministero Ionta, insieme alle dichiarazioni dell'autore rende tra l'altro evidente che il memoriale era stato redatto in risposta ad almeno sedici quesiti posti dagli stessi brigatisti. L'interrogatorio non sarebbe iniziato subito dopo il sequestro ma nei primi giorni di aprile, e si sarebbe concluso verso la fine dello stesso mese. Nella risposta all'ultima domanda Moro accenna infatti all'episodio del 18 aprile («la macabra grande edizione sulla mia esecuzione»), quando in seguito ad un falso comunicato delle Brigate rosse che ne annunciava la morte il corpo fu cercato nel lago della Duchessa. I sedici «temi» sui quali è stato imperniato l'interrogatorio sono: 1) la nascita del centro-sinistra e il tentativo golpista di De Lorenzo; 2) la strage di piazza Fontana ed il ruolo della Dc nella strategia della tensione; 3) la riforma dei servizi segreti, avvenuta nel 1977; 4) le fonti del sostentamento economico della Dc; 5) la trattativa per ottenere il prestito del fondo monetario internazionale; 6) l'affare Lockheed; 7) le basi dell'accordo tra maggioranza ed opposizione per la formazione del governo di «solidarietà nazionale»; 8) il ruolo degli ambasciatori Usa in Italia; 9) il «sistema di potere» democristiano; 10) il ruolo degli intellettuali nella ristrutturazione della Dc; 11) i rapporti tra Dc e famiglia Agnelli nelle elezioni del 1976; 12) il ruolo di Giuseppe Medici alla presidenza della Montedison; 13) i rapporti tra Dc e il sistema della finanza pubblica; 14) l'esistenza di piani antiguerriglia della Nato; 15)

la figura di Francesco Cossiga ed i suoi rapporti con gli apparati di polizia; 16) i rapporti tra Dc e grande stampa.

Di questa articolazione tematica fino ad oggi non ci si era resi conto, a causa dello stato di grande confusione delle versioni, diverse e caotiche persino nella numerazione delle pagine. La sensazione è che l'ordine in cui l'interrogatorio procedette venne ampiamente rimescolato da chi in passato ha avuto in mano le carte. Se a ciò poi si aggiunge la mancanza del testo originale (e, ovviamente, della registrazione da cui fu tratto) si capisce come le carte di Moro siano divenute un *puzzle enigmatico, ancora oggi fonte inesauribile di dubbi e sospetti*.

La distruzione degli originali, come più volte i brigatisti hanno ripetuto, fu voluta per impedire l'identificazione dei carcerieri di Moro. Nulla di più dunque che una normale misura di sicurezza, un'ovvia precauzione dietro la quale, secondo i brigatisti, non va cercato alcun mistero. Resta il fatto tuttavia che se una tale spiegazione può avere una sua coerenza per quanto riguarda la distruzione dei nastri registrati, non si vede che senso abbia invece in relazione alla scomparsa degli originali del manoscritto e del dattiloscritto, che avrebbe dovuto esserne la fedele trasposizione. La distruzione degli originali fu di fatto il primo atto di manipolazione del testo di Moro, in seguito al quale ha avuto inizio una lunga storia piena di interrogativi e di domande ancora senza risposta. Tra cui, non ultima, la domanda se davvero Pecorelli, poco prima di morire, fosse in attesa di ricevere da Milano i diari di Moro per pubblicarli integralmente, come ancora di recente ha dichiarato ai giudici romani Renato Corsini, ex collaboratore di *Op*, la rivista diretta dal giornalista assassinato la sera del 20 marzo 1979.

I presunti interventi di mafia, camorra e 'ndrangheta

Il pentito di mafia Tommaso Buscetta ha parlato in più occasioni del caso Moro. Una di queste è collegata alle rivelazioni sul delitto Pecorelli. Secondo quanto dichiarato da Buscetta, infatti, il direttore di *Op* sarebbe stato ucciso anche perchè aveva messo le mani sulle pagine del memoriale Moro in cui si parla di Andreotti a proposito di alcuni scandali. «Secondo quanto mi disse Badalamenti - ha ricordato Buscetta - sembra che Pecorelli stesse appurando "cose politiche" collegate al sequestro Moro. Giulio Andreotti era appunto preoccupato che potessero trapelare quei segreti, inerenti al sequestro dell'onorevole Moro, segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva. Pecorelli e Dalla Chiesa sono infatti "cose che si intrecciano fra loro"» (così si esprime Buscetta il 6 aprile 1993 in una deposizione resa al Procuratore della Repubblica di Palermo e riprodotta nel testo della domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti, pubblicata come atto Senato, doc. IV, n. 179, XI Legislatura). Un'altra circostanza in cui Buscetta ha parlato del caso Moro - come si documenta più estesamente nella precedente relazione della Commissione - è stata a proposito dei contatti che, mentre Buscetta era in carcere, erano stati attivati per cercare un canale che consentisse la liberazione di Moro. Di un interesse della mafia per il caso Moro si trova del resto traccia anche nelle dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia, il quale ha

riferito le pressioni del capo-mafia Stefano Bontate perchè Moro fosse ricercato e liberato, e le obiezioni di Pippo Calò, «rappresentante» a Roma della cupola e pertanto personaggio in rapporto con ambienti politici nazionali, il quale ribatteva che i primi a non voler Moro libero erano proprio «uomini politici di primo piano del suo partito».

Un altro episodio della serie di veri o presunti interventi della criminalità organizzata per liberare Moro è stato raccontato, per la verità in più versioni tra loro differenti nel tempo, da Raffaele Cutolo, capo della Nuova camorra organizzata. Replicando lo schema delle dichiarazioni dei pentiti di mafia, anche Cutolo ha affermato che durante il sequestro di Moro venne contattato per individuare il luogo presso il quale lo statista democristiano era imprigionato. Durante lo scorso mese di dicembre, Cutolo è stato ascoltato dal giudice istruttore Otello Lupacchini, titolare dell'inchiesta sulla banda della Magliana. Al giudice il capo-camorra ha ripetuto che a richiedere il suo interessamento era stato l'avvocato Francesco Gangemi, come già altre volte aveva dichiarato, in particolare a partire dal 1990, quando fu ascoltato dai magistrati romani nell'istruttoria del Moro quinquies. Cutolo, dal luogo in cui si era rifugiato dopo l'evasione dal manicomio criminale di Aversa, diede quindi incarico al proprio capozona di Aprilia, Nicolino Selis, di individuare il covo-prigione, anche tramite il boss della Magliana, Franco Giuseppucci, con il quale intratteneva stretti rapporti. Selis, all'epoca latitante, alcuni giorni più tardi fece sapere a Cutolo di avere individuato l'appartamento presso il quale Moro era tenuto, nel quartiere della Magliana, poco lontano dal nascondiglio dello stesso Selis. Tuttavia, quando Cutolo avvisò l'avvocato Gangemi che era pronto ad aprire la trattativa per la liberazione di Moro, quello gli rispose che non se ne doveva fare niente. Più tardi Vincenzo Casillo, suo fidato luogotenente, gli fece sapere esplicitamente che doveva stare alla larga dal caso Moro, perchè questo era il desiderio degli ambienti politici con cui teneva i contatti. Per completezza, è opportuno ricordare che altre volte Cutolo aveva raccontato un episodio analogo, salvo rivendicare a sé l'origine dell'iniziativa e riservando all'avvocato Gangemi il ruolo di latore di un messaggio per la Dc. Ovvero, in altri casi ancora, omettendo ogni riferimento al Giuseppucci. O, ancora, facendo riferimento ad un «alto esponente del Viminale» il quale gli avrebbe detto di fermarsi nella sua ricerca.

Il 3 ottobre 1992 Saverio Morabito, originario di Plati e detenuto presso il carcere di Bergamo per reati di criminalità organizzata, annunciava al sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Alberto Nobili, la propria intenzione di collaborare con la giustizia. La decisione era maturata, per affermazione dello stesso Morabito, in seguito al rischio di essere trasferito presso una sezione differenziata, o cosiddetta di «primo livello», del carcere di Bergamo, in compagnia di altri detenuti agli arresti per reati associativi o di malavita organizzata. Di fronte alla prospettiva di trovarsi a contatto con altri personaggi di spicco della criminalità organizzata, con il timore di poter essere nuovamente costretto a stabilire legami e solidarietà rischiose, in particolare con gli ambienti di provenienza della «'ndrangheta» calabrese, Morabito decideva di collaborare con la giustizia, ponendo come condizione che il proprio stato di pentito

fosse tenuto riservato, per non provocare rappresaglie su di sé e la propria famiglia.

Nei lunghi interrogatori condotti dal sostituto Nobili nell'arco di 12 mesi (l'ultimo interrogatorio è in data 30 settembre 1993), Morabito riferisce al giudice su fatti e persone relativi ai molti episodi criminali di cui è direttamente o indirettamente a conoscenza, tra cui numerosi omicidi e sequestri di persona, compiuti nel nord Italia a partire dal 1977 dal proprio gruppo, insieme alle famiglie calabresi dei Barbaro, Papalia, Sergi e Marando, ed alle famiglie siciliane dei Ciulla, Ugone e Zacco. Oltre ad una serie di altri reati commessi in relazione al traffico di droga e di armi, nelle proprie deposizioni Morabito riferisce anche di contatti avuti con i servizi segreti della Libia per commettere omicidi in Europa, in Egitto e negli Usa in cambio di denaro e di concessioni particolari per la gestione del petrolio libico attraverso società appositamente costituite. In relazione al caso Moro, già nell'interrogatorio del 28 ottobre 1992, Morabito riferisce di aver appreso da Domenico Papalia e da Paolo Sergi, attorno al 1987-88, che uno dei membri di maggior spicco della «'ndrangheta», Antonio Nirta detto «due nasi», fu tra gli esecutori materiali del sequestro di Aldo Moro. Sempre a proposito dell'esponente della famiglia di San Luca, Morabito ha ricordato come di lui si dicesse che fosse inserito nella massoneria ufficiale, e ha riferito anche la propria convinzione, poi divenuta piuttosto diffusa negli ambienti della criminalità calabrese, che Nirta abbia avuto un ruolo come collaboratore degli organi di polizia e dei servizi segreti, in particolare quale confidente del capitano dei Carabinieri Francesco Delfino, anche lui originario di Plati, poi trasferitosi in Lombardia.

I piani «Victor e Mike»

Una vicenda che con molta enfasi è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica nel corso del mese di novembre del 1993 ha avuto origine dalla notizia dell'esistenza di piani predisposti da autorità italiane in previsione di un'eventuale liberazione dell'onorevole Moro, ovvero della sua uccisione da parte delle Brigate rosse. Più precisamente, il 29 novembre 1993 fu diffuso in Italia il contenuto di un'intervista che il senatore a vita, Francesco Cossiga, ministro dell'interno all'epoca del sequestro Moro, aveva rilasciato mesi addietro a due giornalisti, Michael Busse e Maria Rosa Bobbi, che si erano presentati a nome di un'emittente tedesca, la Westdeutscher Rundfunk. Nell'intervista il senatore Cossiga, tra gli altri argomenti, ricordava come in previsione della conclusione del sequestro fossero stati elaborati due differenti scenari: il primo nell'eventualità che Moro fosse stato rilasciato vivo (piano Victor), il secondo qualora lo statista fosse invece stato ritrovato morto (piano Mike).

Il piano Mike, dal contenuto alquanto scontato, prevedeva che dopo il ritrovamento del corpo di Moro scattasse immediatamente una serie di misure repressive contro simpatizzanti e fiancheggiatori delle Brigate rosse. Se, di fatto, il 9 maggio 1978 l'operazione di rastrellamento ad ampio raggio non ci fu, ciò avvenne - come ha dichiarato a questo

proposito l'avvocato Pino De Gori, rappresentante di parte civile per la Democrazia cristiana - per il timore delle reazioni che questa avrebbe suscitato nella sinistra. Le direttive previste dal piano Victor, che al contrario delle precedenti hanno suscitato vivo scalpore in tutti i mass media nazionali, disponevano invece che Moro, uscito vivo dalla prigionia, fosse «tenuto in isolamento» in una clinica, per evitare che dicesse «cose durissime» contro i vertici dello Stato, di cui probabilmente poi «si sarebbe pentito», come ha avuto modo di esprimersi il senatore Cossiga.

Tali misure trovavano origine in una valutazione compiuta dal gruppo di crisi costituito presso il Ministero dell'interno per seguire il sequestro. L'opinione degli esperti, selezionati dall'allora ministro Cossiga, era infatti che Moro fosse sotto gli effetti della cosiddetta «sindrome di Stoccolma». A questa opinione si conformò infatti il giudizio espresso dal comitato sulle lettere che Moro fece pervenire dalla prigionia, le quali - come si ricorderà - furono giudicate dallo stesso Cossiga, su consiglio di esperti psicologi, «moralmente non ascrivibili». Una traccia della genesi del piano Victor può trovarsi in una memoria del criminologo Franco Ferracuti, membro del ricordato Comitato di crisi, il quale così scriveva: «All'atto della rimessa in libertà il soggetto va protetto da incontri di gruppo frastornanti ed incontrollati che creano una situazione di estremo pericolo per il soggetto, per le incontrollate dichiarazioni che egli può essere portato a fare nella prima fase». Il timore era che Moro potesse manifestare «diffidenza ed ostilità verso membri della famiglia o verso le autorità che non "hanno fatto il loro dovere" ...». Per questo motivo, aggiungeva Ferracuti, Moro «dopo i primi indispensabili contatti con i familiari stretti e con le autorità giudiziarie, (...) va isolato e protetto rigidamente, assieme ad uno psichiatra-psicologo di sua fiducia», al fine di consentirgli di superare «il meccanismo di identificazione con l'aggressore di cui è stato oggetto». «Al termine di questa fase il soggetto va fatto dormire, se necessario chimicamente. Al risveglio potrà essere avvicinato brevissimamente solo dai familiari».

Le indicazioni di Ferracuti furono integralmente recepite nel piano Victor, con la sola variante costituita dall'estensione al Ministro dell'interno dell'autorizzazione ad avvicinare Moro subito dopo la sua liberazione, nel ricovero presso il Policlinico Gemelli. Questa sostanziale sovrapposizione tra quanto emerso dal lavoro del Comitato di crisi e le direttive diramate dal Viminale colloca nella giusta prospettiva anche la polemica sorta subito dopo le dichiarazioni del senatore Cossiga a proposito della paternità dei piani Victor e Mike. L'ex ministro nell'intervista aveva infatti affermato che le due pianificazioni erano state predisposte dall'autorità giudiziaria, d'intesa con il Ministero dell'interno. Questa indicazione era poi stata ribadita in numerose occasioni (ad esempio, in un'intervista a *La Stampa* del 30 novembre 1993). Affermazione peraltro contestata dai giudici romani all'epoca ai vertici della procura della Repubblica.

Certo, non sfugge il rilievo - avanzato da più parti e più volte dallo stesso senatore Cossiga nelle sue audizioni davanti alla Commissione - che misure e procedure volte alla «protezione» di coloro che siano stati liberati dopo un sequestro ed abbiano quindi patito le costrizioni fisiche

e morali che la prigionia comporta, costituiscano non solo una prassi corrente ma anche una doverosa necessità da parte degli inquirenti. E tuttavia non convince l'elevato grado di preoccupazione presente fra gli esperti del Comitato per i «rischi» che Moro libero avrebbe potuto comportare a causa delle affermazioni e dei giudizi ai quali si sarebbe presumibilmente abbandonato; anche perchè - a parte ogni riserva sulla scientificità dell'ipotesi secondo cui Moro sarebbe caduto vittima della sindrome di Stoccolma - resta sullo sfondo il fantasma di una sorta di psichiatizzazione dello statista in ossequio a prevalenti interessi di ordine generale.

A conclusione di questo breve richiamo alla vicenda dei piani Victor e Mike vale comunque la pena di ricordare che il grande clamore che essa ha suscitato dipende essenzialmente dal fatto che alle dichiarazioni del senatore Cossiga è stato attribuito un significato di assoluta novità, quando invece si trattava di argomenti già comparsi nel passato. Di ciò vi è traccia nel volume *Il delitto Moro*, pubblicato sedici anni fa da Roberto Martinelli ed Antonio Padellaro, nel quale è riportato uno stralcio di un diario del senatore Francesco Cossiga ove la vicenda è riportata con ampiezza di dettagli. E, soprattutto, di Mike e Victor si è parlato nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla prima Commissione parlamentare sul caso Moro, durante l'audizione del prefetto Emanuele De Francesco, nella seduta del 7 novembre 1980 (Atti Commissione Moro, VIII legislatura, Doc. XXIII, n. 5, vol. sesto, p. 4).

Considerazioni finali. I problemi ancora aperti

Vi sono molteplici motivi che portano alla conclusione che il «caso Moro» non deve ancora ritenersi chiuso. Motivi di ordine giudiziario e motivi di ordine politico, tra i quali peraltro corre uno stretto rapporto. La vicenda processuale rivela come siano ancora numerosi gli aspetti, niente affatto secondari, sui quali si cerca di fare luce. Alcune di queste circostanze, sulle quali la Commissione ha già avuto modo di intervenire con la precedente relazione, consegnata al Parlamento il 22 aprile 1992, risultano significative non soltanto in sè, ai fini del definitivo accertamento delle responsabilità personali di quanti hanno preso parte al sequestro Moro, ma per il carico di dubbi che la mancanza di una verità ultima autorizza ad alimentare.

Verità ultima, in questo caso, significa stabilire con certezza la dinamica dell'agguato di via Fani, ponendo fine una volta per tutte allo stillicidio di rivelazioni ed ipotesi che in questi anni si sono intrecciate, anche a causa del fatto che le ricostruzioni fornite dai brigatisti partecipanti all'azione non sono per nulla convincenti. Dall'episodio della moto, alla questione del numero di armi che spararono, alla presenza di un gruppo di terroristi più ampio di quelli già condannati per la strage, gli elementi mancanti non sono nè pochi nè di secondo piano. Altrettanto può dirsi per altri momenti cruciali del sequestro, come ad esempio la gestione del covo-prigione di via Montalcini; la conduzione degli interrogatori di Moro, la vicenda degli scritti e delle registrazioni, con l'incomprensibile sequenza di distruzioni e manomis-

sioni subite nel periodo in cui questi erano ancora nella disponibilità delle Brigate rosse.

Basterebbe ciò a respingere la tesi di quanti vorrebbero vedere nella prosecuzione delle indagini un inutile accanimento motivato esclusivamente da interessi partigiani. Il punto è che in questi sedici anni la linea mantenuta dai brigatisti - pentiti, dissociati e «irriducibili» - è sempre stata quella di negare misteri, infiltrazioni, segreti ancora da scoprire. Anche di recente Valerio Morucci ha ripetuto: «Può mancare qualche dettaglio sulla dinamica (...), qualche pentito 'tardivo' potrebbe ricordarsi qualche altro nome. Ma in ogni caso si tratterebbe di figure di secondo piano: i dirigenti e i militanti delle Br sono stati identificati tutti. Non capisco perchè, in un Paese in cui ci sono un'infinità di cose non chiare, ci deve essere questa enorme attenzione sull'unica storia chiara» (*Corriere della sera*, 3 ottobre 1993). Tutti concordi dunque, i partecipanti all'azione, nell'affermare che sugli avvenimenti legati al sequestro Moro è stata fatta pienamente luce e, dunque, se vi è chi continua ad alimentare sospetti ciò dipende da interessi che nulla hanno a che vedere con le Brigate rosse e la loro storia.

Contro questa posizione tuttavia si scontra una realtà processuale in cui, come si è detto, i margini di incertezza non mancano nonostante le correzioni e le confessioni «a rate» con le quali negli anni i brigatisti hanno cercato di tenere insieme il principio secondo cui «tutto è chiaro» con la realtà risultante dalle inchieste giudiziarie.

Bisogna dunque che sia chiaro come la soluzione politica della vicenda, per la quale da anni si battono i brigatisti ancora in carcere, non può che essere subordinata ad un accertamento completo e definitivo della verità dei fatti. Il che in nessun caso può avvenire attraverso la parsimoniosa amministrazione di informazioni e rivelazioni che finora ha guidato la strategia processuale di quanti sono stati condannati per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Anche perchè fino a quando resteranno zone d'ombra a coprire aspetti importanti di questa vicenda, per la parte che attiene direttamente all'azione delle Brigate rosse, non sarà possibile elaborare un giudizio chiaro e definitivo sul ruolo svolto nel «caso Moro» dai pubblici poteri.

Che questo sia un problema ancora largamente da esplorare - per quella valutazione di ordine anche istituzionale che finora è complessivamente mancata a motivo, da un lato, dell'incompletezza della ricostruzione giudiziaria e, dall'altro, del perdurare di una situazione che ha visto contrapporsi opposti timori di strumentalizzazione - lo rivela il fatto che la lista degli episodi non ancora chiariti e delle circostanze alquanto enigmatiche è ancora lunga, e non lascia per il momento intravedere spiragli di soluzione. Nel corso del sequestro Moro, e delle indagini che hanno fatto seguito al suo assassinio, i casi in cui gli interventi dello Stato hanno lasciato aperti più interrogativi di quanti ne abbiano risolti sono stati numerosi, e si trovano elencati, per la massima parte, nella precedente relazione della Commissione. Si tratta di situazioni dalle quali emergono consistenti dubbi in relazione al livello, all'ampiezza ed alla determinazione dell'azione con i quali i diversi organi competenti dello Stato hanno affrontato il «caso Moro». A titolo di sintetico sommario, ne ricordiamo brevemente alcuni, di particolare interesse.

La ricerca della prigione

Almeno tre sono i fatti da citare a proposito della ricerca della prigione di Moro. Il primo riguarda la base brigatista di via Gradoli. La scoperta dell'appartamento avvenne il 18 aprile 1978, in modo apparentemente casuale. A provocarla fu infatti una perdita d'acqua. Una perdita che, a detta di quanti intervennero immediatamente sul posto, appariva provocata intenzionalmente. Non era questa tuttavia la prima volta che il covo di via Gradoli entrava nelle indagini. In precedenza, il 18 marzo, appena due giorni dopo il sequestro, vi era già stata una prima perquisizione dell'edificio, che aveva avuto origine da una segnalazione anonima pervenuta alla segreteria del Ministro dell'interno e da questi trasmessa al Capo della polizia Parlato. Gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo si recarono sul posto per un sopralluogo, ma davanti all'interno n. 11, non ricevendo nessuna risposta, rinunciarono a proseguire nella perquisizione, allontanandosi. Ciò avvenne malgrado il fatto che le disposizioni del magistrato fossero inequivocabili. Se l'inquilino era assente o non rispondeva, gli agenti avrebbero dovuto attendere fino al suo ritorno. Un mese più tardi, l'appartamento risulterà essere una base delle brigate rosse, frequentata da Mario Moretti e Barbara Balzerani, esponenti di primo grado della colonna romana, direttamente implicati nel sequestro dell'onorevole Moro. Non è tutto. Il 2 aprile si verificò il curioso episodio della seduta spiritica che un gruppo di amici, tra i quali Romano Prodi, tenne nella campagna bolognese. In quella sede emerse il nome «Gradoli» in relazione al luogo presso il quale Moro era tenuto prigioniero. La segnalazione, tramite Prodi, fu fatta pervenire alla segreteria del Ministro dell'interno, e da questi al Capo della polizia. Il risultato che ne derivò fu un rastrellamento della polizia nel paese di Gradoli, in provincia di Viterbo. È singolare che nonostante una precedente segnalazione riferita a via Gradoli, pervenuta anch'essa direttamente alla segreteria del Ministro, non sia stata fatta alcuna connessione tra le due indicazioni, con il risultato di organizzare una improbabile battuta in un piccolo paesino del viterbese. Ed è ancora più singolare che, dopo sedici anni, non sia ancora oggi possibile ricostruire con certezza perchè, dopo ben due segnalazioni, si sia arrivati alla scoperta del covo di via Gradoli solo un mese dopo il sequestro, quando gli occupanti lo avevano già abbandonato, e perchè ciò comunque sia avvenuto con modalità che lasciano pensare ad un ritrovamento «guidato». L'ultima annotazione, infine, riguarda il fatto che l'ingente quantità di materiale documentale ritrovato in via Gradoli non venne, come sarebbe stato naturale supporre, immediatamente utilizzata per ricavarne elementi utili alla cattura dei brigatisti ed alla liberazione di Moro. Dagli atti pubblicati dalla Commissione d'inchiesta sul caso Moro risulta infatti che gli accertamenti su indirizzi, numeri di telefono e nomi di persone ritrovati nel covo furono avviati con ritardo, a quasi due mesi di distanza dal ritrovamento.

Quanto al secondo episodio, tra quelli che hanno sollevato interrogativi in ordine alla ricerca della prigione, esso concerne le ricerche dell'appartamento di via Montalcini 8. La relazione approvata nella X

legislatura ha già dato ampio conto delle carenze evidenziate dalle indagini della polizia, alla quale, dopo la morte dello statista, era pervenuta in proposito una segnalazione attendibile e fondata su elementi obbiettivi. La polizia non fu in grado di identificare l'appartamento come prigione di Moro; di impedire che le Brigate rosse si accorgessero delle attenzioni rivolte dalla polizia alla Braghetti; di impedire che Moretti e Gallinari sgombrassero l'appartamento prima che potesse essere visitato da due agenti, smantellando altresì il tramezzo che era stato costruito per adattarlo a prigione; di impedire infine che la Braghetti entrasse in clandestinità. Il tutto è ampiamente documentato dall'ordinanza di rinvio a giudizio del Moro quater (pag. 84 e seguenti).

Da ultimo, in data 4 febbraio la stampa ha diffuso la notizia del rinvenimento, a distanza di pochi metri dall'appartamento di via Montalcini, di una pistola modello Beretta, il cui numero di matricola risulta tuttora leggibile. La pistola era sepolta sotto un cumulo di calcinacci e avvolta in un foglio di giornale del 1979. Si tratterebbe - anche se si è in presenza di diverse valutazioni e non sono esauriti gli accertamenti peritali dei reparti specializzati dell'arma dei Carabinieri - di un'arma dello stesso modello di quella che avrebbe sparato in via Fani contro i cinque uomini della scorta. Affiora ancora una volta, ed è al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi di un qualche coinvolgimento della criminalità organizzata nella gestione della logistica del sequestro.

La terza circostanza rilevante, strettamente connessa al problema dell'identificazione del luogo di prigionia dell'onorevole Moro, è quella dell'allertamento, ordinato il 21 marzo 1978, alle ore 7, dell'unità di intervento speciale degli incursori della Marina, denominata Comsubin, nel presupposto - riferito nel corso di una cerimonia pubblica dal presidente Cossiga, il 9 giugno 1991 - che si fosse giunti «ad un passo dalla prigione di Moro». Il fatto è ampiamente riportato nella ricordata relazione (X Legislatura, Doc. XXIII, n. 49, pag. 29 e ss.).

L'allarme, come è noto, veniva poi revocato alle ore 13. Ciò che rileva sottolineare è come presso il Ministero dell'interno non ci sia traccia dell'ordine di allertamento, che risulta comunque pervenuto al Ministero della difesa, ove è custodita la documentazione che concerne le attività svolte dal reparto nel periodo del sequestro Moro. Il senatore Cossiga, nel corso della sua audizione del 21 dicembre 1993, ha dato conto della struttura del Comsubin e della catena di comando ad essa relativa. L'ordine ultimo di intervento al reparto doveva essere impartito dal Ministro o da persona da questi delegata, il che non esclude che altri gradi intermedi potessero legittimamente ordinare l'allertamento. Il senatore Cossiga comunque ha precisato di non avere impartito alcuno specifico ordine di distruzione di documenti. Va peraltro aggiunto che egli si dimise dall'Interno subito dopo la morte dell'onorevole Moro. In conclusione, sappiamo che un allertamento vi fu, ma non possono esserne documentati i responsabili ed i presupposti di fatto.

Il problema della documentazione dell'attività degli organi dello Stato

Il caso ora sintetizzato richiama prepotentemente all'attenzione le vistose e più volte denunciate lacune di documentazione che contraddi-

stinguono alcuni passaggi cruciali dell'attività di investigazione in senso lato. Si tratta di uno degli aspetti maggiormente censurabili sotto il profilo della conveniente conduzione di attività riconducibili ad apparati dello Stato e che pertanto non è possibile passare sotto silenzio. È in virtù di quella che - benevolmente - si può definire come una grave negligenza se non sono disponibili, ad esempio, atti formali ai quali ricondurre l'insediamento dei cosiddetti comitati di crisi istituiti presso il Ministero dell'interno, ovvero verbalizzazioni, sia pure succinte, del loro operato.

Altrettanto può dirsi per quanto concerne l'esistenza e l'operato di un comitato informale che sarebbe stato istituito presso il Ministero della marina durante il sequestro. Non risulta agli atti del Ministero della difesa alcuna traccia dell'organismo, alle cui riunioni avrebbe talvolta partecipato - secondo alcune ipotesi ricostruttive - il capo della loggia massonica P2. L'ordinanza di rinvio a giudizio del Moro quater ha ritenuto, allo stato degli atti, non provata l'esistenza dell'organismo e tantomeno la partecipazione di Gelli alle riunioni del comitato. Interpellato sul ruolo rivestito da organismi incardinati presso la Marina nel corso del sequestro, il senatore Cossiga, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha precisato di non essere a conoscenza dell'attività di comitati di sorta, ma soltanto dell'incarico affidato al prestigioso ufficio di decrittazione del Sios Marina - il servizio segreto d'arma - di passare al setaccio i documenti provenienti da Moro, nel presupposto che essi potessero contenere messaggi cifrati diretti al Governo, ovvero intellegibili da parte di terzi interessati.

Da ultimo, grazie a circostanze sostanzialmente fortuite, la Commissione è venuta a conoscenza che presso il Gabinetto del Ministro dell'interno era stato redatto un repertorio generale di tutti gli atti, da qualunque autorità formati, concernenti il caso Moro e transitati per quel Dicastero; copia del repertorio è stata immediatamente acquisita. La Commissione che si ricostituirà nella prossima legislatura non potrà mancare di acquisire piena conoscenza dell'oggetto degli atti repertati per colmare - ove possibile - i vuoti di informazione che tuttora perdurano.

Vale la pena, in questa sede, richiamare i principali fra gli interrogativi residui - tuttora irrisolti - già evidenziati nella relazione conclusiva delle attività di inchiesta svolte nel corso della X Legislatura (doc. XXIII n. 49). Questa Commissione concordava infatti nel ritenere circostanze non chiarite:

l'esatta dinamica della strage del 16 marzo 1978 e quella del rapimento;

l'episodio del rullino fotografico contenente le immagini dell'agguato scomparso nel corso della prima istruttoria;

l'eventuale presenza di elementi della criminalità organizzata sul luogo dell'agguato;

il blocco di linee telefoniche in coincidenza con la strage e, successivamente, con la diffusione di uno dei comunicati della Brigate rosse;

l'individuazione del luogo di prigionia dell'onorevole Moro;

l'identificazione di un «quarto» uomo nella prigione brigatista e la sua appartenenza eventuale a forze eversive o bande diverse dalle Brigate rosse;

l'individuazione di chi fosse il sedicente ingegner Altobelli,
abitante nell'appartamento di via Montalcini;
la vicenda del comunicato concernente il lago della Duchessa.

Conclusione

Da quanto precede emerge una realtà ancora tutt'altro che definita. Il caso Moro non deve affatto considerarsi materia per gli storici, almeno fino a quando i dati a nostra disposizione non consentiranno di colmare i diversi vuoti di conoscenza che riguardano tanto l'azione delle Brigate rosse quanto l'azione dello Stato. In tutti questi anni sono stati raggiunti alcuni punti fermi, e tuttavia un quadro generale ancora sfugge.

Tra i punti fermi possiamo includere l'identità del fenomeno brigatista come realtà nata nell'area dell'estremismo di sinistra, la cui vicenda si è interamente sviluppata all'interno di quella storia. Il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, per quanto è emerso da tante inchieste penali, anche con sentenze passate in giudicato, sono stati decisi e realizzati in questo ambito, e non sono fino ad oggi emersi elementi certi che consentano di affermare che le Brigate rosse siano sorte per volontà di centri di potere estranei e che queste siano state eterodirette o in qualche misura inquinate in alcuni passaggi decisivi della loro esistenza. Eppure non si può ignorare come, ancora oggi, la tesi dell'eterodirezione delle Brigate rosse ritorni insistentemente, e non soltanto ad opera dei sostenitori della tesi del complotto. Va ricordato che l'eterodirezione può trovare supporto anche in atti omissivi. Vale la pena ricordare le riflessioni di qualche ex terrorista, come Franceschini, che giudica le Brigate rosse dell'epoca non abbastanza preparate per compiere un'azione tanto complessa, ed arrivano a vedere, nelle pieghe della storia brigatista, lo spazio per qualche interferenza esterna, sia pure assai mediata e senza consapevolezza da parte dell'organizzazione.

Questo sospetto, che a distanza di anni si è insinuato tra le fila delle stesse Brigate rosse, rinvia ad un secondo punto fermo: il sequestro Moro vide una qualche forma di attivazione, almeno indiretta, di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Il loro intervento, il cui contorno essenziale comincia ad intravedersi solo a grande distanza dai fatti, avvenne a livelli diversi e fu motivato da più interessi. Se, ed in quali casi, portò a qualche risultato è un problema al quale oggi non siamo ancora in grado di dare una risposta certa. E non si tratta di una questione di poco conto, considerando che le testimonianze relative a questi episodi concordano, malgrado la differenza delle fonti, nell'imputare all'intervento di non meglio precisati poteri politici ed istituzionali l'abbandono dei tentativi compiuti per localizzare la prigionia dell'onorevole Moro.

Un terzo punto fermo riguarda le carenze dell'azione dello Stato, a qualunque livello svolta. È un dato ormai comunemente acquisito che i corpi di polizia ed i servizi di sicurezza subirono gli avvenimenti senza riuscire a reagire con l'efficacia richiesta dalla situazione. La constatazione di questa deficienza ha dato origine, nel tempo, a giudizi profondamente dissimili sull'operato dello Stato. Vi è chi ritiene che si

sia fatto il possibile per liberare Moro, stante una situazione gravemente condizionata da una generale impreparazione ad affrontare avvenimenti di tale gravità. Vi è invece chi ritiene che, tenendo conto del livello di preparazione ed efficienza degli organi dello Stato, era possibile fare di più, e se ciò non è avvenuto lo si deve a scelte inadeguate nella conduzione delle indagini. Vi è chi si preoccupa addirittura, non senza un sentimento di angoscia, che vi possa essere stato un intervento attivo da parte di qualche settore dello Stato perchè la vicenda si sviluppasse fino al suo drammatico esito finale.

Dinanzi a questo ventaglio di possibili interpretazioni ed al loro significato in termini politici, quanto al giudizio sull'operato degli organi dello Stato, è evidente che, finchè non sarà fatta piena luce sugli avvenimenti relativi al caso del sequestro e dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e della sua scorta, permane una precisa responsabilità, istituzionale e morale, del Parlamento perchè su questa vicenda non cali il velo del silenzio. Per quello che tale vicenda ha significato nella vita del nostro paese è impossibile pensare che - fino a quando un dubbio o un'ombra anche minima continuerà a gravare su di essa, ed in particolare sul ruolo svolto dalle istituzioni e dai pubblici poteri - sia lecito venire meno all'impegno di verità dovuto nei confronti delle vittime, dei loro familiari, ed in generale dell'intera comunità civile. L'impegno alla verità è infatti il fondamento inalienabile dell'esperienza di una società democratica. Da tale verità può trarre maggiore efficacia la proposta finale (che la Commissione ha l'obbligo di fare anche sulla base degli elementi sin qui acquisiti) in materia di riforma dei Servizi, degli apparati pubblici interessati, delle procedure di conservazione di documenti riservati o classificati, degli strumenti di controllo della sicurezza democratica a garanzia dei diritti dei cittadini e della stabilità istituzionale. Ed il «caso Moro», per la nostra democrazia, è divenuto l'emblema di un tale impegno.

SCHEDA INFORMATIVA

(allegate alla relazione sulle stragi meno recenti (1969-1984))

12 DICEMBRE 1969

MILANO Ore 16,30 Piazza Fontana, Banca Nazionale dell'Agricoltura. 16 morti e 84 feriti
Ore 16,25 Piazza della Scala, Banca Commerciale Italiana. L'attentato fu sventato¹

ROMA Ore 16,45 Banca Nazionale del Lavoro
Ore 17,22 Altare della Patria. 4 feriti
Ore 17,30 Musco del Risorgimento

PRIMA E SECONDA ISTRUTTORIA: Milano e Roma

Il Presidente della Corte di Assise di Roma, Falco, in una lettera al Presidente del Tribunale, sollecitava la fissazione del processo per la strage di Piazza Fontana preoccupato per la "moria dei testimoni"; infatti agli inizi del 1972, si possono contare quattro suicidi (Pinelli, Della Savia, Ginosi e Ambrosini) e otto morti per infortunio (Calzolari, Baldari, Aricò, Casile, Scordo, Borth, Lo Celso e Gruber).

La questione della competenza: La Corte di Assise di Roma dichiara nel febbraio 1972 la propria incompetenza territoriale e gli atti del processo vengono inviati a Milano.
Il Capo della Procura Generale di Milano, De Peppo, chiede che il procedimento sulla strage sia rimesso ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico.
La Cassazione il 13 ottobre 1972 accoglie il ricorso del procuratore generale di Milano e trasferisce il processo a Catanzaro.
Il procuratore generale di Catanzaro fa anch'esso ricorso alla Cassazione per declinare la propria competenza in favore di Milano.
La Cassazione respinge tale ricorso nel novembre del 1972 e attribuisce la competenza definitivamente alla Corte di Assise di Catanzaro.

Le indagini sulla pista nera e sul gruppo padovano capeggiato da Freda incontrarono molte difficoltà²: dapprima quelle legate al caso IULIANO, Commissario di Polizia di Padova, il quale fu accusato, sulla base di un esposto anonimo, di aver condotto in modo irregolare le indagini sulla cellula neofascista di Padova.
Il Ministro dell'Interno, Restivo, ordinò la chiusura delle indagini sottoponendo il Commissario a procedimento penale e disciplinare. Nel 1979, dieci anni dopo, fu emessa dal tribunale di Padova la sentenza di proscioglimento di Iuliano. L'autore dell'esposto anonimo fu individuato in Freda che venne condannato sia in primo che in secondo grado per calunnia dal Tribunale di Trieste (1982).

¹"La bomba fu immediatamente fatta scoppiare su consiglio di uno specialista che temeva una trappola. La decisione può essere stata prudente ma causò la distruzione di un decisivo elemento di prova". Così nella Relazione Ferraresi, acquisita dalla Commissione nell'ottobre 1989.

²Le caratteristiche della cellula neofascista Padovana che Freda dirigeva, vennero ricostruite nel modo seguente dai giudici di I grado: "Un'organizzazione eversiva operante nel territorio nazionale con una serie progressiva di attentati terroristici sempre più gravi, finalizzati a conseguire con lo sconvolgimento della tranquillità sociale, l'abbattimento delle strutture statali borghesi. Secondo tali accuse questo movimento sovversivo era nato con una impostazione nazifascista e si articolava su una direttrice veneta che faceva capo a Freda e su una direttrice romana che faceva capo a Stefano Delle Chiaie... aveva elaborato la sua strategia di base in una fondamentale riunione tenutasi il 18 aprile 1969 a Padova... in quella riunione si era concepito il programma della cosiddetta "seconda linea o doppia organizzazione" secondo cui occorreva strumentalizzare, con opportune manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra, in modo da compromettere questi ultimi in attentati e farli apparire come responsabili di una attività eversiva la cui reale matrice, invece, era di destra". Così nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979, 45-47.

Molte manipolazioni, durante l'inchiesta, si verificarono sui corpi di reato: borse ed esplosivo. Ad esempio, la Polizia di Padova omise di informare i magistrati inquirenti di aver ricevuto notizie utili da parte del negoziante di Padova, che aveva riconosciuto tali borse come quelle acquistate nel proprio negozio; da un funzionario del Ministero dell'Interno furono prelevati dei frammenti delle borse rinvenuti negli attentati romani che risultarono appartenenti al modello e alla marca di quelli venduti nel negozio di Padova; gli inquirenti non furono avvertiti di queste scoperte istruttorie, tanto è che ne vennero a conoscenza tre anni dopo; per quanto riguarda l'esplosivo sequestrato nell'abitazione di Freda nel dicembre del 1969 fu distrutto, all'insaputa dei magistrati, perchè ritenuto pericoloso in quanto deteriorato. Altro elemento inquietante è quello legato alle responsabilità degli episodi così sinteticamente riassunti, che vanno attribuite al funzionario degli Affari Riservati del Ministero degli Interni, ELVIO CATENACCI, a cui si debbono le irregolarità investigative riguardanti le borse sia la montatura ai danni di JULIANO, non consta che siano iniziati nei suoi confronti procedimenti penali e/o disciplinari. Cfr. Relazione Ferraresi, cit., 10-12, 46, nota 31.

CASO GIANNETTINI. Con una clamorosa intervista, l'allora Ministro della Difesa Andreotti, nel giugno 1974, ammise che Giannettini era stato informatore del SID e che la decisione presa ad alto livello di coprirlo con il **segreto di Stato** era stato un grave errore. Giannettini, contro il quale era stato emesso mandato di cattura nell'aprile del 1973 per i fatti di piazza Fontana, si era reso irreperibile. (Cfr. Relazione Ferraresi, 17.).

Saverio Malizia, sost. proc. presso la Procura del Tribunale Supremo Militare, consulente giuridico del Ministro della Difesa Tanassi, venne sentito come teste dalla Corte di Assise di Catanzaro per più udienze a cominciare dal 21 novembre 1977. Dapprima, fu reticente in ordine al ruolo che Giannettini avrebbe svolto nella vicenda legata alla strage di Piazza Fontana come collaboratore del SID e poi, venne arrestato in Aula nell'udienza del 1 dicembre 1977 per falsa testimonianza e condannato per direttissima a un anno di reclusione.

Andreotti e Rumor, che si succedettero nella carica di Presidente del Consiglio nel 1973 e Tanassi, Ministro della Difesa, vennero coinvolti nella vicenda dell'apposizione del segreto di Stato sul caso Giannettini; vennero ipotizzati a loro carico i reati di favoreggiamento e falsa testimonianza. In istruttoria Rumor negò di aver presieduto il Consiglio dei Ministri per decidere di apporre il segreto di Stato politico-militare sul caso Giannettini, mentre il generale Miceli sostenne esattamente il contrario e accusò Rumor di mentire. Nel marzo del 1982 il Parlamento discusse e decise sui reati ministeriali addebitati a Rumor, Andreotti e Tanassi non ritenendo che gli stessi dovessero essere sottoposti al giudizio della Corte Costituzionale. Magrone-Pavese, *Ti ricordi di piazza Fontana?*, 1988, III vol., 532-533.

TERZA ISTRUTTORIA: Catanzaro

Dopo la risoluzione della questione della competenza, le risultanze istruttorie di Milano e di Roma venivano inviate a Catanzaro: l'istruttoria romana (Valpreda, Merlino) si era orientata verso la **pista anarchica** e quella milanese verso la **pista nera** (Freda e Ventura). Si aprì così una nuova fase istruttoria unificata, alla quale si sommeranno le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Procura di Catanzaro che si orientò verso la **pista della strage di Stato** (Giannettini, Maletti, etc.). Tale fase unificata si concluderà alla fine del luglio 1976 con il rinvio a giudizio dei dodici imputati della pista anarchica romana, dei tredici della pista nera milanese e degli otto della pista stragi di Stato. Tra gli imputati vi erano **VALPREDA³, MERLINO⁴, FREDA⁵, VENTURA⁶, POZZAN, GIANNETTINI⁷, MALETTI⁸, LABRUNA⁹, TANZILLI¹⁰** e altri.

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

Sentenza del 23 febbraio 1979.

Presidente: Pietro SCUTERI

Estensore: Vittorio ANTONINI

Giudici popolari: BONACCI, PIRRO', PIPICELLI, SANFILE, IACOPINO, e FERRARI.

P.M.: Mariano LOMBARDI.

La strategia della "Pista Strage di Stato" fu così riassunta dai giudici di primo grado: "Pozzan aveva parlato, poi ritrattato ed in seguito, per evitare di essere chiamato ancora dal magistrato, si era reso irreperibile ed infine latitante (l'operazione latitanza di Pozzan fu condotta dal generale GianAdelio Maletti, capo del reparto "D" del SID e dal suo assistente, il Capitano Labruna) che da questi fu spedito in Spagna; Fachini era un elemento utile per il rintraccio di Pozzan quando fu contattato dal Capitano Labruna; Giovanni Ventura era alla vigilia delle sue rivelazioni quando gli fu proposto di evadere; le indagini del G.I. stavano per arrivare al Giannettini quando questi fu fatto espatriare". (Così nella sentenza Corte di Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979, 264).

Le conclusioni fondamentali a cui giunsero i giudici di primo grado: a) risultava acquisita la prova certa dell'esistenza sino al 1969 di una complessa e vasta associazione di tipo fascista con finalità eversive nelle quali primeggiavano Freda e Ventura. b) Di essa faceva parte con funzioni direttive Guido Giannettini, che avvalendosi della qualità di informatore del SID e di autorevoli appoggi all'interno dei Servizi Segreti fungeva da anello di congiunzione con vertici rimasti sconosciuti, assicurando alla associazione un avallo politico che si traduceva in istigazione e rafforzamento del proposito criminoso (Così nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro del 25 luglio 1989, 98 e 99).

³Per la Pista Anarchica le indagini furono dirette a Roma verso i componenti del circolo "22 marzo", gruppo dissidente dal circolo "Bakunin", fondato nell'agosto del 1969 da un ballerino di nome Pietro Valpreda con sede in via del Governo vecchio n. 22 a Roma. Valpreda fu riconosciuto dal tassista Rolandi come il passeggero che questi avrebbe accompagnato, il pomeriggio della strage alla B.N.A.. Cfr. Relazione Ferraresi, 3 e 37, nota 5).

⁴Mario Merlino, non apparteneva soltanto ad Avanguardia Nazionale ed era stretto collaboratore di Delle Chiaie, ma era infiltrato anche nel gruppo anarchico "22 marzo" di Valpreda. Cfr. Relazione Ferraresi, 3.

⁵Franco Giorgio Freda era capo di una cellula neofascista che aveva base a Padova. Già membro del MSI e di Ordine Nuovo, aveva collaborato con Rauti e Giannettini sin dal 1966. Aveva perfezionato la strategia del "secondo livello" infiltrando diversi amici e collaboratori nelle organizzazioni di estrema sinistra. Freda era l'organizzatore degli attentati dinamitardi della primavera estate del '69, alcuni dei quali aveva eseguito personalmente; tali responsabilità unite all'efficacia indiziante di alcuni elementi quali: gli acquisti dei timers e delle borse utilizzati nella strage di piazza Fontana, avvalorarono la sua posizione di ideatore ed esecutore materiale dell'attentato di piazza Fontana. Cfr. Ferraresi, 7.

⁶Nel dicembre 1969, era stato scoperto a Treviso nell'abitazione dell'editore-libraio Giovanni Ventura un deposito di armi ed esplosivo. Ferraresi, cit., 6.

⁷Informatore del SID.

⁸Generale dell'esercito in forza al SID.

⁹Capitano dell'Arma dei Carabinieri in forza al SID.

¹⁰Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in forza al SID.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONDANNE:

ergastolo per **FREDA, VENTURA, GIANNETTINI, e POZZAN**, quali responsabili del reato di strage; 2 e 4 anni rispettivamente di reclusione per **LABRUNA e MALETTI**, quali responsabili, tra l'altro, di favoreggiamento della fuga di Giannettini.

1 anno di reclusione per **TANZILLI**, responsabile di falsa testimonianza :

ANDREOTTI, RUMOR e TANASSI, rinviati a giudizio per reati ministeriali consistiti nell'apposizione del segreto di Stato sul caso Giannettini.

4 anni e 6 mesi di reclusione per **VALPREDI e MERLINO**, assolti invece dall'accusa di strage per insufficienza di prove.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

Sentenza del 20 marzo 1981

Presidente: Gian Giuseppe **GAMBARDELLA**

Estensore: Giuseppe **CAPARELLO**

Giudici popolari: **PRIMERANO, AMATRUDA, ZACCARDO, ALBAMONTE, BONGARZONE, BURZA**

P.M. : Domenico **PORCELLI**.

ASSOLUZIONI:

per insufficienza di prove per **GIANNETTINI** dal reato di strage

per insufficienza di prove per **FREDA e VENTURA** da reato di strage;

per **MALETTI e LABRUNA** per il reato di falsità ideologica, riduzione di pena per il favoreggiamento

per insufficienza di prova per **MERLINO** dalle imputazioni di tentata strage commessa in Roma ;

per insufficienza di prove per **TANZILLI**

NON DOVERSI PROCEDERE:

nei confronti di **POZZAN**, per prescrizione di falsità materiale e favoreggiamento;

CONDANNE:

15 anni di reclusione per associazione sovversiva continuata per **FREDA e VENTURA** .

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 10 giugno 1982

La Suprema Corte annulla per intero la sentenza di 2° grado ad eccezione dell'assoluzione di **GIANNETTINI** che diventa res judicata e rinvia il processo alla Corte di assise di appello di Bari.

GIUDIZIO DI RINVIO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

Sentenza del 1° agosto 1985

Presidente: Fortunato D'AURIA,

Estensore: Vito RUBINO

Giudici popolari: LELLA, MECCA, PORTA, BERARDI, CENTRONE e GESMUNDO

P.M.: Umberto TOSCANI

Conferma le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove per il delitto di strage nei confronti di **MERLINO, VALPREDÀ, FREDA e VENTURA**;
assolve per non aver commesso il fatto **TANZILLI**, dal reato di falsa testimonianza;
conferma, ma riduce ulteriormente, le pene a carico di **LABRUNA e MALETTI**

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del gennaio 1987

Conferma la sentenza emanata dalla Corte di assise di appello di Bari in sede di rinvio.

QUARTA ISTRUTTORIA

La quarta istruttoria, sui fatti di Piazza Fontana, che durerà dal 1981 al 1986 ad opera del G.I. LEDONNE, prende l'avvio dall'esigenza di colmare la lacuna istruttoria sulla posizione di Stefano Delle Chiaie in ordine "alla verifica delle connivenze del Delle Chiaie¹¹ con apparati statuali di altri paesi e con centri di poteri occulti del nostro, per individuare il ruolo svolto dall'imputato nella destra eversiva al fine di precisare i suoi rapporti con gli altri inquisiti nel procedimento storico di Piazza Fontana. L'attività istruttoria intendeva anche accertare se esistessero rapporti di collaborazione tra il Delle Chiaie e i poteri deviati e se esistessero legami tra l'inquisito e la Loggia P2". (Così si legge, nella sentenza del 25 luglio 1989 della Corte d'Assise di Catanzaro, 203). Il settore dell'inchiesta che mirava ad accertare la matrice degli attentati negli ambienti militari, politici ed economici dei quali sarebbero stati espressione il gen. Maletti, e il capitano Labruna, nonché il gen. Miceli accomunati dalla loro appartenenza alla loggia P2 di Licio Gelli, non giunse ad alcuna conclusione. (Così nella sentenza 25 luglio 1989 della Corte di Assise di Catanzaro) Con l'ordinanza del 30 luglio 1986, il G.I. di Catanzaro dott. Ledonne, rinviava a giudizio FACHINI Massimiliano e DELLE CHIAIE Stefano per il delitto di strage (212 e 580), .

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

Sentenza del 25 luglio 1989

Presidente: NASO

Estensore: DE LORENZO

Giudici popolari: TODARO, SENESE, NESCI, TARANTINO, ALCARO, FLORENZANO

ASSOLUZIONI

per FACHINI e DELLE CHIAIE dall'imputazione del delitto di strage per non aver commesso il fatto.

Alle deviazioni e ai depistaggi è dedicato un intero paragrafo della sentenza del 25 luglio 1989 della Corte di Assise di Catanzaro; i giudici individuarono vari aspetti inquietanti: - la sottrazione dei frammenti della borsa reperiti a Roma dopo l'esplosione; - la sparizione del cordino che teneva attaccato al manico della borsa, contenente l'ordigno inesplosivo alla Comit, il cartellino del prezzo; - la precipitosa deflagrazione dell'esplosivo rinvenuto a Castel Franco Veneto; - le coperture di Serpieri; - la copertura di Giannettini; - l'espatrio di Marco Pozzan; - i contatti Fachini - Labruna; - le veline rinvenute nella cassetta di sicurezza di Via Monte Belluno.

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CATANZARO

Sentenza del 5 luglio 1991

Presidente: PUDIA

Estensore: COMMODARO

Giudici popolari: MASTROIANNI, GRATICO, LO TORTO, CALIGURI, MERANDI, CRISTOFARO

Conferma della sentenza di 1° grado; la sentenza d'appello diviene definitiva per decorso del termine utile alla proposizione del ricorso per Cassazione

¹¹Già militante di Ordine Novo, aderente ai quadri dei Comitati di Riscossa Nazionale promossi da Rauti per fronteggiare il pericolo dell'inserimento comunista al livello governativo; fu presidente di Avanguardia Nazionale giovanile e fondatore, nonché capo, di Avanguardia Nazionale. Al rapporto tra delle Chiaie e Sid è dedicato un paragrafo della sentenza del 25 luglio 1989 della Corte di Assise di Catanzaro, la quale esclude una protezione del Delle Chiaie e una collaborazione dello stesso al Sid, almeno sino al 1972; mentre esclude del tutto rapporti tra Delle Chiaie e Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno. (Così nella sentenza, 583 e 592)

22 LUGLIO 1970**GIOIA TAURO - Linea ferroviaria Reggio Calabria-Battipaglia
6 morti e 72 feriti****PRIMA ISTRUTTORIA**

Il 22 luglio 1970, alle ore 17,10 circa, il direttissimo P.T. (treno del Sole) proveniente dalla Sicilia e diretto a Torino, deragliava a circa 750 m. dalla stazione di Gioia Tauro.

La questione relativa alle cause del deragliamento. Il sostituto Procuratore della Repubblica di Palmi, Paolo SCOPELLITI, nominava un collegio peritale costituito dagli ing. Armando COLOMBO, Ottorino ZERILLI, Giovanni NOERA, Ferdinando MILLEMACI (tutti dipendenti delle FFSS), Renato PICCOLI, Eugenio CANNATA (comandante VVFF della stessa città), Fortunato MUSICO' e dal prof. Arturo POLESE (Università Napoli).

Il collegio consegnava la sua relazione il 7 luglio 1971. In essa, i periti escludevano che le cause del sinistro potessero essere attribuite: a) ad errori del personale di guida; b) ad errori nella disposizione degli scambi all'ingresso in stazione; c) a difetti del materiale rotabile.

La relazione sottolineava con particolare rilievo una singolare avaria riscontrata sulla rotaia lato monte, posta a circa 20 m. dalla travata metallica Km. 349-827; tale rotaia presentava la parziale asportazione della suola interna per un tratto di circa 180 cm. Escluso che tale avaria potesse essere stata prodotta dallo svio del convoglio, il collegio ipotizzava una sua origine dolosa. Sebbene non fosse stata rinvenuta alcuna traccia di esplosione, i periti ritenevano che il sinistro di Gioia Tauro presentasse forti analogie con tre attentati verificatisi sulla stessa linea ferroviaria nello stesso periodo (22 e 27 settembre e 10 ottobre dello stesso anno). Neppure in questi tre casi erano state rinvenute tracce evidenti di esplosione. Per tale ragione, il collegio riteneva che "la più probabile causa che ha dato luogo all'incidente di Gioia Tauro sia stata una causa esterna all'esercizio ferroviario e più concretamente lo scoppio di una carica esplosiva dolosamente posta nei pressi del binario".

L'A.G. poneva ulteriori quesiti alla commissione che rispondeva con un supplemento di perizia depositato il 26 giugno 1973 nel quale si legge: "la deformazione della piastra prelevata in corrispondenza della rotaia con suola danneggiata è da attribuirsi sicuramente all'azione dell'esplosione e non all'urto del materiale rotabile".

Veniva quindi nominata una perizia balistica affidata al gen. di brigata Antonino MANNINO ed al prof. Giuseppe ORTESE (aiuto ordinario presso l'istituto di Medicina Legale dell'univ. di Messina) i quali rispondevano ai quesiti del G.I.:

a) in ordine all'assenza di reperti esplosivi: "le tracce lasciate in un sito da una esplosione sono facilmente alterabili e soggette a dispersione se, come nel caso di Gioia Tauro, si verifica deragliamento di molti vagoni, con aratura della massiciata e sconvolgimento del materiale di armamento, ma che, a parte ciò, le tracce possono essere proiettate a notevole distanza dal fenomeno esplosivo ed essere pertanto di difficile o impossibile reperimento."

b) circa l'analogia con gli altri attentati e circa gli effetti di una eventuale esplosione sul materiale rotabile: "il distacco di suola di rotaia fu provocato da carica esplosiva, così come da altri esperti riscontrati in quel medesimo punto, a circa 20 m. dalla travata metallica".

Del tutto opposte, invece, erano le conclusioni cui erano giunti, un mese dopo l'evento, i marescialli di P.S. Guido DE CLARIS e Giuseppe CILIBERTI del commissariato di PS presso la direzione compartimentale delle FFSS di Reggio Calabria che, con rapporto del 28 agosto 1970 al Procuratore della Repubblica di Palmi, asserivano che "le risultanze delle indagini esperite hanno consentito di escludere che il disastro ferroviario abbia avuto origine dolosa, così come hanno permesso di escludere, altresì, irregolarità facenti carico al servizio movimento ed al personale di macchina del treno P.T., per cui si deve ritenere che il disastro sia stato provocato da causa di natura tecnica da ricercarsi nel materiale rotabile o nel materiale di armamento".

Tali conclusioni erano raggiunte dai due marescialli di PS a causa delle affermazioni unanimi dei testimoni (tanto viaggiatori in attesa sulla banchina della stazione di Gioia Tauro, quanto quelli a bordo del treno nonché del personale delle FFSS viaggiante e di stazione) che escludevano di aver udito il boato di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esplosione. Tale ipotesi veniva ulteriormente confermata dai marescialli di PS in occasione di un nuovo rapporto del 9 settembre 1971 nel quale veniva confermato che nessuno dei presenti ricordava di aver udito un'esplosione e si indicava, come probabile causa del sinistro, la condotta del personale ferroviario che aveva illegittimamente disposto la cessazione del rallentamento a 60 Km/h per tutti i treni percorrenti il binario pari della tratta Palmi-Gioia Tauro, interessati dal giugno precedente da lavori di livellamento ed allineamento dei binari. E' da notare che la stessa spiegazione è suggerita da una lettera anonima inviata al Procuratore di Palmi in data 28 luglio 1970.

Sulla base del rapporto di polizia, la Procura della Repubblica di Palmi promuoveva procedimento penale nei confronti dei dipendenti delle FFSS: **CARRERA** Emilio; **IANNELLI** Giuseppe; **GUIDO** Emanuele; **CREA** Francesco, per i delitti di disastro colposo (art. 449 c.p.) e omicidio colposo plurimo (art. 59 c.p.).

Il G.I. del Tribunale di Palmi, con sentenza del 30 maggio 1974 conformemente a quanto richiesto dal PM, dichiarava non doversi procedere contro i predetti imputati per non aver commesso il fatto, chiudendo ogni indagine. Il giudice concludeva ritenendo che l'attentato dinamitaro come causa del sinistro era solo un'ipotesi, per quanto la più probabile "destinata a restare nel limbo delle congetture" in quanto "non è agevole ritenere, alla luce dell'umana esperienza, che la detonazione prodotta dalla carica esplosa sul binario pomeriggio del 20 luglio 1970 trovavansi in prossimità della stazione ferroviaria di Gioia Tauro"

31 MAGGIO 1972
PETEANO DI SAGRADO
3 Carabinieri morti e uno ferito

PRIMA ISTRUTTORIA

Nel marzo 1973 vennero rinviati a giudizio per il reato di strage dal G.I. Raoul CENISI RESEN, LARocca, BUDUCIN, MEZZORANA Gianni e Maria, BADIN e SCOPAZZI.

CORTE DI ASSISE DI TRIESTE

Sentenza del 7 giugno 1974

Presidente: Egone CORSI

Estensore: Vincenzo D'AMATO

Giudici popolari: RESSEL, MULARONI, STACUL, PRECEMI, ROSE'

ASSOLUZIONI

per insufficienza di prove per tutti gli imputati

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TRIESTE

Sentenza del 3 dicembre 1976

Presidente: Pietro MARISI

Estensore: Ettore DEL CONTE

Giudici popolari: MARCHETTI, GOTTARELLI PETTARIN, VITTUR, NORDIO RUDES, SAVOIA,

MAGNABOSCO, PAMIO

P.M.: Umberto BALLARINI

ASSOLUZIONI:

con formula piena per BADIN, SCOPAZZI e MEZZORANA
per insufficienza di prove per RESEN, LA ROCCA, BUDUCIN

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 23 giugno 1978

Annulava la sentenza di assoluzione formulata in Appello e rinviava il giudizio per un nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Venezia

GIUDIZIO DI RINVIO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA

Sentenza del 25 giugno 1979

Presidente: Mario ANDREOLI

Estensore: AMBROGI

Giudici popolari: BOCHICCHIO BALDAN, MARINELLO, NICOLIS FORNARONI, FASCIOLO
BOLSAN, PASETTO, FORCOLIN

ASSOLUZIONI:

Con formula piena per tutti gli imputati

SECONDA ISTRUTTORIA

LA VICENDA RELATIVA ALLA DENUNCIA TALAMONE. Il Procuratore generale di Trieste nel gennaio 1978 aveva trasmesso alla Corte di Cassazione copia di una denuncia datata 30 novembre 1978 di tale Vittorio **TALAMONE**. Nella denuncia non si faceva menzione solo della vicenda di Peteano, ma anche di documenti attestanti la responsabilità di Freda e Ventura nella strage di Piazza Fontana. Il sedicente **TALAMONE**, quanto a Peteano, denunciava che l'ideazione della strage era attribuibile ad ufficiali dell'arma dei carabinieri: Col. **MINGARELLI**, Mag. **FARRO**, Cap. **CHIRICO** e Cap. **NAPOLI**; che l'esplosivo sarebbe stato consegnato a **PORTOLAN**, **ETRO** e **CICUTTINI**, mentre l'esecuzione materiale dell'attentato sarebbe stata opera del **BOCCACCIO**, del **SUSICH** e dell'agente del SID Manlio **ROCCO** e ancora, che i magistrati **PASCOLI**, **PONTRELLI**, **SERBO**, **CENISI** e **SANTONASTASO** avrebbero avuto contezza della innocenza delle persone allora imputate (**RESEN** e altri) sin dall'inizio delle indagini.

Ivano BOCCACCIO, estremista di destra, imputato per la strage di Peteano, muore durante il dirottamento aereo dei Ronchi dei Legionari il 7 ottobre 1972.

Mauro ROITERO, funzionario della prefettura di Trieste, inviò nel giugno del 1972 lettere anonime agli inquirenti nelle quali descriveva l'identikit degli attentatori; tali identikit portavano all'identificazione di Cicuttini, Vinciguerra e Boccaccio. **ROITERO** viene trovato morto all'interno del proprio ufficio l'11 novembre 1976 in circostanze non molto chiare (ordinanza Casson del 4 agosto 1986, 487-491; sent. 25 luglio 1987 Corte di assise di Venezia 30-31).

LA VICENDA RELATIVA ALLE DENUNCE RESEN E ALTRI. **RESEN** e altri, originari imputati della strage di Peteano, assolti definitivamente nel giugno '79 dall'accusa di strage, avevano nelle more della vicenda giudiziaria presentato denunce nei confronti degli inquirenti, accusandoli di aver sostenuto delle imputazioni false e precisamente denunciavano: Bruno **PASCOLI** e Antonio **PONTRELLI**, rispettivamente sostituto procuratore e Procuratore generale della Procura della Repubblica di Trieste, e gli Ufficiali dei carabinieri **MINGARELLI**, **CHIRICO** e **FARRO**.

Il G.I. **IZZO** della Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia rinviava a giudizio **PASCOLI**, **CHIRICO**, **MINGARELLI** e **FARRO**.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza del 19 marzo 1979

Presidente: Augusto **NEPI**P.M.: Ennio **FORTUNA****ASSOLUZIONI:**

per insufficienza di prove per il Gen. **MINGARELLI** e il Cap. **CHIRICO** per il reato di falso ideologico
per insufficienza di prove per **PASCOLI** per il reato di occultamento di rapporto

CONDANNE:

a 10 mesi di reclusione per il Gen. **MINGARELLI** responsabile dei reati di abuso di potere e falso ideologico

NON DOVERSI PROCEDERE:

per prescrizione nei confronti di **MINGARELLI** e **CHIRICO** del reato di omessa denuncia

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Sentenza del 12 luglio 1980

ASSOLUZIONI:

perché il fatto non sussiste nei confronti di **MINGARELLI** e **CHIRICO** dalle rispettive accuse di falso

TERZA ISTRUTTORIA**PRIMA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO "PETEANO BIS"**

Il 4 agosto 1986 il G.I. dottor Felice CASSON della Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia rinviava a giudizio: **MINGARELLI, CHIRICO, NAPOLI, PASCOLI, SANTORO e PIGNATELLI** imputati di aver simulato come inquirenti, l'esistenza di una pista rossa da seguire nelle indagini; **ALMIRANTE** imputato di favoreggiamento e infine **MOLINARI** (Prefetto di Gorizia) imputato di falsa testimonianza; **Vincenzo VINCIGUERRA**, autoaccusatosi nel giugno del 1984 di essere l'autore della strage.

CORTE DI ASSISE DI VENEZIA

Sentenza del 25 luglio 1987

Presidente: Renato CAVAGNIN

Estensore: Valeria CASTAGNA

Giudici popolari: TREVISAN, PASCUTTO, PANIZUTTI, DALLA POZZA, PANIZZOLO, MAREGA

CONDANNE:

Ergastolo per **VINCIGUERRA e CICUTTINI** quali autori materiali della strage
reclusione per **FLAUGNACCO, MAGI, TURCO, DIGIGLIO, ZORZI**, responsabili del reato di associazione sovversiva.

reclusione per **MINGARELLI, CHIRICO e NAPOLI** responsabili dei reati di occultamento e falsificazione di rapporto giudiziario, distruzione di corpi di reato, di calunnia nei confronti di Resca e altri

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA

Sentenza del 5 aprile 1989

Presidente: Giacomo DE LEO

Estensore: Giacomo SARTEA

Giudici popolari: BOCCATO, CALGARO, DE FRANCESCHI BRAGA, ZORZATO, DE GRANDIS

CONDANNE:

conferma della sentenza di condanna di 1° grado.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 29 gennaio 1990

Presidente: Corrado CARNEVALE

Consiglieri: TOSCANI, FELICIANGELI, SACCUCCI, LATTANZI

Annulla la sentenza della Corte di Assise di Appello di Venezia solo nei confronti di **CHIRICO, MINGARELLI e NAPOLI**; rinvia ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia per un nuovo giudizio.

GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA**

Sentenza del 6 maggio 1991

Presidente: Michele CURATO

Estensore: Luigi LANZA

Giudici popolari: PIGNATA, BOLSANI, BORSATO, GAZZANI, SCUTARI, MONTAGNANA

CONDANNE:reclusione nei confronti di **CHIRICO, MINGARELLI e NAPOLI** per falso continuato**ASSOLUZIONI:**perché il fatto non costituisce reato per **MINGARELLI e CHIRICO** dal delitto di calunnia.**SECONDA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO "PETEANNO BIS"**

Il 3 gennaio 1989 il G.I. Felice Casson richiedeva il rinvio a giudizio di **Fulvio MARTINI** (Direttore del SISMI), **Paolo INZERILLI** (Gen. del SISMI), **Roberto JUCCI** (Comandante dell' Arma dei Carabinieri), **Antonio FOIADELLI** (sost. proc.), **Giampaolo TOSEN** e **Stefano DRAGONE** (proc. gen.), **Mariano RUMOR** (Ministro dell'Interno), **Pino Rauti** (dep. MSI).

Il 10 ottobre 1991, essendo venuta alla luce nel luglio 1990 la struttura clandestina denominata GLADIO, il G.I. Felice CASSON declinava la propria competenza territoriale in merito alle posizioni di **INZERILLI e MARTINI** e trasmetteva gli atti all'autorità giudiziaria romana competente.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza del 28 ottobre 1993

Presidente: Nelson SALVARANI

P.M.: Gabriele FERRARI

ASSOLUZIONI:per **Rosario SANNINO**, **Leandro MALIZIA**, **Pasquale ZAPPONE** (ex funzionari di polizia) e per **Francesco VALERIO** (ex Mar. del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Gorizia);**CONDANNE:**

1 anno di reclusione ciascuno per **Manlio DEL GAUDIO** (ex Com. del Gruppo Carabinieri di Padova), **Renzo MONICO** e **Manlio ROCCO** (ex Ufficiali dei Servizi Segreti) per reato di falsa testimonianza
3 anni e 4 mesi di reclusione per **Marco MORIN** (ex perito balistico del Tribunale di Venezia) per il reato di favoreggiamento e peculato.

17 MAGGIO 1973
ATTENTATO ALLA QUESTURA DI MILANO
4 morti e 46 feriti

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Sentenza del 30 luglio 1974

Il G.I. Antonio LOMBARDI rinviava a giudizio Gianfranco Bertoli¹ colto in flagranza di reato.

CORTE D'ASSISE DI MILANO

Sentenza del 1° marzo 1975

Presidente: Mario DEL RIO

Estensore: Antonio STELLA

Giudici popolari: CANZI, CASATI, BROSCA, Giuseppe COZZI, COLOMBO, Giovanni COZZI

Condanna all'ergastolo per Gianfranco Bertoli

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sentenza del 9 marzo 1976

Presidente: Carlo ROBERTI

Consigliere: Gualtiero MAIANI

Giudici popolari: FOLETTI, BELLUSCHI, VALENTINI, SCROFANI, ANDRIOLO, OLIVIERI

Conferma della sentenza di 1° grado

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 19 novembre 1976

Ha rigettato il ricorso dell'imputato; la sentenza, pertanto, è passata in giudicato lo stesso giorno.
--

¹Gianfranco BERTOLI è nato a Dolo (Venezia) il 30.04.33. Intorno ai 20 anni aderisce all'ideologia bolscevica ed ha rapporti con il Partito comunista; successivamente aderisce all'ideologia anarchica. Non disdegna tuttavia contatti con la malavita e con l'eversione, sia di destra che di sinistra.

Il quadro psicologico che deriva dagli atti processuali è quello di persona di intelligenza superiore alla media ma con gravi difficoltà di inserimento nella società.

Secondo quanto ipotizzato dal G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio (p. 35) e dalla sentenza della Corte di Assise di Milano (p. 18), non può escludersi l'ipotesi di una sua strumentalizzazione, forse anche inconsapevole, nell'attentato alla questura di Milano. Tanto il G.I. quanto la Corte d'Assise non ritengono plausibile che il Bertoli abbia agito da solo (vedi in part., sentenza I grado, pp. 29 e segg.) il che farebbe cadere anche la matrice ideologica dell'atto individuale anarchico (ibid., p. 32-33).

Nell'ambito delle inchieste (giudiziaria e parlamentare) sul caso Gladio, è emerso il nominativo di tale Gianfranco BERTOLI tra quelli di coloro che, a vario titolo, sono entrati in contatto con l'organizzazione. Nel doc. SISMI del 17.09.90, foglio 004/921-41/01, annesso 1) viene effettuata una comparazione tra nominativi di elementi contattati o reclutati dall'organizzazione Gladio e loro omonimi inquisiti, comparazione dalla quale emerge che l'elemento segnalato all'organizzazione (ma mai reclutato nonostante le informazioni positive assunte sul suo conto) non è il Bertoli condannato per l'attentato del maggio 1973 alla Questura di Milano. Infatti si tratta di Gianfranco Bertoli, nato a Portogruaro (Venezia) il 30.12.40 e non di Gianfranco Bertoli nato a Dolo (Venezia) il 30.04.33.

Ascoltato dalla Commissione stragi il 15.11.90, l'Ammiraglio Martini direttore del SISMI ha riferito che "nessun Bertoli è mai stato gladiatore; nè l'attentatore di Milano (Bertoli Gianfranco nato a Dolo il 30 aprile 1933) nè Bertoli Gianfranco (nato a Portogruaro il 30 dicembre 1940) nè tale Bertoli Alberto (nato a Brescia il 10 giugno 1937) anch'egli mai appartenuto al Servizio o alla struttura GLADIO" precisando poi che gli ultimi due elementi citati "fanno parte dell'elenco del personale a suo tempo segnalato alla Centrale per un eventuale inserimento nella suddetta struttura, mai comunque realizzati".

Va infine aggiunto che il Bertoli, all'indomani del diffondersi della notizia di un suo possibile coinvolgimento nella organizzazione GLADIO, ha inviato all'on. Boato - allora membro della Commissione stragi - una lettera in data 21.12.90 con la quale nega ogni suo coinvolgimento nella nota organizzazione.

28 MAGGIO 1974
BRESCIA - PIAZZA DELLA LOGGIA
8 morti e 103 feriti

PRIMA ISTRUTTORIA

Fu affidata al sost. proc. della Procura della Repubblica di Brescia, FRANCESCO TROVATO, il quale chiese il rinvio a giudizio di 30 persone tra cui BUZZI Ermanno, FERRARI Fernando e PAPA Angelino quali imputati sia dell'omicidio del giovane Silvio FERRARI che per la strage di Piazza della Loggia. Il G.I. Domenico VINO accolse le richieste del PM e dispose il rinvio a giudizio degli imputati davanti la Corte di Assise di Brescia.

L'inchiesta appare condizionata, sin dal primissimo momento, dall'improvvida decisione del vice questore (responsabile dell'ordine pubblico nella piazza) Aniello DIAMARE di far pulire immediatamente la piazza dalle autopompe dei VVFF. Il lavaggio (operato prima ancora dell'arrivo sul posto del magistrato) portava alla dispersione di reperti essenziali e, infatti, il collegio peritale potrà stabilire solo in modo assai approssimativo la natura e la quantità dell'esplosivo impiegato. Tale **insufficienza della perizia balistica** (del 2 febbraio 1976) avrà grande peso ai fini dell'esito processuale.

CORTE DI ASSISE DI BRESCIA

Sentenza del 2 luglio 1979

Presidente: Giorgio ALLEGRI

Estensore: Antonio MARESCA

Giudici popolari: SINA, MAZZETTI, LENGUITO, SOTTINI, ARDUINO E BOZZI

CONDANNE:

Ergastolo per BUZZI Ermanno

10 anni e 6 mesi di reclusione per PAPA Angelino quali esecutori materiali della strage

1 anno di reclusione per FERRARI Fernando per l'omicidio colposo di Silvio FERRARI

ASSOLUZIONI:

per insufficienza di prove PAPA Raffaele

per non aver commesso il fatto per GIORDANO, FERRARI Mauro e Fernando, GUSSAGO, DE AMICI ed ARCAL.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Sentenza del 2 marzo 1982

Presidente: Francesco PAGLIUCA

Estensore: Orazio VIELE

Giudici popolari: Francesco ROSSINI, Valeria ROSSINI, Vittorino ROSSINI, SIMULA, SOLDI, RUVOLO.

ASSOLUZIONI:

assoluzione per tutti gli imputati condannati in 1° grado; BUZZI Ermanno, principale imputato della strage, non veniva giudicato in quanto morto; infatti era stato ucciso nell'aprile del 1981 nella casa circondariale di Novara dove era detenuto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Diverse persone coinvolte, come testi o come indagati, moriranno prima dell'esaurirsi della vicenda processuale. Il caso più noto è quello del principale imputato del 1° processo, Ermanno **BUZZI**, che, ripetutamente trasferito di carcere in carcere, giungeva, nell'aprile dell'81, in quello di Novara dove veniva strangolato, a sole 36 ore dall'arrivo, da Pierluigi **CONCUTELLI** (ex capo militare del Movimento Popolare Ordine Nuovo) e da Mario **TUTI** (v. pagg. 4-37 dell'ord. sent. 23.3.1986 G.I. Zorzi).

Il secondo caso è quello di Pierluigi **PAGLIAI**, imputato per i reati minori nella prima istruttoria, che, ferito alla testa durante il suo "arresto" a La Paz (il 10 ottobre del 1982), muore alcuni giorni dopo. Il terzo caso è quello del teste Pietro **IOTTI**, deceduto a seguito di incidente automobilistico avvenuto a Guastalla il 19 febbraio 1984.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 30 novembre 1983

Presidente: **DI MARCO**Relatore: **DE LILLO**

Annullava la sentenza di 2° grado con la quale la Corte di Assise di Appello di Brescia aveva completamente scagionato gli imputati per la morte del giovane **FERRARI** e per la strage di Piazza della Loggia; disponeva altresì l'invio dei relativi atti alla Corte di Assise di Appello di Venezia per un nuovo processo.

GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA**

Sentenza del 19 aprile 1985

Presidente: **Corrado AMBROGI**Estensore: **Pietro IUZZOLINO**Giudici popolari: **SPARISCI, LO PRESTI, SPADETTO, NASCIMBEN, ALBANESE, ZANDONA'****ASSOLUZIONI:**

per insufficienza di prove di tutti gli imputati

SECONDA ISTRUTTORIA

A seguito di rivelazioni di alcuni pentiti, nel 1984, veniva aperta una nuova istruttoria per la strage presso la Procura della Repubblica di Brescia. L'inchiesta, affidata al sost. proc. Michele BESSON si concludeva con la richiesta di rinvio a giudizio di **FERRI Cesare, CONCUTELLI Pierluigi, TUTI Mario, STEPANOFF Alessandro e LATINI Sergio**. Il G.I. Giampaolo ZORZI accogliendo le richieste del PM disponeva il rinvio a giudizio dei suddetti imputati.

Le "rivelazioni" di Ivano BONGIOVANNI: nel novembre del 1985, Ivano **BONGIOVANNI** (detenuto per reati comuni nel carcere di Paliano) svelava il contenuto di una serie di confidenze ottenute da **Angelo IZZO e Valerio VICCEI** (con i quali divideva la cella) in ordine all'ambiente dell'estrema destra, ai contatti fra alcuni suoi esponenti (come Giancarlo ROGNONI e Cesare FERRI) ed a rapporti fra essi ed alcune vicende di strage. Poi, nell'aprile dell'86, BONGIOVANNI ritrattava tutto, sostenendo che le "confidenze" erano voluti depistaggi di VICCEI e IZZO allo scopo di danneggiare il FERRI. La ritrattazione di BONGIOVANNI tendeva, quindi, a provocare un crollo della credibilità di VICCEI ed IZZO che, si noti, erano stati fra i pochi casi di collaboratori di giustizia nell'area dell'eversione di destra. Scrive a questo proposito il GI Zorzi: "V'è da considerare un dato di fatto, che probabilmente contiene in sé la giusta chiave di lettura dell'intero caso: dalla nota 19.12.1986, esistente presso il comando Gruppo Carabinieri di Cuneo, Bongiovanni è stato visionato da personale del Nucleo del SISDE di Torino in data 11.10.85 (e cioè circa un mese prima dell'entrata in scena del Bongiovanni, avvenuta davanti al GI di Bologna il 4.11.85)". (Sent. ord. 23.5.1993 GI ZORZI p. 16-7).

La "velina" del SISMI del 2 marzo 1989: il 2 marzo 1989 giungeva presso la Legione dei Carabinieri di Brescia una nota del direttore del servizio amm. sq. Fulvio MARTINI, inviata a mezzo corriere, nella quale si accludeva un documento riguardante la strage di Brescia rinvenuto durante i lavori di revisione dell'archivio del servizio stesso. Il documento si riferiva ad una intercettazione telefonica (peraltro abusivamente effettuata dal SID) dalla quale si evinceva che la segretaria della locale associazione di amicizia Italia-Cuba, tale RAGNOLI Margherita, avrebbe dichiarato che "della strage se ne era parlato sin dal giorno precedente". La nota del SISMI giungeva proprio mentre era in corso la celebrazione del dibattimento d'appello nei confronti di Cesare FERRI, Alessandro STEPANOFF e Sergio LATINI, per cui, portata a conoscenza del Presidente della Corte, provocava una richiesta dei difensori di rinnovare parzialmente il dibattimento per potere "escutare RAGNOLI Margherita". La richiesta veniva rigettata dalla Corte che, però, trasmetteva la nota alla Procura della Repubblica per le sue determinazioni. La Procura procedeva agli approfondimenti del caso che dimostravano: a) che non viera stata alcuna intercettazione telefonica; b) che il documento originario si riferiva ad una intercettazione ambientale abusivamente disposta dal servizio nei locali dell'ambasciata cubana; c) che non esisteva alcun reperto documentale di tale intercettazione e che, quindi, non era possibile verificare la fedeltà della trascrizione fatta dall'anonimo estensore della nota; d) che la frase attribuita alla RAGNOLI (sulla base delle spiegazioni fornite dalla stessa) andava riferita al clima presente in città da diverse settimane. La Procura riteneva quindi la nota del SISMI del tutto irrilevante ai fini del dibattimento in corso (sent-ord. Zorzi, cit. p. 52-7).

CORTE DI ASSISE DI BRESCIA

Sentenza del 23 maggio 1987

Presidente: Oscar BONAVIDACOLA

Estensore: Giulio DE ANTONI

Giudici popolari: DANESI, ZANETTI, DALLA BONA, SAVARDI e BONARDI

ASSOLUZIONI:

per insufficienza di prove per **FERRI Cesare, STEPANOFF Alessandro e LATINI Sergio**

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Sentenza del 10 marzo 1989

Presidente: Riccardo FERRANTE

Estensore: Tito GARRIBBA

Giudici popolari: BOSI, DE FELICE, PAPETTI, RAIZER, MAZZOLARI, ZANI.

ASSOLUZIONI:per non aver commesso il fatto per **FERRI Cesare, STEPANOFF Alessandro e LATINI Sergio****CORTE DI CASSAZIONE**

Sentenza del 13 novembre 1989

Presidente: Corrado CARNEVALE

Consiglieri: TOSCANI, FELICIANGELI, LATTANZI, LUBRANO DI RICCO.

Dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza di appello che risultava pertanto confermata.

TERZA ISTRUTTORIA

Il G.I. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia aveva curato l'istruttoria relativa allo stralcio relativo ad altri indiziati per la strage quali **BALLAN Marco, ROGNONI Giancarlo, BERARDELLI Bruno Luciano, ZANI Fabrizio, MACCHI Marilisa e CECCONI Guido**;

con la sentenza istruttoria del 23 maggio dichiarava non doversi procedere nei confronti di **Ballan, Rognoni, Benardelli, Zani e Macchi** quali imputati di concorso in strage per non aver commesso il fatto; disponeva la trasmissione alla Procura della Repubblica di Brescia degli atti relativi alla mancata rogatoria internazionale in Argentina dove si sarebbe dovuto interrogare **Gianni GUIDO** detenuto allora nel carcere argentino di Buenos Aires.

Il relativo fascicolo giudiziario è tuttora pendente presso il sostituto procuratore della Repubblica di Brescia **Francesco PIANTONI**.

Da ultimo i sost. proc. della Procura della Repubblica di Brescia **Francesco PIANTONI** e **Roberto DI MARTINO**, hanno interrogato tale **DI ROSA Donatella**, e suo marito il tenente colonnello **MICCHITTU Aldo**, i quali avevano dichiarato di essere a conoscenza di alcuni particolari relativi agli autori della strage.

4 AGOSTO 1974
TRENO ITALICUS - LINEA FERROVIARIA FIRENZE-BOLOGNA
12 morti e 44 feriti

PRIMA ISTRUTTORIA

IL G.I. Angelo Vella con sentenza-ordinanza del 31 luglio 1980 dispose il rinvio a giudizio di **TUTI Marco**, **FRANCI Luciano**, **MALENTACCHI Piero** quali autori materiali della strage, **LUDDI Margherita** e **SGRO' Francesco** rispettivamente per detenzione di esplosivo e per calunnia, nonché **BARTOLI Emanuele**, **BARBIERI Maurizio** e **POLI Rodolfo** per ricostituzione del disciolto partito fascista.

A carico di Tuti, Franci e Malentacchi vennero valutate le dichiarazioni di un teste, Aurelio Fianchini, compagno di detenzione, nonché di evasione del Franci, cui quest'ultimo, nel periodo di detenzione comune nel carcere di Arezzo, aveva confidato di aver eseguito la strage, unitamente al Tuti che aveva fornito l'esplosivo e al Malentacchi che aveva predisposto l'ordigno.

1) Il caso SGRO'. Sgrò Francesco rivelò all'avv. Basile (e questi all'On. Almirante che denunciò il fatto il 17 luglio 1974 al dott. Santillo, direttore dell'Ispettorato Generale per l'azione antiterrorismo), che negli scantinati della Facoltà di Fisica dell'Università di Roma era stato nascosto dell'esplosivo destinato ad un attentato dinamitardo al treno Palatino nella Stazione Tiburtina di Roma e che tale esplosivo era stato occultato da giovani appartenenti ad un movimento studentesco di estrema sinistra tra cui venne identificato lo studente in chimica Davide Ajò (sent-ord. Vella 18 e ss, 172, 230). IL 12 agosto 1974 Sgrò si presentò alla redazione del quotidiano "Paese Sera", rendendo ai giornalisti De Sanctis, Gualdi e Vigorelli dichiarazioni registrate in cui affermava di aver inventato tutta la storia da lui riferita al fine di ottenere denaro dal MSI tramite gli avv. Basile e Sebastianelli (sent.-ord. Vella 20). A proposito della vicenda Sgrò, Vella richiama tutti i passi dell'istruttoria, attraverso i quali "è via via emersa l'incertezza sconcertante prima, l'ambiguità poi e la falsità, infine, dello squallido personaggio inseritosi con la prepotenza che la drammaticità delle sue affermazioni giustificava, nelle affannose e tormentate indagini sulla strage" (148, 149). Vella, ancora, si interroga sull'origine e sulla natura del caso Sgrò, ovvero "se la sua concezione ebbe luogo in funzione di un calcolo di strategia politica o per un ordinario disegno di criminalità comune" (164-165).

Dalla Corte di Assise di Bologna Sgrò fu giudicato come un comune bugiardo e non come uno strumento di una strategia depistante (sentenza 20 luglio 1983, 126). Se strumento era stato, lo era stato di Genovese, suo amico e del quale lo Sgrò, a parere delle perizie psichiatriche, era succube (129).

2) Il caso AJELLO. Claudia Ajello, italo-greca, interprete, dipendente del SID, fu coinvolta nell'istruttoria per una telefonata sospetta fatta pochi giorni prima dell'attentato all'Italicus in una Ricevitoria del Lotto di Roma (sent-ord Vella 68 e ss.). Le due addette del banco del Lotto dichiararono di aver sentito la Ajello pronunciare frasi quali "le bombe sono pronte..." e fare riferimento a passaporti e treni, nonché alle città di Bologna e di Mestre. Il giudice Vella ritenne non doversi promuovere l'azione penale nei confronti della Ajello (356). Anche secondo i giudici di I grado "L'identificazione dell'esatto significato delle parole" pronunciate durante la telefonata dalla Ajello "(forse meglio comprensibile attraverso la conoscenza delle operazioni di controspionaggio svolte dalla donna, sulle quali, peraltro, è stato opposto il segreto di Stato dal Direttore del Sismi e dal Presidente del Consiglio dei Ministri) non sembra invero determinante ai fini della decisione del presente procedimento" (sent. Corte di Assise di Bologna, 182). La Corte di Assise affermò inoltre che "tale episodio è stato interpretato, almeno in via di ipotesi, come indicativo di un qualche coinvolgimento dei servizi di sicurezza nella strage, mentre invero di ciò non esiste alcuna prova; anzi alla luce di banalissime considerazioni logiche, deve ritenersi che la vicenda non abbia nulla a che vedere con il crimine oggetto di questo processo" (179). In dibattimento vennero sentiti tutti i dipendenti del SID che a vario titolo erano collegati all'attività svolta per il servizio dalla Ajello, i quali avallarono le dichiarazioni che la Ajello aveva fornito a suo discarico. Dal canto loro le due addette del Lotto rimasero ferme nelle loro originarie dichiarazioni. La Corte di Assise di Bologna rimise la deposizione della Ajello al

pretore di Bologna, il quale procedette contro la stessa per il reato di falsa testimonianza. Dal procedimento pretorile scaturì dunque il procedimento a carico dei dipendenti del SID Marzollo, Costantini, Molinaro, Lo Stumbo e Sasso. Il pretore di Bologna ritenne la Ajello e i dipendenti del Servizio colpevoli del reato di falsa testimonianza (sent. 27 gennaio 1983), mentre il Tribunale di Bologna (sent. 11 giugno 1986) non ritenne gli imputati colpevoli del reato loro ascritto. Il G.I. Grassi con sentenza-ordinanza del 25 ottobre 1988 dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati dipendenti del SID in quanto nella vicenda Ajello "non si può concludere che allora gli imputati possono aver mentito od essere stati reticenti per coprire loro responsabilità in attività devianti del Servizio e in collusioni da questo tenute all'epoca con gruppi di eversori e di terroristi. Ciò ovviamente non significa che essi possano tout court essere ritenuti responsabili di attentati e di reati associativi connessi, significa solo che le loro dichiarazioni testimoniali, volte a liberare la Ajello da quel sospetto inespresso da cui è gravata, valutate congiuntamente ad altri dati, possono essere lette in chiave di sospetto nei loro confronti ..." (sentenza Grassi, 20)

3) LA P2 E L'EVERSIONE NERA ARETINA: i giudici di merito ritennero adeguatamente dimostrato a) che "La Loggia P2, e per essa il suo capo Gelli (dapprima "delegato" del Gran Maestro della famiglia massonica di Palazzo Giustiniani, poi, dal dicembre 1971, segretario organizzativo della Loggia, quindi dal maggio 1975, maestro venerabile della stessa), nutrisse evidenti propensioni al golpismo" (Corte di Assise di Bologna sentenza 20 luglio 1983, 183); b) che "I rapporti tra la Loggia P2 e gli extra parlamentari di destra aretini sono provati dalle dichiarazioni di Franci, Batani, Bumbaca, Affatigato, Fianchini, Spinoso e del maresciallo Baldini" (Corte di Assise di Bologna, cit, 189). I giudici di merito in conclusione affermarono che "Appare evidente, nel decennio compreso fra il 1970 e il 1980, l'esistenza di appoggi, finanziamenti e strumentalizzazioni dell'estremismo di destra da parte di importanti settori della massoneria al fine di incidere sulle principali scelte politiche nazionali. In termini ancora più espliciti è dimostrato che esponenti della massoneria sollecitavano e sovvenzionavano gli attentati di destra; che una parte di tali sovvenzioni fu elargita agli ordinovisti di Arezzo tramite il personaggio fra essi di maggior spicco (Cauchi); che del gruppo politico capeggiato da quest'ultimo faceva sicuramente parte il Franci sin dal 1972; che il Tuti che entrò in contatto con tale gruppo in un momento successivo ed in modo assai guardingo (data la di lui scelta tattica di agire nell'ombra, sotto la copertura del ruolo di impiegato modello. Peraltro, tali importanti dati storici non sembrano ulteriormente elaborabili ai fini della costruzione di una indiscutibile prova di colpevolezza dei prevenuti" (vertici della P2) "circa la strage del treno Italicus" (Corte di Assise di Bologna, cit, 194).

4) MASSONERIA E STRATEGIA DELLA TENSIONE: Vella in proposito ribadì che, seppure nel processo fosse emersa "l'assoluta carenza di elementi probatori che giustifichino anche la più vaga supposizione di un coinvolgimento della Massoneria o di taluni dei suoi esponenti nel processo", occorre nel contempo segnalare "l'assoluta non estraneità alla produzione e gestione di comportamenti genericamente riconducibili alla c.d. strategia della tensione di taluni di quella esponenti" (97). Comunque, il giudice Vella ritenne nel caso di specie, di non doversi promuovere l'azione penale (356).

DE BELLIS ALESSANDRA: Moglie del Cauchi, il 9 agosto del 1975 aveva rivelato alla Questura di Cagliari di sapere molte cose sull'attività eversiva del marito e degli altri camerati (Corte di Assise di Appello, sentenza 18 dicembre 1986, 47 e ss.) in ordine alla strage dell'Italicus. I giudici di merito non ritennero attendibile però le sue indicazioni. (Corte di Assise di Appello, 425 e ss.)

FIANCHINI AURELIO: La sera del 15 dicembre 1975 Fianchini, Franci e D'Alessandro evadavano dalla casa circondariale di Arezzo nella quale erano detenuti (D'Alessandro, dopo l'evasione, scomparve; né gli inquirenti né i familiari ne hanno avuto più notizie);

il 18 dicembre il Fianchini si recava verso la redazione del settimanale Epoca e dichiarava alla giornalista Sandra Bonsanti di aver appreso dal Franci in carcere che l'attentato all'Italicus era stato commesso dalla cellula aretina del Fronte Nazionale Rivoluzionario. In particolare la bomba era stata preparata ad Arezzo, portata a Firenze dalla Luddi (amante del Franci) consegnata a Malentacchi (Franci e Malentacchi lavoravano come carrellisti presso la stazione ferroviaria di Firenze) e che Franci e Malentacchi l'avevano infine collocata sul treno (54 e ss.)

CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA

Sentenza del 20 luglio 1983

Presidente: Mario NEGRI

Estensore: Giovanni ROMEO

Giudici popolari: TAVONI, TAMANZI, BRENTI, ALLEGRA, AGOSTINI, MINOTTI.

P.M.: Riccardo ROSSI

ASSOLUZIONI:

non doversi procedere contro **SGRO'** in ordine al contestato delitto di falso essendo estinto per effetto di prescrizione; di **FRANCI** e **MALENTACCHI** dal concorso in associazione sovversiva; di **FRANCI**, **MALENTACCHI**, **TUTI** e **LUDDI** per il reato di strage per insufficienza di prove.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sentenza del 18 dicembre 1986

Presidente: Pellegrino IANNACCONE

Estensore: Matteo MAZZIOTTI CELSO

Giudici popolari: ASTROLOGO, MACCARINI, MUCCIOLI, GENNARI, NOBILI, PEDERZOLI

P.M.: Francesco PINTOR

CONDANNE:

ergastolo per **TUTI** e **FRANCI** quali esecutori materiali dei delitti di strage, omicidio volontario plurimo, disastro ferroviario, fabbricazione e porto illegale di esplosivo.

NON DOVERSI PROCEDERE:

perché estinto per amnistia il reato contestato a **LUDDI** e **MALENTACCHI**.

Conferma per il resto la sentenza di 1° grado.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 16 dicembre 1987

Presidente: Corrado CARNEVALE

Consiglieri: MOLINARI, SIBILIA, DINACCI, LATTANZI.

Annullava la sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Bologna nei confronti di **TUTI** e **FRANCI**.

GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Sentenza del 4 aprile 1991

Presidente: Angelo MATERAZZO

Estensore: Carlo VECCHIO

Giudici popolari: MOTTA, BENTIVOGLI, DONINI, BETTINI, GOLDONI, VALENTINI

P.M.: Gianfranco IADECOLA

ASSOLUZIONE:

per non aver commesso il fatto nei confronti di **TUTI** e **FRANCI** dall'accusa di strage e da ogni altra imputazione.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza del 24 marzo 1992

Presidente: Guido GUASCO

Confermava l'assoluzione definitiva

2 AGOSTO 1980
STAZIONE DI BOLOGNA
85 morti e 200 feriti

PRIMA ISTRUTTORIA

Il 14 giugno 1986 i G.I. Vito ZINCANI e Sergio CASTALDO rinviarono a giudizio per strage **SIGNORELLI Paolo, FACHINI Massimiliano, RINANI Roberto, FIORAVANTI Valerio, MAMBRO Francesca e PICCIAFUOCO Sergio** (tutte persone appartenenti all'arca della destra extra-parlamentare); **CAVALLINI Gilberto, IANNILLI Marcello, GIULIANI Egidio, RAHO Roberto e MELIOLI Giovanni** per la costituzione di una banda armata finalizzata da atti di terrorismo; **GELLI Licio, col. MUSUMECI Pietro, col. BELMONTE Giuseppe** (entrambi del servizio segreto militare), **PAZIENZA Francesco, SIGNORELLI Paolo, FACHINI Massimiliano, DE FELICE Fabio, DELLE CHIAIE Stefano, TILGHER Adriano, BALLAN Marco, e GIORGI Maurizio** per associazione sovversiva finalizzata all'eversione dell'ordine democratico.

La requisitoria dei dott. Mancuso e Dardani, del 13 maggio 1986 e la sentenza-ordinanza dei dott. Zincani e Castaldo, del giugno 1986 denunciarono la manovra di disinformazione che avvolse, subito dopo la strage della stazione di Bologna, la magistratura bolognese ed enuclearono le attività di copertura e di sviamento compiute da alcuni settori dei Servizi immediatamente dopo la strage della stazione di Bologna. La manovra si concretò in diverse indicazioni investigative rivelatesi in un secondo tempo false. Uomini della Loggia P2, inseriti ai vertici dei Servizi (Grassini direttore del SISDE; Santovito direttore del SISMI; Musumeci con incarichi di vigilanza sulla lealtà dei dipendenti del Sismi; Paziienza e Belmonte) impedirono l'accertamento della verità. Gli episodi di inquinamento più rilevanti vennero dai giudici così riassunti:

LA PISTA INTERNAZIONALE:

- 1) **LA PISTA TEDESCA e LIBANESE** (sent-ord Zincani - 789 e ss.)
- 2) **IL CASO AFFATIGATO E L' APPUNTO MUSUMECI** (ibidem 835 e ss.)
- 3) **L'OPERAZIONE "TERRORE SUI TRENI"** (ibidem 860 e ss.)
- 4) **IL CASO CIOLINI** (ibidem 904 e ss.);

Le responsabilità della manovra di disinformazione dovevano imputarsi ai vertici della Loggia Massonica P2 strettamente legati agli esponenti dell' eversione di destra: De Felice, Signorelli e Fachini (req. Mancuso 440-497) e ad elementi appartenenti alla criminalità organizzata tra cui Semerari lo psichiatra legato agli ambienti della Banda della Magliana (req. Mancuso 463). In altri termini "Paziienza-Musumeci-Santovito-Gelli ecco chi dirigeva formalmente o informalmente il Sismi in quel fatidico 1980" (req. Mancuso 419). Nel marzo 1981, dopo la perquisizione di Castiglione Fibocchi ordinata dai giudici di Milano che procedevano per il caso Sindona (ove vennero sequestrati gli elenchi degli affiliati alla loggia P2) si concluse il lungo processo di "sostituzione" di Gelli con Paziienza al vertice della P2. Ma il potere occulto della Loggia P2 non venne meno dopo il ritrovamento degli elenchi degli affiliati, proprio in virtù di questa tempestiva sostituzione di vertice (req. Mancuso 430 e ss.).

LE ATTIVITA' DI DEVIAZIONE E DI COPERTURA DELLE INDAGINI COMMESSE DAL SISMI-P2 IN FAVORE DEGLI AUTORI DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980:

la magistratura bolognese il 26 agosto 1980 emise ordini di cattura nei confronti di "Semerari, De Felice, Signorelli e Fachini strettamente legati ai vertici della P2 e loro stessi collocati in funzione di cerniera operativa con le formazioni terroristiche dell' estrema destra".

1) **LA PISTA TEDESCA e LIBANESE:** Gelli, i primi di settembre, incontra Cioppa, funzionario Sisd e gli suggerisce la pista tedesca (sent-ord Zincani 778).

"Ma anche e soprattutto nell' ambito del Sismi iniziarono manovre dirette a sviare il corso delle indagini"; infatti, i primi giorni di settembre, Santovito e Paziienza convocarono negli uffici del Servizio il giornalista Barberi di "Panorama" a cui mostrarono documenti riservati nei quali si indicava come l' attività terroristica in Italia fosse ispirata dal KGB e dai Servizi Segreti dell' Europa Orientale. Il giornalista pubblicò su Panorama tali preziose informazioni ricevute. Santovito, a seguito della fuga di notizie fu incriminato; "a Musumeci venne affidato il compito di accertare chi fosse il responsabile della fuga di notizie. E'

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

immaginabile quale risultato tali indagini conseguirono" (sent-ord. Zincani, cit, 780). La manipolazione delle informazioni continuò a protrarsi per molto tempo nei mesi successivi. L'intervista rilasciata dal palestinese Abu-Ayad (alias Salah Khalaf) alla giornalista Porena e pubblicata il 19 settembre sul "Corriere del Ticino" costituì il primo passo degli inquirenti sulla c.d. Pista Libanese. "Si era agito, infatti, per condizionare le scelte processuali dei magistrati ricorrendo ad una ben orchestrata strategia consistente: a) Far pervenire al magistrato una massa di informazioni di difficile approfondimento, che lo costringono ad impegnarsi in estenuanti, quanto improduttive, ricerche; b) Dosare attentamente e per gradi successivi le informazioni; c) Orchestrare una campagna di stampa che valorizzasse gli elementi offerti, svalutando quelli acquisiti dal giudice; d) Inserire nelle informative fatti veri e fatti falsi, ovvero fatti in sé veri, ma tra loro falsamente collegati; in questo modo il magistrato sarà costretto a percorrere la pista indicata, rinvenendo precisi riscontri, anche se non perverrà mai ad alcun risultato." (sent-ord Zincani, cit, 793).

Secondo Zincani e Castaldi le ragioni di siffatto atteggiamento tenuto dai vertici dei Servizi può essere spiegato "dalla comune appartenenza di alcuni esponenti dei servizi e degli autori della strage al medesimo ambiente eversivo:" (sent-ord Zincani, cit, 833-834).

2) IL CASO AFFATIGATO E L' APPUNTO MUSUMECI Il nome Marco Affatigato compare in modo forviante nell'istruttoria come quello di Paul Durand (sent-ord Zincani, cit, 839 e ss, 853 e ss; requis. Mancuso, cit, 801 ss e 805 e ss.). L'uso di questi nomi appartiene al fenomeno delle segnalazioni, informazioni officiose e ufficiali e addirittura anonime, che i Servizi fecero pervenire all'autorità giudiziaria proprio al fine di avvalorare la pretesa, ma inconsistente, "pista internazionale". Ad esempio, il nome di Marco Affatigato, "tornò improvvisamente alla ribalta in occasione del disastro aereo di Ustica in quanto nei giorni successivi sulla stampa compariva la notizia che a bordo dell' aereo esploso si trovava il noto estremista di destra" ... "dopo il 2 agosto 1980 un Maresciallo della Questura di Lucca ritenne di ravvisare nell' identikit redatto dalla polizia, u indicazione di un teste, le sembianze dell' Affatigato. Si procedette dunque all' arresto di Affatigato da tempo latitante all' estero e residente a Nizza " (sent-ord Zincani, cit, 839).

L' appunto Musumeci fatto pervenire all' autorità inquirente nel gennaio del 1981 riproduceva "gli ingredienti essenziali di cui era costituita "la pista internazionale" suggerita da Gelli fin da principio e quindi tenacemente perseguita dal vertice piduista del Servizio Segreto" (sent- ord Zincani, cit, 837 e 839).

3) L'OPERAZIONE TERRORE SUI TRENI del 23 gennaio 1981: il rinvenimento della valigia di esplosivo nella stazione di Bologna sul treno 514 Taranto-Milano costituì l' apice della manovra di sviamento delle indagini operata dal Sismi: Nel febbraio 1981 il Servizio, in una nota indirizzata alla Procura di Bologna, ribadiva di aver appreso dell' esistenza di un piano eversivo articolato in due fasi: attentati sui treni e ricatti alle autorità consistenti nella minaccia di far esplodere ordigni preventivamente collocati in importanti obiettivi. Il piano veniva attribuito a Freda-Ventura-Delle Chiaie, a francesi del gruppo FANE e a tedeschi (requis. Mancuso, cit, 812).

L' intento del Sismi, diretto allora da Musumeci, era quello di scagionare dall' accusa di strage il vertice di Ordine nuovo - Costruiamo l'azione - MRP. Mancuso considera a tal proposito che l' operazione delle informative relative al ritrovamento della valigia "fu condotta contemporaneamente alla pendenza delle istanze di scarcerazione presentate da Signorelli, De Felice e Semerari e che quest' ultimo fosse sul punto di "crollare", come risulta dalle dichiarazioni dei familiari del Semerari, di Aleandri e del collega criminologo Ferracuti" (requis. Mancuso, cit, 837). La sentenza della Corte di Assise di Roma del 29 luglio 1985 ha svelato le menzogne cui ricorsero Musumeci e Belmonte volte "al fine di poter far apparire l' esistenza di una fonte cui far risalire le informative" (requis. Mancuso, cit, 831; sent-ord Zincani, cit, 862 e 886 ove testualmente si riportano le parole dei giudici romani : "la ricostruzione dei fatti basata su prove documentali e testimoniali fa emergere una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna"). L'operazione terrore sui treni "fu l'ennesimo episodio di una pervicace opera di inquinamento delle prove destinate ad impedire che i responsabili della strage di Bologna fossero individuati" (Zincani, cit, 901) scrivi. inoltre, ad avvalorare una fantomatica pista internazionale delineata grazie al materiale documentale collocato sul treno assieme all' esplosivo ed a una serie di false informative.

4) IL CASO CIOLINI: le dichiarazioni di Ciolini portarono i giudici a ritenere autori della strage di Bologna: Delle Chiaie, Danet e Fiebelkorn (sent-ord. Zincani, cit, 904) ed una fantomatica loggia massonica di Montecarlo cui, assieme a Gelli avrebbero appartenuto qualificati esponenti del mondo politico e finanziario italiano; tali dichiarazioni furono utilizzate dal Sismi per un ulteriore inquinamento

delle indagini in quanto servirono loro per avvalorare la "pista internazionale". Le dichiarazioni del Ciolini venivano definite dal G.I. come "una calcolata miscela di verità e menzogne, capace di far presa e, al tempo stesso, di fuorviare" (sent.-ord. Zincani, cit, 906). Ciolini, arrestato in Svizzera il 10 novembre del 1981 per reati comuni, aveva indirizzato dal carcere di Ginevra una missiva al console generale di Italia, Mor, in cui venivano elencate le azioni terroristiche compiute da un'organizzazione eversiva denominata OT (tra cui l'omicidio dei due giornalisti italiani De Palo e Toni, la strage di Piazza Fontana, dell' Italicus, di Bologna, e il golpe Borghese).

Zincani si chiese come mai dal Sisde non arrivò al Sismi la notizia che Ciolini era noto come un famoso calunniatore senza scrupoli (sent.-ord. Zincani, cit, 909). Ciolini fu processato per calunnia dal Tribunale di Bologna e di Firenze e fu condannato per ciascun fatto a 8 e a 5 anni di reclusione; fu poi prosciolto, per prescrizione, dal reato di favoreggiamento, in concorso con il console generale Mor, nei confronti degli autori dell' omicidio dei giornalisti De Palo e Toni, dal Tribunale di Roma. Il G.I. Rotundo nella sentenza di proscioglimento affermava che "La particolare insidiosità delle dichiarazioni del Ciolini è costituita dal fatto che in esse sono mescolate con consumata abilità circostanze vere e false, in un groviglio apparentemente inestricabile; ancora di più, circostanze vere costituiscono a volte "riscontro" a quelle false (basti pensare alla condotta dell'avv. Federici, e al sequestro della documentazione relativa alla Loggia Montecarlo che costituirono riscontri di grande rilievo all'esistenza della organizzazione "OT") (sent. Rotundo dell'11 giugno 1990). Ancora lo stesso G.I. riteneva indubbio che dalla documentazione acquisita presso i servizi italiani, Ciolini fosse in contatto sia con organismi di sicurezza italiani e stranieri, che con ambienti della destra eversiva internazionale e concludeva ritenendo che le considerazioni su tali contatti non avessero, tuttavia un significato univoco, potendo essere interpretate sia nel senso che proprio da quei rapporti ebbe origine il "depistaggio" sia nel senso che essi consentirono l'utilizzazione strumentale di Ciolini.

L'azione depistante di Ciolini ebbe, infine delle relevantissime ripercussioni all' interno dell' Ufficio Istruzione di Bologna; ripercussioni che portarono all' intervento del C.S.M. e al trasferimento dei magistrati Vella, Gentile e Persico.

CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA

Sentenza dell' 11 luglio 1988

Presidente: Mario ANTONACCI

Estensore: Alberto ALBIANI

Giudici popolari: MATTIOLI, GUERRA, ARCANGELI, STEFANI, RICHI, CEVENINI

P.M.: Libero MANCUSO

CONDANNE:

ergastolo per strage a **FACHINI, MAMBRO, FIORAVANTI V. e PICCIAFUOCO;**

12 anni di reclusione per delitto di banda armata a **SIGNORELLI;**

6 anni di reclusione per delitto di banda armata a **RINANI;**

10 anni di reclusione a **GIULIANI;**

13 anni di reclusione a **CAVALLINI;**

3 anni di reclusione a **GIORGI;**

10 anni di reclusione per calunnia pluriaggravata a **GELLI (5 condonati), PAZIENZA, MUSUMECI e BELMONTE (3 condonati).**

ASSOLUZIONI:

RAHO e MELIOLI per insufficienza di prove;

HUBEL perchè il delitto ascrittogli è estinto per intervenuta amnistia;

DE FELICE per non aver commesso il fatto;

DELLE CHIAIE, BALLAN e TILGHER per insufficienza di prove.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sentenza del 18 luglio 1990

Presidente: Pellegrino IANNACCONE

Estensore: Antonio ESTI

Giudici popolari: FOSI, BRIASCHI, GENTILINI, PREVIATI, FUSCA, VENTURELLI

P.M.: Gianfranco QUADRINI

ASSOLUZIONI:

GELLI, MUSUMECI, BELMONTE, SIGNORELLI, FACHINI, DELLE CHIAIE, TILGHER, BALLAN, GIORGI e DE FELICE dal delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico perchè il fatto non sussiste; **SIGNORELLI, FACHINI, RINANI, MELIOLI e PICCIAFUOCO** del delitto di banda armata per non aver commesso il fatto; **SIGNORELLI, FACHINI, RINANI, PICCIAFUOCO, FIORAVANTI V., MAMBRO** dai delitti di strage, omicidio plurimo, collocazione di un ordigno lesioni volontarie plurime, per non aver commesso il fatto; **GELLI e PAZIENZA** dal delitto di concorso in calunnia aggravata per non aver commesso il fatto;

CONDANNE:

FIORAVANTI V. anni 13 di reclusione, **MAMBRO** anni dodici di reclusione, **CAVALLINI** anni 11 di reclusione, **GIULIANI** anni otto di reclusione in ordine al delitto di concorso in banda armata; **MUSUMECI** anni 6 mesi 11 di reclusione e **BELMONTE** anni 6 mesi 5 di reclusione per il reato di concorso in calunnia pluriaggravata, di tali pene tre anni venivano condonati; per il resto la sentenza confermava la sentenza di I grado.

La Corte d'Assise d'Appello, pur pervenendo a conclusioni difformi dai giudici di primo grado, riporta significativamente la descrizione analitica degli episodi di depistaggio verificatisi nel corso della prima istruttoria (73 e ss.) e riconosce comunque che "la sentenza impugnata ha provveduto ad un'ampia, risalente e minuziosa ricostruzione del quadro storico politico istituzionale in cui, a partire dalla metà degli anni sessanta, si dispiegò l'attività della cosiddetta destra extra parlamentare... in espressioni di lotta armata contro forze antagoniste di sinistra e contro le pubbliche istituzioni (279).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE

Sentenza del 12 febbraio 1992

Presidente: Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA

Consiglieri: LO COCO, CARNEVALE, GUASCO, MORO, SIMONCELLI, DELLA PENNA, FELICIANGELI, LATTANZI.

Annulava parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna relativamente alle posizioni di **FIORAVANTI V., MAMBRO, FACHINI, PICCIAFUOCO** in ordine ai delitti di strage, omicidio plurimo etc., nonché relativamente alle posizioni di **FACHINI, RINANI e PICCIAFUOCO** in ordine al reato loro contestato di banda armata, di **GELLI, PAZIENZA** in ordine al reato di calunnia, infine relativamente alle posizioni di **MUSUMECI e PAZIENZA** in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 1 della L. n. 15 del 1980 relativa al reato di calunnia e rinviava per un nuovo giudizio davanti una diversa sezione della stessa Corte.

GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Presidente: Giuseppe BAGNUOLO

Estensore: Carlo VECCHIO

Giudici popolari: ZIRONI, SACCANI, BEZZI, FERRARI, RAMONI, PARIS

P.M.: Gianfranco QUADRINI

Giudizio di rinvio (ancora in fase di svolgimento)

"ITALICUS-BIS" e "BOLOGNA BIS"**SECONDA ISTRUTTORIA**

Attualmente, presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, pende un nuovo procedimento penale sui fatti dell'*Italicus* denominato "*Italicus-bis*" che si trova in fase istruttoria assegnato al giudice Leonardo Grassi.

Tra gli indagati di questo procedimento penale vi sono: **BALLAN** Marco, **ROGNONI** Giancarlo, **MARINI** Piergiorgio e **ORTENSI** Giuseppe. Imputati dei reati di associazione sovversiva e banda armata: **MARINI** e **ORTENSI** imputati per l'attentato di Silvi Marina; **DELLE CHIAIE** Stefano e **TILGHER** Adriano, imputati per aver collocato l'ordigno esplosivo sul treno espresso "*Italicus*", di strage, di omicidio plurimo, di disastro ferroviario etc.; **TUMINELLO**, imputato di favoreggiamento nei confronti di **FRANCI** e **MALENTACCHI**; **BONGIOVANNI** Ivano, imputato di calunnia ai danni di Viccei e Izzo; **CAUCHI** Augusto, imputato di strage come esecutore materiale dell'attentato, di omicidio plurimo, di associazione sovversiva etc.

Esiste un altro procedimento penale denominato "*Bologna bis*" assegnato in istruttoria, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sempre al G.I. Leonardo GRASSI.

Tale procedimento deriva dallo stralcio concernente le posizioni di Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher, Marco Ballan e Maurizio Giorgi relativamente all'imputazione di concorso in strage.

In particolare tra gli indagati di questo nuovo troncone vi sono: **DELLE CHIAIE** Stefano e **GIORGI** Maurizio, per il reato di strage, omicidio plurimo etc.; **BALLAN** Marco e **TILGHER** Adriano per aver materialmente collocato l'ordigno esplosivo nella stazione di Bologna; **VINCIGUERRA** Vincenzo per il reato di favoreggiamento nei confronti degli autori della strage e per il reato di falsa testimonianza; **MANNUCCI BENINCASA** Federigo (gen. dei carabinieri, già direttore del centro SISMI di Firenze) per il reato di favoreggiamento nei confronti di Cauchi, per il reato di calunnia, e per, in concorso con **NOBILI** Umberto (ten. col. dell'Aeronautica, già membro del SIOS di Firenze), aver redatto scritti anonimi contenenti false accuse nei confronti di Gelli, finalizzate ad ingorgare le indagini di Bologna; per aver diffuso in via anonima false notizie su Marco Affatigato che tendevano a coinvolgerlo nel disastro aereo di Ustica e nella strage di Bologna; per aver omesso di inoltrare all'autorità giudiziaria tutte le notizie di cui il Centro SISMI di Firenze, da lui diretto, era in possesso, in particolare quelle relative alla vicenda Ciolini, alla Loggia di Montecarlo, alla reale personalità di Gelli; per aver, infine, diffuso accuse diffamatorie nei confronti dei magistrati della Repubblica di Bologna, che riusciva a far pubblicare nel periodico "*Critica Sociale*", con ciò riuscendo a creare una serie di ostacoli all'interno degli uffici giudiziari favorendo gli autori della strage ad eludere le investigazioni dei magistrati: **SPAMPINATO** Ignazio, nominato perito esplosivista immediatamente dopo la strage, per aver violato il segreto d'ufficio rivelando a Mannucci Benincasa il risultato degli accertamenti effettuati; **CARMINATI** Massimo per i reati di favoreggiamento e di calunnia finalizzati ad assicurare l'impunità agli autori della strage, appartenenti alla sua stessa Banda Armata denominata N.A.R., tra cui Fioravanti V. e la Mambro.

Il giudice Grassi ha riunito in un'unica istruttoria i due procedimenti nel 1993.

Una direttrice di indagine si aprì con l'ambiguo ingresso nel processo di **Salvatore Sanfilippo** (detenuto comune, condannato all'ergastolo per duplice omicidio, rapine e tentata evasione) fu compagno di reclusione nel carcere di Nuoro di Tuti e Franci; riferì di aver appreso da Tuti, nel periodo compreso tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, che si sarebbe verificata una strage (avvenuta nella stazione di Bologna nell'agosto successivo) in rapporto alla quale quella dell'*Italicus* sarebbe sembrata poca cosa. Le sue dichiarazioni portarono all'incriminazione per strage di Stefano Delle Chiaie e di Adriano Tilgher e Marco Tuti, nonché quali esecutori materiali della strage di Franci e Malentacchi, cioè di esponenti di vertice di Avanguardia Nazionale, gruppo della destra extraparlamentare, le cui attività eversive erano già affiorate in numerosi procedimenti.

Sanfilippo riferì, inoltre, che Buzzi era stato ucciso da Tuti e Concutelli perché stava per rivelare ciò che sapeva sui fatti dell'*Italicus*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un' ulteriore linea investigativa fu tracciata dalle dichiarazioni di tale **Valerio Viccei**, il quale riferì dei suoi rapporti con Gianni Nardi e Giancarlo Esposti, noti esponenti della destra eversiva milanese, nonché di una strategia di destabilizzazione che prevedeva -tra il 1973 e il 1974- la consumazione di quattro stragi (una delle quali verosimilmente quella dell' *Italicus*) gestita dagli eversori milanesi e dai gruppi a loro collegati operanti nell' Italia centrale. Descrisse, infine, nei dettagli uno di detti attentati, fortunatamente rimasto senza vittime, quello di Silvi Marina; le sue dichiarazioni portarono all' incriminazione di Ortensi, Marini, Ballan e Rognoni; relativamente all' attentato di Silvi Marina vennero stralciate le imputazioni di Ortensi e Marini ed i rispettivi atti furono inviati alla competente autorità giudiziaria di Teramo.

L' istruttoria stralciata fu mantenuta aperta soprattutto perchè **Vincenzo Vinciguerra** (dirigente di Avanguardia Nazionale, strettamente legato a Delle Chiaie, autore della strage di Peteano), aveva assunto un atteggiamento tale da far sperare agli inquirenti che da un momento all' altro si sarebbe deciso a fornire elementi di verità con riferimento alle stragi rimaste impuniti.

Il 2 agosto del 1990 una clamorosa rivelazione dell'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, resa dinanzi la Camera dei Deputati, portò a conoscenza dell' opinione pubblica l' esistenza, all' interno del Servizio Segreto Militare, di una struttura di guerra non convenzionale denominata "**GLADIO**" che, secondo la versione ufficiale era destinata ad attivarsi in caso di invasione dell' Italia da parte dell' Unione Sovietica con la costituzione di nuclei armati di resistenza. Lo svelamento di siffatta struttura apparve di estremo interesse in tutti i processi di strage pendenti, in primo luogo perchè già in precedenza molteplici elementi avevano fatto ritenere l' esistenza di collegamenti tra lo stragismo che aveva insanguinato l' Italia dal 1969 in avanti e le oscure manovre di disinformazione messe in atto da eversori di destra legati ai servizi segreti nel contesto di attività anticomuniste; in secondo luogo perchè la versione secondo cui "Gladio" avesse unicamente una funzione anti-invasione apparve ben presto messa in crisi da numerosi e concordanti indizi. Per esempio le dichiarazioni di Vinciguerra avevano adombrato l' esistenza di strutture composte da estremisti di destra ed operanti in funzione anticomunista per conto dei servizi segreti.

L' autorità giudiziaria, a seguito di tali rivelazioni, acquisì copia della documentazione "Gladio" presso la VII Divisione del Sismi, il Ministero dell'interno e il Comando Generale dei Carabinieri, al fine di riscontrare le connessioni tra eversione di destra e strutture di guerra non convenzionali che avevano operato in Italia al tempo in cui era in atto la strategia stragista.

Il giudizio di questa Commissione, trasfuso nella Relazione doc. XIII n. 51 approvata sul finire della X Legislatura, è nel senso che "... Gladio è stata una componente di quella strategia che, immettendo nel sistema elementi di tensione, ha giustificato la necessità di interventi di stabilizzazione" (40).

SINIBALDI Guglielmo (informatore di polizia legato all'ambiente della Banda della Magliana, già operante nel sottobosco del mondo finanziario) fece il suo ingresso nel processo e riuscì ad imbastire un complesso di dichiarazioni particolarmente insidiose in quanto contenenti numerosi elementi di verosimiglianza. Il Sinibaldi affermò di essere in possesso di importanti informazioni sulla strage di Bologna. Con le sue dichiarazioni impegnò gli investigatori per otto mesi, autoaccusandosi della strage e fornendo circostanziati particolari. Tra l' altro affermava che la strage era stata commissionata da Signorelli ed eseguita da Fioravanti, Mambro, Cavallini, Adinolfi, Taddeini e Ciavardini. Alcuni vistosi errori del Sinibaldi, tuttavia, svelarono la sua macchinazione. La sua posizione venne stralciata e venne rinviato a giudizio per calunnia ed autocalunnia.

BONGIOVANNI Ivano (condannato a 24 anni di reclusione per varie rapine perpetrate nel cuneese alla fine degli anni '70, legato agli ambienti della Banda della Magliana) divenne collaboratore di giustizia dal 1984 e come compagno di reclusione nel carcere di Paliano di Viccei, Calore, Izzo e V. Fioravanti, denunciò il falso pentimento di Izzo e Viccei, rivelando come le dichiarazioni di questi due pentiti fossero per loro un mero espediente, architettato al fine di guadagnare la fiducia dei magistrati ed organizzare una evasione. Riferì che Viccei e Izzo lo costrinsero a dichiarare fatti che potessero consentire dei "riscontri" alle loro affermazioni; L'intento depistante di Bongiovanni tendeva a provocare un crollo della credibilità delle dichiarazioni di Viccei e Izzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell' ambito delle indagini sull' episodio relativo all' operazione "terrore sui treni" ovvero sul ritrovamento di una valigia piena di esplosivo sul treno rapido Taranto-Milano nel 23 gennaio 1981, vicenda per la quale erano stati rinviati a giudizio Musumeci e Paziienza, cominciarono a collaborare due detenuti legati agli ambienti della Banda della Magliana:

ABBATINO Maurizio (esponente di spicco della Banda della Magliana, organizzazione criminale capitolina strettamente collegata al gruppo di eversori facenti capo a Valerio Fioravanti e utilizzata dai Servizi come agenzia criminale) contro il quale, il 14 aprile 1993, il G.I. Lupacchini nell' ambito del procedimento penale pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Roma sui crimini commessi dalla "Banda della Magliana", spiccava mandato di cattura per reati quali associazione di stampo mafioso, omicidio etc.. Le dichiarazioni rese dall' Abbatino sull' operazione "terrore sui treni" portarono all' incriminazione di Carminati. L' Abbatino riferì che Carminati si era impossessato, senza più restituirlo, di un mitra M.A.B., appartenente alla dotazione della Banda della Magliana, mitra che poi venne identificato nell' analoga arma che era stata collocata in una vettura del treno Taranto-Milano per realizzare l' operazione "terrore sui treni".

L' originaria ipotesi accusatoria era quella che gli ordigni e le cose in questione fossero stati posti sul treno Taranto-Milano al fine di sviare le indagini relative alla strage di Bologna e di favorire l' impunità dei suoi esecutori, fra i quali erano stati individuati Fioravanti V., Mambro, Picciafuoco e altri. Le precedenti indagini non avevano però acclarato dove e con quali modalità erano stati procurati gli ordigni e le armi collocati sul treno. Dal mandato di cattura di Lupacchini si dà conto delle dichiarazioni dell' Abbatino il quale riferisce che le armi e l' esplosivo in questione proverrebbero da un deposito di armi appartenente alla "Banda della Magliana" sito presso locali del Ministero della Sanità in Roma.

CARMINATI Massimo (personaggio legato sia alla Banda della Magliana che al gruppo eversivo dei NAR capeggiato da Valerio Fioravanti) viene raggiunto da mandato di cattura emesso dal giudice Grassi nell' aprile del 1993, perchè responsabile del reato di calunnia ai danni dei cittadini stranieri Dimitris e Legrand, da lui accusati di essere gli autori della strage di Bologna, di aver collocato l' ordigno esplosivo sul treno Taranto-Milano, di aver compiuto gli attentati ai danni della Sinagoga di Parigi e durante l' October Fest di Monaco, di aver commesso il reato di calunnia al fine di assicurare l' impunità ai veri autori della strage appartenenti alla Banda dei NAR: Fioravanti, Mambro e Picciafuoco; ed inoltre, per aver detenuto armi (mitraglietta modificata M.A.B.) ed esplosivo, che lo stesso aveva prelevato da un deposito di armi della Banda della Magliana situato in locali del Ministero della Sanità a cui aveva libero accesso in quanto strettamente legato all' organizzazione criminale romana; la stessa arma e lo stesso esplosivo che è stato accertato, poi, in base a riscontri obiettivi effettuati sulle dichiarazioni di Abbatino, essere proprio quello rinvenuto nella valigia sul treno Taranto-Milano nel gennaio 1981.

23 DICEMBRE 1984
TRENO 904 - LINEA FERROVIARIA NAPOLI-MILANO
16 morti e 267 feriti

PRIMA ISTRUTTORIA

QUESTIONE DELLA COMPETENZA: La Procura della Repubblica di Bologna, competente in un primo tempo, disponeva perizia chimico-balistica, diretta a stabilire la natura degli esplosivi impiegati nell' attentato, l'ubicazione della carica esplosiva, il sistema usato per provocare l'esplosione. I periti riferivano che l'ordigno esplosivo era stato appoggiato alla griglia portapacchi del corridoio della carrozza ferroviaria, proprio nel punto dove uno sconosciuto, notato dalla teste Gallinaro, aveva sistemato i due borsoni, ed era stato fatto brillare con un segnale radio, prima che il treno entrasse in galleria da un punto in cui si potesse osservare un buon tratto di ferrovia prima dell'imbocco in galleria. La Procura della Repubblica di Bologna, a seguito di tali accertamenti e delle dichiarazioni rese dalla teste Gallinaro, declinava la propria competenza e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Firenze, competente per territorio.

Nel marzo 1985, nell'ambito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma riguardanti le attività di organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e alla commissione di altri reati, la Squadra mobile della Questura di Roma procedeva all'arresto di **CERCOLA** Guido e del noto pregiudicato **CALO'** Giuseppe, ricercato perché indiziato di appartenere ad una organizzazione mafiosa. In data 11 maggio 1985, sempre nell'ambito delle stesse indagini in svolgimento a Roma, veniva localizzato un casolare situato in località Poggio S. Lorenzo di Rieti, nella disponibilità dell'organizzazione criminale, dove nel corso della perquisizione veniva rinvenuta e sequestrata, in una intercapedine della cantina, una valigia di tela bianca contenente due valigette contenenti apparati rice-trasmittenti, un carica di batterie, una batteria con trasformatore, cinque congegni radio, sette antenne per tali congegni vari cavi, armi ed esplosivo. Sulle caratteristiche e possibilità di impiego dei congegni radio elettrici e del materiale esplosivo sequestrato, i periti nominati prima dall'autorità giudiziaria di Roma e poi da quella di Firenze riferivano che detti congegni avevano la stessa possibilità di funzionamento di quello usato nell'attentato al treno rapido 904 e che l'esplosivo era risultato della stessa composizione. Sempre nel corso delle stesse indagini si accertava altresì, che un uomo di Calò, Guido Cercola, avrebbe incaricato il tedesco **SCHAUDINN** di realizzare sofisticate apparecchiature elettroniche sicuramente destinate ad attentati dinamitardi, rinvenute nell'abitazione di Calò. Il collegamento tra Calò-Banda della Magliana-Terrorismo eversivo di destra era stato confermato agli inquirenti da personaggi ben inseriti nell'uno e nell'altro dei due ambienti: i fratelli Fioravanti, Walter Sordi, Massimo Carminati. (sent. ord. del G.I. Giovanni Falcone dell'8 novembre 1985 Maxiprocesso).

CORTE DI ASSISE DI FIRENZE

Sentenza del 25 febbraio 1989

Presidente: Armando SECHI

Estensore: Aldo GIUBILARO

Giudici popolari: INNOCENTI, ROSELLINI, DEL SALA, GELLI, BIOCCHI, BRESCI

CONDANNE:

ergastolo per **CALO'**, **CERCOLA**, **GALEOTA**, **MISSO** e **PIROZZI** responsabili del reato di strage;

28 anni di reclusione per **DI AGOSTINO**;

25 anni di reclusione per **SCHAUDINN**;

altre pene minori per gli altri componenti della banda armata.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE

Sentenza del 15 marzo 1990

Presidente: Giulio CATELANI

Estensore: Arturo CINDOLO

Giudici popolari: AMATO, CAPRIOTTI, ROTTOLI, CASINI E., CASINI F., FANI

Viene confermata la sentenza per **CALO', CERCOLA, DI AGOSTINO**;
vengono assolti **MISSO, GALEOTA E PIROZZI** dal reato di strage per non aver commesso il fatto, ma condannati per detenzione illecita di esplosivo;
viene assolto **SCHAUDINN** dal delitto di banda armata per non aver commesso il fatto e viene determinata la pena residua in 22 anni di reclusione.

CORTE DI CASSAZIONE, 1a sezione penale

Sentenza del 5 marzo 1991

Presidente: Corrado CARNEVALE

Consiglieri: Francesco PINTUS, Giorgio BUOGO, Umberto FELICIANGELI, Bruno SACCUCCI.

Viene annullata la sentenza impugnata nei confronti di **CALO', CERCOLA, DI AGOSTINO, SCHAUDINN, MISSO, GALEOTA, E PIROZZI** e viene rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze.

GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE**

Sentenza del 14 marzo 1992

Presidente: Vittorio LA CAVA

Estensore: Francesco CARVISIGLIA

Giudici popolari: CONVALLE, CIMINI, MARI, NOCENTINI, ABBONDANZA, QUERINI.

La Corte, nei limiti dell'oggetto del giudizio di rinvio, riforma parzialmente la sentenza di primo grado ed in particolare:
conferma le condanne all'ergastolo per strage contro CALO' e CERCOLA; riduce ad anni ventiquattro la pena per D'AGOSTINO; conferma la condanna a ventidue anni di reclusione contro SCHAUDINN, secondo quanto stabilito in Appello;
assolve MISSE, GALEOTA e PIROZZI dall'accusa di strage e li dichiara responsabili del solo delitto di detenzione abusiva di esplosivo, condannando il primo a tre anni e gli altri a un anno e sei mesi di reclusione.

Il 14 marzo 1992, durante il loro ritorno a Napoli GALEOTA e la moglie di Misso, Rita SARNO, furono uccisi in un agguato e PIROZZI rimase ferito.

CORTE DI CASSAZIONE, 5a sezione penale

Sentenza del 24 novembre 1992

Presidente: Guido GUASCO

Consiglieri: Antonio ALIBRANDI, Giuseppe V. PANDOLFO, Lucio TOTH, Gaetano DRAGOTTO

La Cassazione rigetta tutti i ricorsi presentati dagli imputati nel processo di rinvio di 2° grado e annulla la sentenza nei confronti di GALEOTA per la morte dell'imputato in quanto i reati a lui ascritti sono estinti.

SECONDO GIUDIZIO DI RINVIO**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE**

Sentenza del 18 febbraio 1994

Presidente: Elio PASQUARIELLO

Estensore: Mario ROTELLA

Giudici popolari: GORI, VACCARO, NENCINI, GUERRIERI, PINI, POLI.

Il parlamentare missino ABBATANGELO viene assolto dall'accusa di strage per non aver commesso il fatto; viene condannato a sei anni di reclusione per porto e detenzione abusiva di esplosivi.

